

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 250**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 agosto 2010)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D /10

Roma 6 AGO. 2010

*Ceo Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010.

*Luigi Di Maio*

-----  
Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La direttiva 2008/98/CE introduce significative novità volte a rafforzare i principi della precauzione e prevenzione nella gestione dei rifiuti, a massimizzare il riciclaggio/recupero ed a garantire che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti, a partire dalla raccolta, avvengano nel rispetto di rigorosi standard ambientali.

Il recepimento della direttiva è stato concepito in termini di modifiche alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. "testo unico ambientale").

Le disposizioni della direttiva comunitaria, in conformità agli indirizzi della Strategia tematica per la prevenzione ed il riciclo, individuano le azioni che gli Stati membri dovranno attivare per far sì che l'Unione europea diventi una "società del riciclaggio".

In questo ambito si collocano gli obiettivi di riciclaggio da raggiungere entro il 2020. Questi ultimi riguardano sia le frazioni di rifiuti urbani raccolti separatamente (almeno il 50% in peso), sia i rifiuti da costruzione e demolizione (almeno il 70%). Tali obiettivi si coordinano con quelli stabiliti dall'articolo 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Particolare attenzione viene posta su un importante flusso di rifiuti rappresentato dai rifiuti organici, ai quali, infatti, è stata dedicata una nuova disposizione del decreto di recepimento della direttiva (articolo 182-ter), prevedendo che le amministrazioni competenti adottino provvedimenti per incoraggiarne la raccolta separata, il trattamento e il recupero dei rifiuti medesimi.

La nuova normativa europea, inoltre, definisce con maggior precisione - rispetto alla precedente direttiva - il proprio campo di applicazione, con una dettagliata elencazione delle ipotesi in cui la direttiva stessa non si applica. Tra le varie nuove esclusioni meritano di essere menzionate quelle relative " *al suolo non contaminato scavato, ove sia certo che sarà utilizzato allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato*" ed " *ai sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua, o della prevenzione di inondazioni, o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, o del ripristino dei suoli, se è provato che non sono pericolosi*". Tali definizioni sono state ovviamente recepite nel decreto legislativo attuativo.

Significative per l'impatto sul mercato interno sono le disposizioni che riguardano l'introduzione dei criteri per la qualifica dei sottoprodotti e la previsione di una procedura, per determinati flussi di rifiuti, volta a chiarire quando un rifiuto cessa di essere tale; anche tali disposizioni sono state interamente riprese nel testo di recepimento, con ciò superando, soprattutto per quanto riguarda la definizione di sottoprodotto, alcuni aspetti controversi, anche in giurisprudenza, che davano luogo a forti problemi applicativi, quali l'individuazione dei trattamenti preliminari ammessi per poter reimpiegare un materiale considerandolo sottoprodotto e non rifiuto.

Al fine di affermare le pratiche di riuso, prevenzione, riciclaggio e recupero dei rifiuti, la direttiva dispone che gli Stati membri possano prevedere che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Nell'applicare la responsabilità estesa del produttore del prodotto, gli Stati membri devono peraltro tenere conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sociali, sanitari e ambientali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno: con il testo di recepimento si è confermato l'attuale sistema, che già prevede il coinvolgimento dei produttori per alcuni flussi di rifiuti, quali pneumatici fuori uso e oli usati, rinviando a successivi decreti per l'eventuale estensione del principio ad ulteriori flussi di rifiuti.

Importanti sono, poi, le disposizioni riguardanti la pianificazione territoriale con particolare riferimento alla necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica.

Un ruolo centrale nella nuova politica di gestione è assegnato alla prevenzione quantitativa e qualitativa dei rifiuti: gli Stati membri dovranno elaborare programmi di prevenzione integrandoli nei piani di gestione dei rifiuti o in altri programmi di politica ambientale. Questi programmi dovranno fissare gli obiettivi di prevenzione, descrivere le misure esistenti, valutare l'utilità di quelle indicate nell'allegato IV alla direttiva o di altre misure adeguate. Gli obiettivi e le misure inserite nei programmi dovranno avere come obiettivo prioritario quello di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Gli Stati membri sono, allo scopo, chiamati a monitorare i progressi ottenuti in tema di prevenzione, individuando specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi delle misure adottate.

Tutti questi aspetti sono stati recepiti nello schema predisposto, che prevede che, a tal fine, le Regioni adeguino la propria pianificazione territoriale entro il 2013.

Per quanto riguarda la necessità di assicurare la tracciabilità dei rifiuti, cui la direttiva attribuisce rilevanza (art. 17) con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi, il testo predisposto tiene in conto e conferma quanto già disposto con il recente decreto 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI. Considerato l'elevato livello di tutela ambientale assicurato dal nuovo sistema, che consente di monitorare in tempo reale i movimenti dei rifiuti su scala nazionale avvalendosi dell'essenziale ruolo dell'Arma dei Carabinieri, si è ritenuto di poter ripartire la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti tra i diversi attori della filiera, attenuando la responsabilità del produttore originario dei rifiuti, qualora lo stesso abbia aderito al SISTRI ed abbia correttamente adempiuto agli oneri informativi dallo stesso previsti.

Infine, con il provvedimento di recepimento della direttiva si è provveduto ad adeguare il sistema sanzionatorio alle nuove regole in tema di tracciabilità dei rifiuti. Tale intervento si pone



come fondamentale ed indifferibile dal momento che il SISTRI - la cui istituzione è stata prevista a livello normativo dall'articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente disciplinato dal decreto 17 dicembre 2009, entrato in vigore dal 14 gennaio u.s. - sarà pienamente operativo il centottantesimo giorno a partire da tale data. Si tratta pertanto di completare in tempo utile il quadro regolatorio di un sistema di grande delicatezza ed importanza in un settore strategico del Paese quale quello dei rifiuti e delle azioni di contrasto alle illegalità commesse in tale ambito. Il sistema di tracciabilità non avrebbe infatti modo di esplicare i propri effetti in termini di prevenzione generale delle condotte illecite in assenza di un idoneo e tempestivo apparato sanzionatorio, la cui sede ideale di trasposizione normativa è rappresentata proprio dal presente schema di decreto legislativo.

Con particolare riferimento ai singoli articoli del presente decreto, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1 modifica l'articolo 177 del d.lgs. n. 152 del 2006, disciplinando il campo di applicazione e le finalità della parte quarta del decreto stesso ed esplicitandone il collegamento con la direttiva 2008/98/CE. In conformità all'articolo 1 della direttiva medesima, si stabilisce che le misure previste dalla parte quarta sono volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. In particolare, si stabilisce che la gestione dei rifiuti, che viene qualificata attività di pubblico interesse, deve avvenire senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; senza causare inconvenienti da rumori o odori; senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente, in conformità all'articolo 13 della direttiva. Dopo aver individuato i soggetti competenti a conseguire le finalità e gli obiettivi descritti, si prescrive l'adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome alle nuove disposizioni introdotte in tema di rifiuti, entro un anno dall'entrata in vigore delle stesse, prevedendo inoltre che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa avvalersi dell'ISPRA nell'esercizio delle proprie competenze.

L'articolo 2 del presente decreto modifica l'articolo 178 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Il nuovo testo della disposizione individua i principi (precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, "chi inquina paga") e i criteri (efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali) cui deve ispirarsi l'attività di gestione dei rifiuti.

L'articolo 3 introduce nel testo del d.lgs. 152 del 2006 un nuovo art. 178-bis, demandando ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione delle modalità e dei criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto, attuando così l'articolo 8 della direttiva. In particolare, il comma 2 dell'articolo 178-bis prevede che, con decreto, siano fissati criteri e modalità di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto, di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile, di progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali, nonché di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, oltre che criteri per incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.

L'articolo 4 apporta le necessarie modifiche all'articolo 179 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Attuando l'articolo 4 della direttiva, il nuovo testo dell'articolo 179 stabilisce i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, individuando nell'ordine la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di altro tipo (ad esempio il recupero di energia), lo smaltimento.

Nell'applicare tale gerarchia, si prevede l'adozione di misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo e si stabilisce che tali opzioni possano, per flussi di rifiuti specifici, discostarsi dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato in termini di ciclo di vita ed in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti. In ogni caso, l'applicazione della gerarchia dovrà avvenire tenendo conto dei principi generali in materia di protezione dell'ambiente, di precauzione e sostenibilità, di fattibilità tecnica ed economica, di protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.

Quanto al prioritario criterio della prevenzione, il comma 5 dell'articolo 179 prevede ora che le pubbliche amministrazioni perseguano, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, e subordinatamente la corretta gestione e la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Tale obiettivo va raggiunto, in particolare, attraverso le modalità descritte dalle lettere a), b), c) ed e) del comma citato. Si prevede la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali, la promozione ed incentivazione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento oltre che la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorire il recupero. Vengono inoltre previste le modalità

attraverso le quali le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti ai fini di una corretta gestione degli stessi. Si fa riferimento, in primo luogo, all'adozione di misure economiche e alla definizione di bandi di gara e lettere di invito che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di incentivare il mercato dei materiali medesimi; in secondo luogo, all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Il sesto comma, poi, stabilisce che le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria siano adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

Il comma 5 demanda ad uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'adozione di ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, nonché di misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata dei rifiuti.

Infine, il comma 7 prevede che al fine di realizzare le misure di cui al comma 6, le Pubbliche Amministrazioni promuovano l'analisi del ciclo di vita dei prodotti, gli eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del d.lgs. n. 195 del 2005, la costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.

L'articolo 5 apporta alcune modifiche testuali all'articolo 180 del d.lgs. n. 152 del 2006. Vengono poi aggiunti allo stesso articolo i commi da 2 a 5 con cui si prevede che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare adotti un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni che consentano di integrare i piani di gestione dei rifiuti regionali, identificando le misure di prevenzione dei rifiuti e fissando gli obiettivi di prevenzione.

L'articolo 6 introduce un nuovo articolo 180-bis nella parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, volto ad attuare il primo paragrafo dell'articolo 11 della direttiva, relativo al riutilizzo di prodotti e alla preparazione per il riutilizzo di rifiuti.

La disposizione così introdotta prevede che le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. In via esemplificativa, tali iniziative possono consistere in uso di strumenti economici; misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo; adozione di criteri idonei in materia di procedure di evidenza pubblica, al fine di attuare le disposizioni del d.lgs. 163/2006 in tema di *green public procurement*; definizione di obiettivi quantitativi; misure educative. Si demanda infine ad uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione di ulteriori misure

necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della già illustrata responsabilità estesa del produttore del prodotto.

L'Articolo 7 contiene modifiche all'articolo 181 del d.lgs. n. 152 del 2006, attuative degli articoli 10 e 11 della direttiva 2008/98/CE, la quale introduce importanti misure per realizzare e potenziare il sistema di gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alle operazioni del recupero, del riciclaggio e del riutilizzo degli stessi. In particolare, al fine di rispettare gli obiettivi della direttiva e tendere verso una società europea del riciclaggio, vengono individuate le condizioni per realizzare una efficiente preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, carta, metalli, plastica e vetro. Ad esempio nel raccordare la disciplina con la realizzazione della raccolta differenziata già disciplinata dalla normativa vigente all'articolo 205 del d.lgs. n. 152 del 2006, si prescrive che entro l'anno 2015 dovrà essere attivata la raccolta differenziata per metallo, vetro, carta e plastica; entro l'anno 2020 la preparazione di tali tipologie di rifiuti, provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso. Di seguito, viene stabilito che, sempre entro l'anno 2020, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, venga aumentata almeno al 70 % in termini di peso.

A tal fine, si prescrive che i rifiuti vengano raccolti separatamente e non miscelati, salvo che l'operazione sia possibile dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale. Inoltre, mentre viene riaffermato il principio di prossimità agli impianti di recupero, si ammette la possibilità che i rifiuti vengano trasportati liberamente per il territorio nazionale, ove ciò sia necessario ai fini del loro riciclaggio ovvero recupero.

Infine, si rinvia ad uno o più successivi regolamenti ministeriali l'adozione di misure per promuovere ed incentivare il recupero dei rifiuti in conformità ai criteri di priorità di cui all'articolo 179 e alle modalità di cui all'articolo 177, comma 4.

Quanto all'articolo 8 modificativo dell'art. 182 del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione alle operazioni di smaltimento dei rifiuti, si conferma il principio per cui è fatto divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. La realizzazione e la gestione di nuovi impianti potranno essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è

accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

L'articolo 9 introduce i nuovi articoli 182-bis e 182-ter, modifiche che hanno lo scopo di riaffermare i principi di autosufficienza e prossimità per lo svolgimento delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani non differenziati attraverso la realizzazione di una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi. Si tratta di obblighi che incombono ai gestori privati e non determinano oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.

Inoltre, viene prevista la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di limitare l'ingresso in entrata nel territorio nazionale di rifiuti provenienti dall'estero e destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero - qualora sia accertato che tali spedizioni avrebbero come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti interni in modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti elaborati degli enti territoriali - nonché di limitare l'invio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel Regolamento CE n. 1013/2006. In merito, la previsione del comma 2 è stata opportunamente formulata, specificando l'ambito di applicazione della norma di attuazione della corrispondente disposizione comunitaria, come segnalato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di chiarire che l'ambito di intervento dell'eventuale decreto ministeriale riguarderebbe solamente l'ammissibilità dell'ingresso dei rifiuti, a fini di sostenibilità ambientale del sistema integrato di gestione e smaltimento, e non anche le modalità di trasporto.

Infine, in riferimento ai rifiuti organici viene prescritto che gli enti territoriali adottino misure volte ad incoraggiare la raccolta separata dei rifiuti organici al fine del compostaggio e della digestione dei medesimi, il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale, nonché l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.

In questa direzione, l'attuazione dei predetti principi comporta notevoli benefici economici ed ambientali per il complessivo sistema di gestione dei rifiuti, attraverso la riduzione della movimentazione dei rifiuti e l'utilizzo dei metodi e delle migliori tecnologie.

L'articolo 10, modificativo dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, arricchisce e completa l'elenco delle definizioni contenute nell'art. 183 ad oggi vigente introducendo importanti definizioni le quali avranno l'effetto di risolvere i molteplici problemi interpretativi che hanno causato un alto numero di contenziosi. In particolare, vengono in rilievo le nuove definizioni di "raccolta differenziata", quale raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; la nuova definizione di "prevenzione", quali

misure prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita, gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana, oppure il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; la nuova definizione di "riutilizzo", da intendersi come qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti, sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. recupero, smaltimento, riciclaggio, di smaltimento; la nuova definizione di "gestione", quale la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; lo "stoccaggio" quale attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta. Inoltre degne di nota sono le definizioni di "rifiuto organico", "commerciante", "intermediario", "preparazione per il riutilizzo", "rigenerazione degli oli usati", "digestato di qualità", "migliori tecniche disponibili" quali definite dalla direttiva 2008/12/CE.

Le modifiche sono necessarie per elementari esigenze di certezza del diritto e di completa attuazione della direttiva 2008/98/CE.

L'articolo 11, nel modificare l'art. 184 del d.lgs. n. 152 del 2006, introduce importanti precisazioni in tema di rifiuti pericolosi. In particolare, sono specificate le condizioni da osservare per la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso.

All'articolo 12, con il nuovo art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, viene introdotta la nozione di sottoprodotto allo scopo di distinguerla da quella di rifiuto così come indicata dall'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si tratta di una innovazione di estrema importanza, atteso che, a far data dall'entrata in vigore dello stesso, ovvero dal 29 aprile 2006, il concetto di sottoprodotto, nella sua duplice realtà (differente cioè, per un verso, dal rifiuto e, per altro verso, dalla materia prima secondaria), è stato oggetto di innumerevoli elaborazioni dottrinali e di frequenti pronunce, non di rado contrastanti, della giurisprudenza di legittimità.

Come noto, il previgente D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 non faceva cenno alla categoria del sottoprodotto. Pochi anni più tardi, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, con la sentenza cd. «Palin Granit Oy» del 18 aprile 2002, ha adottato una posizione che all'epoca andava ben oltre la normativa nazionale italiana: infatti, in questa pronuncia, i giudici statuivano che «la differenza tra prodotti e rifiuti sta nell'assenza di operazioni di trasformazione preliminare e nella certezza del riutilizzo senza recare pregiudizio all'ambiente». Nel corso degli anni la Corte di Giustizia europea



è ritornata sull'argomento e con la sentenza dell'11 settembre 2004 ha dettato le condizioni sulla base delle quali è possibile identificare un sottoprodotto e distinguerlo da un rifiuto. È necessario, in particolare, che il detentore non desideri disfarsene, che il riutilizzo sia certo, che siano assenti trasformazioni preliminari e che il riutilizzo avvenga nel corso medesimo processo produttivo.

Ancora, si fa presente che la Posizione del Parlamento europeo, definita in prima lettura il 13 febbraio 2007, in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, all'art. 4, rubricato «distinzione tra sottoprodotti e rifiuti», prevedeva che «per essere classificati come sottoprodotti e non come rifiuti, una sostanza o un oggetto derivanti da un processo di produzione, il cui obiettivo primario non sia la loro produzione, devono rispettare le seguenti condizioni: l'ulteriore utilizzo della sostanza o dell'oggetto è assicurato; la sostanza o l'oggetto possono essere utilizzati direttamente senza ulteriore trattamento che non sia la consueta pratica industriale; l'ulteriore utilizzo della sostanza o dell'oggetto forma parte integrale di un processo di produzione o esiste un mercato per la sostanza o per l'oggetto quale prodotto; l'ulteriore utilizzo è conforme alla legge, vale a dire che la sostanza o l'oggetto soddisfano tutti i requisiti produttivi, ambientali e di protezione della salute relativi all'applicazione specifica.»

La disciplina italiana, invece, secondo quanto previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 152 del 2006 oggi vigente, pone diverse condizioni caratterizzanti il sottoprodotto (la circostanza per cui la sostanza o l'oggetto devono essere impiegati direttamente dall'impresa che li produce; la commercializzazione a condizioni economicamente favorevoli; il fatto che non sia necessario operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; la certezza di riutilizzo del sottoprodotto)

Da ciò discende l'incompatibilità dell'attuale definizione di sottoprodotto con le indicazioni europee da tre punti di vista: in primo luogo, permette l'esclusione dal regime della Parte IV tramite la mera dimostrazione della commerciabilità a condizioni economicamente favorevoli; inoltre ammette l'impiego anche in un successivo processo produttivo; infine la prova dell'impiego certo può essere fornita grazie ad una autodichiarazione del produttore controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo.

Per ovviare a questa situazione, nella nuova formulazione di cui all'articolo 11 si definisce sottoprodotto qualsiasi sostanza che presenti contemporaneamente determinate caratteristiche. Innanzitutto la sostanza deve essere originata da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non sia la produzione di tale sostanza od oggetto. Inoltre è necessario che la sostanza venga riutilizzata nel corso di un successivo processo di produzione o anche di utilizzazione da parte del produttore o di terzi. Deve essere poi certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso e/o di un successivo processo di produzione e/o di utilizzazione, da parte del produttore o anche di terzi e la sostanza o l'oggetto deve essere

utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Infine è necessario che l'ulteriore utilizzo sia legale, ossia che la sostanza o l'oggetto soddisfi, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porti a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Allo scopo, si demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione di misure per stabilire i criteri qualitativi e/o quantitativi che deve soddisfare una sostanza o un oggetto specifico affinché sia considerato sottoprodotto e non rifiuto.

Sulla portata di tale modifica proposta si evidenzia come essa consenta di assorbire e superare le istanze rappresentate anche di recente in sede di discussione parlamentare del DDL AC 2449-B, al cui art. 21 sono state introdotte alcune specificazioni in tema di nozione di sottoprodotto, volte ad inserire tra le fattispecie di applicazione della norma anche talune puntuali tipologie di materiali residuati dalla lavorazione. A questo riguardo, appare utile precisare che, rispetto alla recente iniziativa parlamentare, il testo qui proposto si differenzia per un maggior dettaglio relativamente al requisito dell'ulteriore utilizzo, disponendo che debba essere certo che la sostanza o l'oggetto sia utilizzato nel corso dello stesso e/o di un successivo processo di produzione e/o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

La norma dello schema di decreto proposto, infatti, individua i criteri generali applicabili ad ogni caso specifico per la riconduzione di una sostanza o materiale alla nozione di sottoprodotto. Ne risultano così assorbite, ad esempio, le problematiche inerenti i residui delle attività agricole come anche l'annosa *querelle* inerente le terre e rocce da scavo, nella misura in cui, infatti, esse possono già essere escluse, a priori, dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, oppure essere qualificate come sottoprodotti ove rispondano ai criteri stabiliti dalla normativa comunitaria recepite nelle forme suesposte. Ove le terre e rocce da scavo siano né escluse, a priori, dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, né qualificabili come sottoprodotti, queste potranno essere escluse dalla normativa sui rifiuti ove corrispondano ai criteri di cessazione di qualifica del rifiuto, anche essi individuati dal presente schema di decreto legislativo.

Al medesimo art. 12, tramite l'introduzione dell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, si prevede la specificazione delle modalità attraverso le quali un rifiuto cessa di essere tale. Ciò avviene quando il rifiuto sia stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi criteri specifici da adottare nel rispetto di condizioni opportunamente elencate. Le condizioni più rilevanti consistono nella circostanza per cui esista un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto e in quella per cui l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porti a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Viene altresì disciplinata la normativa per la gestione del periodo transitorio.



L'articolo 13 reca una rimodulazione dell'articolo 185, introducendo nuove esclusioni dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 e riformulando le precedenti, al fine di rendere la disciplina delle deroghe al regime dei rifiuti conforme al dettato comunitario. La norma proposta rappresenta la fedele trasposizione nell'ordinamento interno della corrispondente disposizione comunitaria contenuta all'art. 2 della citata direttiva, e che, pertanto, uno scostamento della disciplina interna da quest'ultima, in particolare in ordine alle fattispecie che legittimano l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'intero regime dei rifiuti, appare inopportuno onde evitare l'avvio di eventuali procedure di infrazione comunitaria.

Nello specifico si rappresenta come il rapporto tra il comma 1, lett. f) del citato art. 185, laddove si prevede che << Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: [...] f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.>>, e la disposizione contenuta al successivo comma 2, lett. b) che prevede << Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria: [...] b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio>>, sia di netta distinzione, in quanto la fattispecie contemplata al comma 2 riguarda solo i "sottoprodotti di origine animale" previsti e disciplinati dal Regolamento CE 1774/2002, la cui definizione, che ne limita l'ambito di applicazione, è contenuta alla lettera a) del comma 1, dell'art. 2 del regolamento stesso: << a) sottoprodotti di origine animale: corpi interi o parti di animali o prodotti di origine animale di cui agli articoli 4, 5 e 6, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma>>.

Con riferimento al materiale fecale, occorrerà pertanto verificare dapprima se esso rientri nel campo di applicazione del regolamento n. 1774/2002, nel qual caso le ipotesi di esclusione sono disciplinate dal comma 2, lett. b) dell'art. 185 d.lgs. 152/2006. Ove invece non fosse riconducibile a tale previsione comunitaria, il materiale fecale sarà soggetto alla disciplina dei rifiuti salvo il caso di utilizzo ai sensi del comma 1, lett. f) dell'art. 185 stesso. Una simile interpretazione appare suffragata dalla lettura del testo della direttiva in lingua originale inglese, in cui appare semanticamente chiaro che il comma 2, lett. f), si riferisce solo alle fattispecie contemplate dal regolamento n. 1774/2002.

L'articolo 14 reca una rimodulazione dell'articolo 187 in materia di divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi. In particolare si specifica che la miscelazione comprende anche la diluizione di sostanze pericolose. Si elencano infine le ipotesi in cui può essere autorizzata la miscelazione.

L'articolo 15 apporta delle modifiche degli articoli 188, 189, 190 e 193, specificando che i nuovi testi di tali articoli entreranno in vigore a decorrere dal secondo mese successivo alla data di operatività del SISTRI, individuata al 13 luglio p.v.

Per quanto riguarda la necessità di assicurare la tracciabilità dei rifiuti, considerata dalla direttiva con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi, il testo predisposto tiene in conto e conferma quanto già recentemente disposto con il recente decreto 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI.

In particolare per quanto concerne l'articolo 188, come si evince dalla modifica della rubrica, si definiscono le responsabilità nella gestione dei rifiuti imputandole non solo al produttore iniziale o altro detentore ma anche all'eventuale intermediario, commerciante, ente o impresa che effettui le operazioni di trattamento dei rifiuti, o in ultima analisi ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti. La responsabilità permane comunque in capo al produttore iniziale o al detentore che trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare ad un altro soggetto, fino al termine delle operazioni di trattamento. Questo fa sì che qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti al SISTRI, essi limiteranno, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato, la loro responsabilità alla rispettiva sfera di competenza così come stabilita dallo stesso sistema di tracciabilità. Nei commi da 3 a 5 si effettua una riformulazione delle norme sulla base delle modifiche legislative intervenute e al comma 6 si specifica che i costi della gestione dei rifiuti gravano alternativamente sul produttore iniziale o sui detentori degli stessi. La formulazione impiegata è analoga a quella di cui all'art. 14 della direttiva 2008/98.

Sono introdotti dopo l'articolo 188 due articoli aggiuntivi volti a coordinare la normativa con l'entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009. In particolare nell'articolo 188-bis si delinea l'alternatività tra l'adesione al sistema di controllo realizzato con il SISTRI o quello previsto dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in tema di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione.

Per quanto riguarda l'articolo 188-ter si delineano due categorie di soggetti, quelli che devono obbligatoriamente aderire al SISTRI e quelli che lo possono fare su base volontaria. Si dispone un obbligo generale di adesione al SISTRI per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani localizzati nel territorio campano. Si introduce, inoltre, la possibilità con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di estendere l'obbligo di iscrizione al SISTRI a soggetti per i quali è, allo stato, prevista l'adesione su base volontaria. Si rimanda ancora ad una successiva decretazione ministeriale per l'individuazione dei criteri e delle

condizioni per l'applicazione del SISTRI alle procedure concernenti le spedizioni di rifiuti in attuazione del Regolamento comunitario 1013/2006.

Si procede, quindi, ad un coordinamento dell'articolo 189, relativo al catasto dei rifiuti, con il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e con la creazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca (ISPRA), presso il quale è prevista l'operatività della sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

Si prevedono poi obblighi di comunicazione annuale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per tutti i comuni, i consorzi e le comunità montane ad eccezione dei comuni della regione Campania, che, dovendo aderire obbligatoriamente al SISTRI, devono effettuare tali comunicazioni tramite interconnessione diretta al catasto. Si prevede, infine, in caso di inadempimento di tali obblighi di comunicazione, una procedura in capo alla provincia territorialmente competente. Tale procedura consta di una previa diffida ad adempiere rivolta all'ente inadempiente e qualora permanga l'inerzia di quest'ultimo, trascorsi trenta giorni, si procede alla nomina di un Commissario *ad acta* con spese a carico dello stesso ente che non ha effettuato le comunicazioni previste. All'ISPRA viene affidato il compito di elaborare annualmente i dati e assicurarne la pubblicità. Con particolare riferimento alle previsioni del comma 4, si precisa che l'interconnessione tra i due sistemi informatici, entrambi già in funzione, può avvenire senza determinare ulteriori oneri per le finanze pubbliche in quanto si avvale di infrastrutture già esistenti e di programmi informatici già in dotazione alle pubbliche amministrazioni interessate. In riferimento al comma 7, si precisa che l'attività di elaborazione dati e relativa pubblicità è destinata ad essere attuata nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 190 coordina alla normativa sul SISTRI gli obblighi di utilizzo e conservazione dei registri di carico e scarico. In merito, una importante innovazione è costituita dalla soppressione dell'obbligo di tenuta a tempo indeterminato dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica. Per i registri di carico e scarico e per la copia della scheda del SISTRI, trasmessa all'impianto di destinazione dei rifiuti, le imprese saranno tenute alla conservazione solo per un quinquennio.

All'articolo 193, relativo al trasporto dei rifiuti, si prevede il coordinamento delle norme SISTRI con il previgente obbligo di adozione ed utilizzo del formulario di identificazione dei rifiuti. In merito, è prevista l'esenzione del trasportatore dalla responsabilità per quanto è indicato nella scheda SISTRI-Area Movimentazione o nel formulario di identificazione dei rifiuti, limitandola ai soli casi in cui eventuali difformità sarebbero dovute essere rilevate dallo stesso in virtù della diligenza richiesta per l'incarico.

Si prevede, relativamente all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, la sostituzione della scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, con la Scheda SISTRI - Area Movimentazione.

Viene introdotta una disciplina rigorosa nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, qualora le attività di carico e scarico, di trasbordo, o le soste tecniche superino il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui queste hanno avuto inizio. Si pongono infatti, nel caso tale ritardo dipenda da forza maggiore o causo fortuito, obblighi in capo al detentore che dovrà non solo darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area Movimentazione ma informare, prima dello scadere del sesto giorno, il comune e la provincia territorialmente competente, indicando al contempo tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Sempre in capo al detentore ricadono costi ed iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali o qualsiasi effetto nocivo per la salute umana. Qualora tale impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore duri per un periodo superiore a 30 giorni, il detentore del rifiuto viene obbligato a conferirlo, a propri costi e spese, ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, conformemente a quanto previsto dagli articoli 177 e 179.

L'articolo 16 apporta modifiche all'articolo 194 del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di spedizioni transfrontaliere, aggiornando i riferimenti alla normativa comunitaria e prevedendo che le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano siano iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212.

Il comma 4 demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del Regolamento (CE) 14 giugno 2006, n. 1013 la disciplina dei criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, delle spese amministrative poste a carico dei notificatori e delle specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Si prevedono inoltre alcune definizioni valedoli ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 14 giugno 2006, n. 1013 e infine si stabilisce che le regioni e le province autonome comunichino le informazioni di cui all'articolo 56 del Regolamento (CE) 14 giugno 2006, n. 1013 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340.

L'articolo 17 è volto a modificare l'articolo 195 del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di competenze dello Stato, specificando in particolare il ruolo di definizione degli standard tecnico-scientifici per la classificazione dei rifiuti e la predisposizione di linee guida per l'individuazione di una codifica omogenea delle operazioni di recupero e smaltimento ai fini autorizzativi e per le procedure di classificazione dei rifiuti pericolosi.

L'articolo 18 modifica l'articolo 197 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale disciplina le competenze delle Province. In primo luogo, il nuovo testo specifica, al quinto comma, che le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale. In secondo luogo, viene inserito un nuovo comma 5-bis il quale prevede che le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di loro competenza, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

L'articolo 19 modifica l'articolo 199 del d.lgs. n. 152 del 2006, in materia di Piani regionali, attuando gli articoli 28 e seguenti della direttiva.

Quanto all'adozione dei suddetti piani, si prevedono particolari forme di pubblicità sia nella fase iniziale del procedimento (pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente l'indicazione del responsabile del procedimento e degli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere osservazioni, in sostituzione delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990) che a seguito dell'approvazione definitiva, e si stabilisce la possibilità per i soggetti interessati di presentare in forma scritta osservazioni al responsabile del procedimento.

Si illustra inoltre sia il contenuto necessario dei piani di gestione dei rifiuti, che gli elementi "facoltativi" (quali gli aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti o le campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori).

Si specifica poi che il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente e che ne costituiscono parte integrante i piani per la bonifica delle aree inquinate.

Si stabilisce, infine, che le regioni debbano approvare o adeguare i piani entro il 12 dicembre 2013 pena l'impossibilità di accedere ai finanziamenti nazionali e l'attivazione di poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, previa diffida agli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine. La valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano dovrà essere effettuata almeno ogni sei anni.

L'articolo 20 apporta una lieve modifica testuale all'art. 201 del d.lgs. n. 152 del 2006.

L'articolo 21 apporta le opportune modifiche all'articolo 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. In particolare, si prevede, al nuovo comma 17, che l'autorizzazione debba essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA. Il nuovo testo del comma 19 stabilisce inoltre che le procedure disciplinate dall'articolo 208 debbano applicarsi anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

L'articolo 22 reca le necessarie modifiche all'articolo 209 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale disciplina il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale, eliminando riferimenti non più attuali e aggiornando i rinvii alla normativa comunitaria in materia di certificazioni.

L'articolo 23 apporta modifiche testuali all'articolo 211 del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione, sostituendo il riferimento all'Albo nazionale dei gestori ambientali con il riferimento all'ISPRA.

Con l'articolo 24 viene parzialmente modificato l'articolo 212 al fine di chiarire le modalità operative dell'Albo nazionale gestori ambientali.

In particolare, si regola l'attività dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi e pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti; si implementa con disposizioni di raccordo sia il sistema di tracciabilità di rifiuti di cui all'articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, sia la consistenza delle garanzie finanziarie che devono essere prestate dalle imprese che svolgono per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, nonché delle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto. Le garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Regione debbano essere prestate per ogni intervento di bonifica. Con il presente atto non si prevede più l'obbligo dell'iscrizione all'Albo per la gestione degli impianti di titolarità di terzi e degli impianti mobili, in quanto tale iscrizione è stata ritenuta una duplicazione dell'autorizzazione di cui agli articoli 208 e seguenti. Infine, viene disciplinata l'attività delle imprese e degli operatori logistici a cui sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

E' altresì prevista al comma 2 una disposizione transitoria concernente la composizione del Comitato nazionale dell'Albo, e viene modificata la relativa composizione a regime sostituendo



due rappresentanti sindacali con due rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, lasciando immutato il numero complessivo dei componenti.

Gli articoli 25 e 26, nel modificare rispettivamente gli articoli 213 e 214 del d.lgs. n. 152 del 2006, apportano necessarie precisazioni in tema di procedure semplificate ed oneri relativi in capo alle imprese. In particolare, si precisano i requisiti che legittimano il ricorso alle procedure semplificate al fine di favorire lo snellimento dei procedimenti autorizzatori senza recare pregiudizio al perseguimento delle finalità di tutela ambientale, ricorrendo quindi, ad esempio, alle migliori tecniche disponibili in tema di auto smaltimento di rifiuti. A tale scopo, inoltre si prevedono oneri informativi di competenza delle Province al fine di implementare e rendere efficace il Catasto telematico dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto. In particolare, la competenza a ricevere i versamenti di cui al comma 4 è di nuovo affidata alle Province, dopo che l'innovazione di cui al d.lgs. 152 del 2006, testo originario, non aveva mai trovato concreta applicazione.

Gli articoli 27 e 28, nel modificare rispettivamente gli articoli 215 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, recano ulteriori disposizioni in tema di recupero dei rifiuti e stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non e pericolosi, localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate dal decreto. Sono confermate le competenze in capo alla Provincia, con la sola introduzione del riferimento alle migliori tecniche disponibili.

L'articolo 29 introduce due nuove disposizioni nella parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. In primo luogo si inserisce un'apposita disposizione (articolo 216-bis) in tema di oli usati, disciplinandone la gestione, la quale deve privilegiare in via prioritaria la rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti, nonché le operazioni di spedizione o di transito nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1013/2006. In secondo luogo si prevede, al nuovo articolo 216-ter, una serie di obblighi di comunicazione e di relazione alla Commissione europea in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 30 apporta modifiche all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che concerne il regime sanzionatorio in caso di abbandono di rifiuti. In particolare vengono innalzate le sanzioni amministrative con specifico riferimento all'ipotesi in cui i rifiuti appartengano alla categoria dei "rifiuti pericolosi".

L'articolo 31, nel modificare l'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dispone l'adeguamento degli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico, da un lato con riferimento alla creazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, dall'altro per i produttori di rifiuti pericolosi che non siano inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa. Riguardo a questi soggetti e all'ipotesi in cui si tratti di rifiuti pericolosi, si procede all'eliminazione della sanzione

amministrativa accessoria della sospensione dalla carica per il soggetto responsabile dell'infrazione e dell'amministratore. Viene inoltre esclusa l'applicazione dell'ipotesi di reato di cui all'articolo 483 c.p. in caso di semplice trasporto di rifiuti pericolosi. Sono introdotte infine nuove sanzioni amministrative per i produttori e gli utilizzatori che nell'ambito della gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti non effettuino le comunicazioni previste, così come per il sindaco del comune che non effettui le comunicazioni previste a carico dei responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati dall'articolo 189 del decreto legislativo.

L'articolo 32, nell'introdurre gli articoli 260-bis e 260-ter nel d.lgs. n. 152 del 2006, nell'ambito della generale disciplina del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, introduce diverse sanzioni, a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi, a carico dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 189 commi 3 e 6 che omettono l'iscrizione al SISTRI così come previsto di cui dal decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, ed al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009. Analogamente, sono previste pene detentive per i trasportatori di rifiuti che utilizzano autoveicoli non iscritti al sistema di tracciabilità.

Sanzioni amministrative sono altresì introdotte a carico di chiunque ometta di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo della tracciabilità di rifiuti.

Si prevede inoltre l'applicazione della fattispecie relativa al falso ideologico commessa dal privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 c.p., a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Trattamento analogo è previsto per il trasportatore che in caso di rifiuti pericolosi ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Si applicano le ipotesi relative alla falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati ed autorizzazioni amministrative o alternativamente quella relativa alla falsità materiale commessa dal privato qualora il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti utilizzi una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Sanzioni rigorose sono anche previste per l'omesso o ritardato pagamento del contributo annuale previsto dalla normativa sul SISTRI. In merito, l'organizzazione stessa del Sistema di controllo renderà possibile una strettissima vigilanza ed un efficace funzionamento del sistema



sanzionatorio in modo da assicurare il puntuale ed effettivo pagamento dei contributi richiesti agli associati.

Viene infine introdotto il fermo amministrativo per i mezzi utilizzati per trasportare rifiuti in violazione delle norme vigenti, nonché specifiche sanzioni interdittive per le persone giuridiche ed altre misure cautelari reali sempre nei confronti di quest'ultime. Riguardo all'autorità competente per l'accertamento delle violazioni nell'irrogazione delle sanzioni, si precisa che l'art. 262, comma 1 del D. Lgs 152/06 dispone che l'autorità competente per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del decreto medesimo è la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, mentre per la sospensione ai sensi del comma 7 l'autorità competente viene individuata espressamente nel Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

Agli articoli 33 e 34 sono infine riportate, rispettivamente: alcune disposizioni di raccordo (artt. 264-bis, 264-ter e 264-quater) concernenti abrogazioni e modifiche di disposizioni concernenti comunicazioni in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, veicoli fuori uso a decorrere dalla data di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; le disposizioni concernenti abrogazioni di articoli del d.lgs. n. 152/2006 (con particolare riferimento all'art. 186 concernente rocce e terre da scavo, previsioni - come si è visto - da ritenersi ormai rese superflue dalla nuova nozione di sottoprodotto ex art. 184-bis, dalla previsione dei casi di cessazione della qualifica di rifiuto, o dalla gamma delle esclusioni ex art. 185) nonché altre abrogazioni di tabelle ed allegati al d.lgs. n. 152 del 2006 volte a rendere organica la normativa.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

### - Amministrazione proponente:

Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

**Titolo:** Decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

Referente: Cons. Massimiliano Atelli - Capo Ufficio Legislativo  
tel. 06/57225644-5-7; e-mail atelli.massimiliano@minambiente.it

### SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

#### A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il provvedimento in titolo costituisce attuazione ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88, (Legge comunitaria 2008), e, in particolare, dell'allegato B, al fine di dare recepimento alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

La materia recata dalla direttiva 2008/98/CE è già stata oggetto di precedenti direttive quali, ad esempio, le direttive 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, riedite attraverso la direttiva 2006/12/CE, le cui disposizioni di attuazione sono attualmente contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quarta (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati). Con il recepimento della direttiva 2008/98/CE il decreto all'esame interviene sulla parte quarta del predetto decreto legislativo.

#### B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La disciplina comunitaria in tema di rifiuti ha manifestato nel corso della sua applicazione una serie di problematiche, stigmatizzate dalla giurisprudenza, attinenti alla definizione di rifiuto ed alla gerarchia di operazioni di recupero e smaltimento, oltre che con riferimento alla difficoltà di monitorare lo spostamento dei rifiuti sul territorio europeo.

#### C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

La produzione di rifiuti tende ad aumentare in Italia e all'interno dell'Unione europea. Il provvedimento all'esame nasce dall'esigenza di ottimizzare, nel complesso, le disposizioni della normativa sui rifiuti, senza peraltro modificarne la struttura essenziale e le disposizioni principali. Ciò che si propone non è una revisione radicale, ma piuttosto un miglioramento della normativa nazionale e un suo adeguamento alla normativa comunitaria. In primo luogo, occorre rivedere alcune definizioni contenute nella normativa italiana (ad esempio, definizione di rifiuto, distinzione tra recupero e smaltimento, ecc.), non sufficientemente chiare, che danno luogo a divergenze e incertezze nell'interpretazione delle disposizioni principali. Ciò ha creato notevoli difficoltà per gli operatori economici e le autorità competenti. Complessivamente il provvedimento all'esame mira, anche attraverso un rafforzamento della gerarchia del trattamento dei rifiuti e l'introduzione di misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, a ridurre, in conformità alla strategia europea sulle risorse, gli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti e a controllarne, attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la tracciabilità al fine di prevenire la gestione illegale dei rifiuti.

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

L'obiettivo del provvedimento è quello di fornire, sin da subito, anche attraverso una maggiore certezza giuridica, un'importante strumento di supporto per la gestione dei rifiuti, ivi compresa la loro tracciabilità. Ciò non solo al fine di proteggere l'ambiente e la salute umana, ma anche al fine di ridurre gli impatti complessivi sulle risorse naturali migliorandone, al contempo, l'efficacia del loro utilizzo. Per il medio termine, il provvedimento mira a porre, attraverso la possibilità di decretazione, le basi per lo sviluppo di una politica maggiormente sostenibile per la gestione dei rifiuti introducendo nuovi strumenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva 2008/98/CE. Nel lungo periodo, il provvedimento mira a ridurre le quantità di rifiuti generati dissociando la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Più in generale, si intende favorire il passaggio ad una società europea basata sul riciclaggio, mediante la definizione di requisiti ambientali comuni applicabili al riciclaggio dei rifiuti, e ridurre, laddove possibile, lo smaltimento in discarica o l'incenerimento di materiali riciclati. I meccanismi di rendicontazione richiesti dalla stessa Direttiva 2008/98/CE permetteranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi.

**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

Destinatari dell'intervento normativo delineato dal provvedimento in esame sono tutti i soggetti (autorità pubbliche come anche soggetti privati) che producono o gestiscono rifiuti. Attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore l'intervento legislativo potrà produrre, in futuro, anche effetti sui soggetti che progettano e producono prodotti, successivamente destinati a diventare rifiuti. Dall'attuazione delle disposizioni proposte non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

## **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Il contenuto del provvedimento è stato concordato, tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche comunitarie, con tutte le Amministrazioni interessate, anche in seguito a diverse riunioni svolte presso il Dipartimento stesso. Nel corso della procedura di consultazione hanno fatto pervenire le proprie note di osservazioni il Ministero della Giustizia, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tali osservazioni sono state discusse ed accolte nel testo proposto nella forma concordata. Sul testo è prevista inoltre l'acquisizione del parere della Conferenza Unificata.

## **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").**

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie.

## **SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti e facoltativi della direttiva, secondo i principi ed i criteri contenuti nella legge delega (legge comunitaria 2008).

## **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

**A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

Gli effetti dell'opzione regolatoria sono stati ponderati a livello comunitario e costituiscono il fondamento dell'opzione di intervento accolta in sede comunitaria. In quella sede il monitoraggio dei dati attinenti alla gestione dei rifiuti viene effettuato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, le cui risultanze hanno condotto all'adozione del Sesto programma di azione in materia ambientale all'interno del quale si prevede l'impostazione in termini di priorità accordata al recupero dei rifiuti accolta nella direttiva il cui recepimento interno è affidato al testo di cui al titolo.

**B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario l'intervento normativo si propone di fornire un'importante strumento per una migliore gestione dei rifiuti e delle risorse naturali, nonché un supporto per le attività connesse con la politica ambientale.

**C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

In conformità alle prescrizioni della Direttiva 2008/98/CE sono previsti specifici obblighi informativi a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti della Commissione europea. Sono previsti, inoltre, obblighi informativi a carico dei vari soggetti coinvolti nella catena di gestione dei rifiuti. Tali obblighi informativi si giustificano sulla base del rischio insito all'oggetto regolamentato dal provvedimento sotto esame, ossia dei rifiuti.

**D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

Non sono state prese in esame altre opzioni in quanto sono state integralmente recepite le disposizioni della Direttiva 2008/98/CE.

**E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

Le strutture attuali delle amministrazioni coinvolte saranno in grado di garantire l'immediata applicazione della nuova disciplina, in modo da assicurare la tempestiva effettività della regolazione e degli adempimenti da essa introdotti.

## **SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

La nuova normativa non ha alcuna incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

## **SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

I soggetti responsabili dell'attuazione del provvedimento sono le Amministrazioni proponenti, i Ministeri coinvolti nell'adozione dei diversi atti attuativi previsti nel provvedimento, le Regioni, le Province, i Comuni.

**B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Non sono previste azioni mirate per la pubblicità ed informazione dell'intervento; il decreto sarà pubblicato sui siti istituzionali dei Ministeri interessati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nella Gazzetta Ufficiale.

**C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il controllo dell'intervento regolatorio viene effettuato dagli organi attualmente esistenti all'interno delle competenti direzioni generali del Ministero dell'Ambiente, in particolare la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche. Sono applicati gli ordinari strumenti di monitoraggio dell'effettività della regolazione nonché dell'adempimento degli obblighi imposti, attraverso la raccolta dati già svolta da UNIONCAMERE, da ISPRA e dal sistema SISTRI, dalle Forze di Polizia e dalle Agenzie Regionali per l'Ambiente.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Sono previsti strumenti di attuazione flessibile (decreti ministeriali ed interministeriali) ai fini dell'aggiornamento e dell'adeguamento periodico alle migliori pratiche tecniche ed alle esigenze ambientali. Il Ministero dell'Ambiente provvederà alla prescritta verifica di impatto regolatorio con cadenza biennale con la quale saranno prese in considerazione, in particolare, i seguenti elementi essenziali:

- Recupero e riutilizzo dei rifiuti
- Raccolta differenziata
- Tracciabilità dei rifiuti

Sulla base della verifica di impatto regolatorio potranno essere rappresentate nelle competenti sedi nazionali e comunitarie le istanze di modifica della disciplina in esame.

**ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)**  
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

**Amministrazioni proponenti:** Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

**TITOLO:** Decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

Referente: Cons. Massimiliano Atelli - Capo Ufficio Legislativo  
tel. 06/57225644-5-7; e-mail atelli.massimiliano@minambiente.it

**PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

La necessità è dettata dall'obbligo di recepimento della direttiva 2008/98/CE.

L'obiettivo del provvedimento è quello di fornire, sin da subito, anche attraverso una maggiore certezza giuridica, un'importante strumento di supporto per la gestione dei rifiuti, ivi compresa la loro tracciabilità. Ciò non solo al fine di proteggere l'ambiente e la salute umana, ma anche al fine di ridurre gli impatti complessivi sulle risorse naturali migliorandone, al contempo, l'efficacia del loro utilizzo. Per il medio termine, il provvedimento mira a porre, attraverso la possibilità di decretazione, le basi per lo sviluppo di una politica maggiormente sostenibile per la gestione dei rifiuti introducendo nuovi strumenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva 2008/98/CE. Nel lungo periodo, il provvedimento mira a ridurre le quantità di rifiuti generati dissociando la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Più in generale, si intende favorire il passaggio ad una società europea basata sul riciclaggio, mediante la definizione di requisiti ambientali comuni applicabili al riciclaggio dei rifiuti, e ridurre, laddove possibile, lo smaltimento in discarica o l'incenerimento di materiali riciclati. I meccanismi di rendicontazione richiesti dalla stessa Direttiva 2008/98/CE permetteranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il decreto all'esame è stato predisposto ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88, (Legge comunitaria 2008), e, in particolare, dell'allegato B, al fine di dare recepimento alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

La materia recata dalla direttiva 2008/98/CE è già stata oggetto di precedenti direttive quali, ad esempio, le direttive 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, riedite attraverso la direttiva 2006/12/CE, attualmente oggetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quarta (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati). Con il recepimento della direttiva 2008/98/CE il decreto all'esame interviene sulla parte quarta del predetto decreto legislativo.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

La produzione di rifiuti tende ad aumentare in Italia e all'interno dell'Unione europea. Il provvedimento all'esame nasce dall'esigenza di ottimizzare, nel complesso, le disposizioni della normativa sui rifiuti, senza peraltro modificare la struttura essenziale e le disposizioni principali.

Ciò che si propone non è una revisione radicale, ma piuttosto un miglioramento della normativa nazionale e un suo adeguamento alla normativa comunitaria. In primo luogo, occorre rivedere alcune definizioni contenute nella normativa italiana (ad esempio, definizione di rifiuto, distinzione tra recupero e smaltimento, ecc.), non sufficientemente chiare, che danno luogo a divergenze e incertezze nell'interpretazione delle disposizioni principali. Ciò ha creato notevoli



difficoltà per gli operatori economici e le autorità competenti. Complessivamente il provvedimento all'esame mira, anche attraverso un rafforzamento della gerarchia del trattamento dei rifiuti e l'introduzione di misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, a ridurre, in conformità alla strategia europea sulle risorse, gli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti e a controllarne, attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la tracciabilità al fine di prevenire la gestione illegale dei rifiuti.

Per tali motivi, si modificano e abrogano porzioni del decreto legislativo n. 152/2006 e della collegata normativa.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione. Sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa, degli adempimenti e dei procedimenti amministrativi.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Stante la particolarità del decreto legislativo, che costituisce attuazione di direttiva comunitaria, non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

## PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, rappresentandone anzi diretta ed inderogabile attuazione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima materia, posto che non è ancora trascorso il termine fissato per il recepimento della direttiva.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo oggetto, posto che non è ancora trascorso il termine fissato per il recepimento della direttiva.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo, posto che non è ancora trascorso il termine fissato per il recepimento della direttiva e che nessuno Stato membro risulta averla già attuata.

### PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore, impiegandosi allo scopo definizioni derivanti dalla direttiva o, appunto, dal linguaggio tecnico di settore. Sono riviste alcune definizioni contenute già nella normativa italiana (ad esempio, definizione di rifiuto, distinzione tra recupero e smaltimento, ecc.), non sufficientemente chiare, che hanno dato luogo a divergenze e incertezze nell'interpretazione delle disposizioni principali.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Si è verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto nel corpo del vigente d.lgs. n. 152/2006.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti, recando espressa menzione delle norme sostituite o abrogate.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non reca disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Viene di conseguenza modificata ampiamente la normativa vigente di cui al d.lgs. 152/2006.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Risulta attualmente aperta, su oggetto correlato ma con limiti diversi, la delega di carattere integrativo o correttivo di cui all'art. 12 della legge n. 69/2009, in scadenza il 30 giugno 2010.



7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Sono stati previsti, attesa la novità costituita dal recepimento della direttiva comunitaria, per l'adattamento dell'ordinamento interno, decreti interministeriali e ministeriali, anche di natura regolamentare, per l'attuazione del provvedimento, dei quali è stata verificata la congruenza dei termini previsti per la relativa adozione.

## RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo, in recepimento della direttiva 2008/98/CE, è volto a modificare la parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, attuando la relativa delega di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008).

La direttiva introduce significative novità volte a rafforzare i principi della precauzione e prevenzione nella gestione dei rifiuti, a massimizzare il riciclaggio/recupero ed a garantire che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti, a partire dalla raccolta, avvengano nel rispetto di rigorosi standard ambientali.

Le disposizioni della direttiva comunitaria, in conformità agli indirizzi della Strategia tematica per la prevenzione ed il riciclo, individuano le azioni che gli Stati membri dovranno attivare per far sì che l'Unione europea diventi una "società del riciclaggio".

L'attuazione del provvedimento in esame non comporta innovazioni al quadro delle competenze ed a quello organizzativo, sia statale che regionale, come definito dalla attuale parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006.

Ciò premesso, si prendono di seguito in considerazione le norme in merito alle quali può rivelarsi utile un chiarimento in ordine ai profili di ordine finanziario, posto che le rimanenti norme non recano contenuto innovativo in ordine ai medesimi profili.

L'articolo 1 del presente decreto sostituisce l'articolo 177 del d.lgs. n. 152 del 2006. Il comma 8 prevede che, ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministro dell'Ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA) senza nuovi o maggiori oneri. La norma riproduce il vigente comma 2-bis dell'art. 177, riformulandolo conformemente alla previsione di cui all'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 140/2009, che dispone che il Ministero si avvale, di regola, per i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'ISPRA.

L'articolo 2 del presente decreto modifica l'articolo 178 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Il nuovo testo della disposizione individua in primo luogo i principi (precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, "chi inquina paga") e i criteri (efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali) cui deve ispirarsi l'attività di gestione dei rifiuti.

L'articolo 3, introducendo il nuovo art. 178-bis, demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione delle modalità e dei criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto, attuando così l'articolo 8 della direttiva. In particolare, il comma 3 dell'articolo 178 prevede che, con decreto, sono fissati criteri e modalità di gestione dei rifiuti in ordine alla relativa responsabilità finanziaria posta a carico dei privati. Con riferimento al comma 4, che si indirizza ai produttori ed ai distributori dei prodotti, il testo è derivato dall'art. 14, comma 2, della direttiva 2008/98/CE.

**Il comma 5 prevede che dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'attività delle pubbliche amministrazioni ivi prevista è limitata alla mera regolazione.**

L'articolo 4 apporta le necessarie modifiche all'articolo 179 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Attuando l'articolo 4 della direttiva, il nuovo testo dell'articolo 179 stabilisce i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, individuando nell'ordine la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di altro tipo (ad esempio il recupero di energia), lo smaltimento.

Il comma 5 individua le modalità attraverso le quali le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti ai fini di una corretta gestione degli stessi. Si fa riferimento, in primo luogo, all'adozione di misure economiche e alla definizione di bandi di gara e lettere di invito che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di incentivare il mercato dei materiali medesimi, in attuazione di quanto già previsto dal d.lgs. n. 163/2006; in secondo luogo, all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Il comma 6 prevede che, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

Infine, il comma 7 prevede che al fine di realizzare le misure di cui al comma 5, le Pubbliche Amministrazioni promuovano l'analisi del ciclo di vita dei prodotti, gli eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del d.lgs. n. 195 del 2005, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.

Sotto il profilo finanziario, fissando i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, l'articolo prescrive che le pubbliche amministrazioni adottino iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, e individua in via meramente esemplificativa alcune modalità di raggiungimento degli scopi predetti.

Inoltre, al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata, sono esemplificate le misure che le pubbliche amministrazioni potranno realizzare e

promuovere nell'ambito delle competenze già loro attribuite dalla normativa vigente e con le risorse allo scopo disponibili. In particolare, il comma 5 dell'art. 179 dello schema ripropone sostanzialmente iniziative e misure già previste dal vigente art. 179, comma 1, e dal vigente art. 181, comma 1.

Il comma 6 rende esplicita la priorità delle misure per il riciclaggio, il recupero e il riutilizzo rispetto a quelle per il recupero sotto forma di energia, il tutto nell'invarianza delle diverse categorie di destinazione dei rifiuti già previste a legislazione vigente. La disposizione di cui al comma 6, che riguarda anche le pubbliche amministrazioni, riproduce testualmente il vigente art. 179, comma 2, del d.lgs. 152 del 2006.

Il comma 7 dell'art. 179, come modificato, ripropone sostanzialmente iniziative e misure già previste dal vigente art. 180 comma 1 e dall'art. 181 comma 2 nel testo vigente.

**Il comma 8 prevede che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste a carico delle pubbliche amministrazioni dai commi 5, 6 e 7, infatti, come si è detto, rientrano tra quelle già svolte dalle medesime a legislazione vigente.**

**L'articolo 5 modifica l'articolo 180 del d.lgs. n. 152 del 2006.**

Come peraltro evidenziato nei consideranda 7, 8 e 40 della Direttiva, l'adozione di misure di prevenzione della generazione dei rifiuti costituisce un obiettivo di primaria importanza nell'ambito della definizione di una nuova strategia relativa ai rifiuti. Tale indirizzo trova peraltro già conferma nell'art. 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) attualmente in vigore. L'importanza della prevenzione della generazione dei rifiuti si evince dall'art. 4 della Direttiva relativo alla gerarchia del trattamento dei rifiuti, che inserisce la prevenzione dei rifiuti al primo posto obbligando gli Stati membri di intraprendere - ancor prima dell'attività di riciclaggio - di dare priorità alla prevenzione dei rifiuti.

Con particolare riferimento al programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180 c. 2-5, tale modifica, introdotta anche su richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico, implementa gli artt. 29 e ss. della stessa Direttiva, i quali richiedono che gli Stati membri adottino tali programmi. La direttiva dedica infatti al tema in questione ben 5 norme a conferma dell'importanza che la prevenzione assume nell'ambito della gestione dei rifiuti. La gerarchia del trattamento dei rifiuti impone, infatti, agli Stati membri di intraprendere dapprima azioni volte a prevenire la generazione di rifiuti. La norma in questione si collega inoltre all'art. 199 lett. r). La funzione di programmazione ivi prevista non comporta ulteriori attività attuative da parte del Ministero dell'ambiente né oneri finanziari aggiuntivi per la finanza pubblica, consistendo nell'elaborazione di indicazioni, nella fissazione di obiettivi di prevenzione descrivendo le misure

di prevenzione esistenti e valutando l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato L o di altre misure adeguate, nonché nell'individuazione degli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti. Con specifico riferimento al comma 5, il testo richiama l'articolo 29, comma 5, della direttiva, che prevede che la Commissione crei un sistema per lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti ed elabora orientamenti per assistere gli Stati membri nella preparazione dei programmi; il Ministero dell'ambiente assicurerà la disponibilità delle relative informazioni nell'ambito dell'attuazione del d.lgs. 195/2005 in materia di accesso alle informazioni ambientali o attraverso l'utilizzo di spazi web istituzionali già operativi. Le amministrazioni provvedono all'attuazione delle previsioni dell'art. 180 con le risorse allo stato disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 introduce un nuovo articolo 180-bis nella parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, volto ad attuare il primo paragrafo dell'articolo 11 della direttiva, relativo al riutilizzo di prodotti e alla preparazione per il riutilizzo di rifiuti.

La disposizione così introdotta prevede che le pubbliche amministrazioni promuovano, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, sostanzialmente riproducendo quanto già previsto dagli artt. 179, 180 e 181 vigenti, per le misure che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale; si prevede una particolare attenzione al tema del riutilizzo così come imposto dalla direttiva comunitaria. Allo scopo, inoltre, le misure di cui all'art. 181 d.lgs. n. 152 del 2006 vigente sono ora integrate dalla previsione di misure logistiche ed educative, conformemente a quanto previsto in via esemplificativa dall'Al. A della direttiva, nonché dalla previsione del sostegno alla costituzione di reti di riutilizzo (lett. b), come previsto dalla direttiva all'art. 11, comma 1.

Lasciando alla discrezionalità delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, la scelta delle iniziative più adeguate a favorire lo scopo suddetto, la norma ne individua alcune in via esemplificativa (definizione di obiettivi quantitativi, adozione di criteri idonei in materia di procedure di evidenza pubblica, in attuazione di quanto già previsto dal d.lgs. n. 163/2006). La previsione di cui alla lettera b) (misure logistiche e sostegno alle reti per il riutilizzo), da intendersi come meramente esemplificativa e che può esaurirsi nella mera messa a disposizione di spazi informativi e nello svolgimento di iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi della legge n. 150/2000 si giustifica nella chiave dell'attuazione della direttiva, nella quale la presenza del settore pubblico si caratterizza come intervento per la promozione delle iniziative private e non più come intervento diretto.

L'attuazione del presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche e le pubbliche amministrazioni si avvarranno delle risorse allo scopo disponibili.

L'articolo 7 contiene modifiche all'articolo 181 del d.lgs. n. 152 del 2006, attuative degli articoli 10 e 11 della direttiva 2008/98/CE, la quale introduce importanti misure per realizzare e potenziare il sistema di gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alle operazioni del recupero, del riciclaggio e del riutilizzo degli stessi.

Al fine di orientare le amministrazioni al raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva comunitaria, si prevede la realizzazione della raccolta differenziata già disciplinata dalla normativa vigente all'articolo 205 del d.lgs. n. 152 del 2006. Tali obiettivi saranno realizzati, a norma del comma 5, con le dotazioni finanziarie già attribuite alle amministrazioni competenti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; si rileva inoltre che le attività previste nell'articolo in esame, oltre ad essere direttamente previste in sede di direttiva comunitaria, costituiscono aspetti operativi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, che trova copertura a tariffa ai sensi dell'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006.

L'articolo 9 introduce i nuovi articoli 182-bis e 182-ter, modifiche che hanno lo scopo di riaffermare i principi di autosufficienza e prossimità per lo svolgimento delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani non differenziati attraverso la realizzazione di una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi. Si tratta di obblighi che incombono ai gestori privati e non determinano oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.

Le ulteriori misure previste, potendo esaurirsi anche solamente in campagne di comunicazione istituzionale, possono essere adottate dalle amministrazioni avvalendosi delle risorse allo stato disponibili.

Infine, in riferimento ai rifiuti organici viene prescritto che gli enti territoriali adottino misure volte ad incoraggiare la raccolta separata dei rifiuti organici al fine del compostaggio e della digestione dei medesimi, il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale, nonché l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, limitandosi a fissare i criteri localizzativi e di gestione delle predette attività. In questa direzione, l'attuazione dei predetti principi comporta anzi notevoli benefici economici ed ambientali per il complessivo sistema di gestione dei rifiuti, attraverso la riduzione della movimentazione dei rifiuti e l'utilizzo dei metodi e delle migliori tecnologie.

L'articolo 15 apporta delle modifiche degli articoli 188, 189, 190 e 193, specificando che i nuovi testi di tali articoli entreranno in vigore a decorrere dal secondo mese successivo alla data di operatività del SISTRI, individuata al 13 luglio p.v.

Per quanto riguarda la necessità di assicurare la tracciabilità dei rifiuti, considerata dalla direttiva con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi, il testo predisposto tiene in conto e

conferma quanto già recentemente disposto con il recente decreto 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI.

In particolare per quanto concerne l'articolo 188, come si evince dalla modifica della rubrica, si definiscono le responsabilità nella gestione dei rifiuti imputandole non solo al produttore iniziale o altro detentore ma anche all'eventuale intermediario, commerciante, ente o impresa che effettui le operazioni di trattamento dei rifiuti, o in ultima analisi ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti. La responsabilità permane comunque in capo al produttore iniziale o al detentore che trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare ad un altro soggetto, fino al termine delle operazioni di trattamento. Questo fa sì che qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti al SISTRI, essi limiteranno, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato, la loro responsabilità alla rispettiva sfera di competenza così come stabilita dallo stesso sistema di tracciabilità. Nei commi da 3 a 5 si effettua una riformulazione delle norme sulla base delle modifiche legislative intervenute e al comma 6 si specifica che i costi della gestione dei rifiuti gravano alternativamente sul produttore iniziale o sui detentori degli stessi. La formulazione impiegata coincide con quella di cui all'art. 14 della direttiva 2008/98.

Sono introdotti dopo l'articolo 188 due articoli aggiuntivi volti a coordinare la normativa con l'entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009. In particolare nell'articolo 188-bis si delinea l'alternatività tra l'adesione al sistema di controllo realizzato con il SISTRI o quello previsto dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in tema di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione.

Per quanto riguarda l'articolo 188-ter si delineano due categorie di soggetti, quelli che devono obbligatoriamente aderire al SISTRI e quelli che lo possono fare su base volontaria. Si dispone un obbligo generale di adesione al SISTRI per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani localizzati nel territorio campano. Si introduce, inoltre, la possibilità con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di estendere l'obbligo di iscrizione al SISTRI a soggetti per i quali è, allo stato, prevista l'adesione su base volontaria. Si rimanda ancora ad una successiva decretazione ministeriale per l'individuazione dei criteri e delle condizioni per l'applicazione del SISTRI alle procedure concernenti le spedizioni di rifiuti in attuazione del Regolamento comunitario 1013/2006.

Si procede, quindi, ad un coordinamento dell'articolo 189, relativo al catasto dei rifiuti, con il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e con la creazione dell'Istituto superiore per la protezione e

la ricerca (ISPRA), presso il quale è prevista l'operatività della sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

Si prevedono poi obblighi di comunicazione annuale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per tutti i comuni, i consorzi e le comunità montane ad eccezione dei comuni della regione Campania, che, dovendo aderire obbligatoriamente al SISTRI, devono effettuare tali comunicazioni tramite interconnessione diretta al catasto. Si prevede, infine, in caso di inadempimento di tali obblighi di comunicazione, una procedura in capo alla provincia territorialmente competente. Tale procedura consta di una previa diffida ad adempiere rivolta all'ente inadempiente e qualora permanga l'inerzia di quest'ultimo, trascorsi trenta giorni, si procede alla nomina di un Commissario *ad acta* con spese a carico dello stesso ente che non ha effettuato le comunicazioni previste. All'ISPRA viene affidato il compito di elaborare annualmente i dati e assicurarne la pubblicità. Con particolare riferimento alle previsioni del comma 4, si precisa che l'interconnessione tra i due sistemi informatici, entrambi già in funzione, corrisponde a quella già prevista dalla normativa vigente relativamente ai dati MUD. Il Catasto telematico, infatti, è basato proprio su tale interconnessione, che prevede uno scambio di dati tra UnionCamere, l'Albo Gestori Ambientali, ISPRA e le ARPA, e non determina quindi ulteriori oneri per le finanze pubbliche. In riferimento al comma 7, si precisa che l'attività di elaborazione dati e relativa pubblicità verrà attuata nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sotto il profilo finanziario, in linea generale sul sistema SISTRI si precisa quanto segue. Il settore dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, è caratterizzato, come noto, da diffusi fenomeni di illegalità che risultano difficili da contrastare. Il vigente sistema cartaceo di rilevazione dei dati non consente di evidenziare con certezza la movimentazione dei rifiuti da quando sono prodotti a quando vengono smaltiti. Non si dispone, di conseguenza, di informazioni attendibili che consentano di far conoscere la quantità e la qualità dei rifiuti presenti nelle discariche autorizzate, né dell'entità dei rifiuti che continuano ad essere depositati. Quello della lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali rappresenta una priorità del Governo per contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti, per fare chiarezza ed, in particolare, per mettere ordine ad un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare, tra l'altro, i compiti affidati alle autorità di controllo.

Con il progetto SISTRI, da un sistema cartaceo si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall'altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento



finale, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza nonché di una gestione dei rifiuti basata sulla prevenzione dell'illegalità.

L'iniziativa si inserisce anche nell'ambito dell'azione di politica economica che da tempo lo Stato sta cercando di portare avanti tesa a semplificare la normativa esistente, a rendere più efficienti i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione, a ridurre gli oneri burocratici gravanti sulle imprese. I vantaggi per lo Stato sono quindi molteplici in termini di: tutela ambientale, salute dei cittadini, legalità, trasparenza, efficienza, modernizzazione e semplificazione normativa.

Il SISTRI è stato istituito dalla Legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 1116) che stabiliva, individuando una misura di carattere economico, la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti in relazione alla sicurezza nazionale ed alla prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata. Con il successivo D.Lgs. 4/2008 (art. 2, comma 4) veniva stabilito l'obbligo, senza "alcun onere per lo Stato" ; per alcune categorie di soggetti, di installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti, obbligo che si aggiungeva al *Formulario di Identificazione dei Rifiuti*, al *Registro di Carico/Scarico* e al *Mud*, avendo solo previsto il legislatore la loro realizzazione in formato elettronico.

Da ultimo, con l'art. 14-bis del d.l. n. 78/2009, convertito dalla l. n. 102/2009, è stata affidata al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la realizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, che sostituisce il *Formulario di identificazione*, il *Registro di carico e scarico* e il *Mud*, attraverso la predisposizione di uno o più decreti, per definire tempi e modalità di attuazione, data di operatività del sistema, informazioni da fornire, modalità di fornitura ed aggiornamento dei dati, modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, modalità di elaborazione dei dati.

Con il decreto del Ministro dell'ambiente del 17 dicembre 2009 sono stati definiti gli aspetti di cui all'art. 14-bis citato, ivi compresa l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati, con i quali è integralmente finanziato il funzionamento del sistema di tracciabilità.

Come detto, il Sistema (informatico) introdotto sostituisce quello vigente, imperniato su tre documenti cartacei: *Formulario di Identificazione dei Rifiuti*, *Registro di Carico e Scarico*, *MUD - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale*. Oltre ad una netta riduzione degli adempimenti, il nuovo Sistema riduce le informazioni richieste, limitandole alle sole previste dalla normativa comunitaria.

In merito agli oneri derivanti dal SISTRI, si segnala conclusivamente che, al di là della misura economica prevista nella Legge Finanziaria 2007, pari ad € 5.000.000,00, il Sistema non determinerà

alcun onere per lo Stato - né, del resto, avrebbe potuto comportarlo vista la previsione contenuta nell'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 4/2008 -, giacché lo stesso SISTRI si autofinanzia con i contributi posti a carico degli utenti (produttori, intermediari, consorzi, trasportatori, smaltitori e riciclatori), anche per la parte relativa alla tecnologia elettronica utilizzata (Token USB, Black Box e video sorveglianza) ed al centro elettronico del Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

Al comma 6-bis dell'art. 188-ter, in relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si prevede che le procedure e le modalità con le quali il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'Economia e delle Finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto. **La disposizione non comporta nuovi interventi implementativi del sistema, essendo intesa meramente a consentire l'introduzione di misure semplificative volte ad esempio ad adeguare le procedure di comunicazione dati, di modalità e di termini e periodicità differenziate dell'inserimento dei dati e di condivisione dei medesimi in relazione al sistema SISTRI in relazione alle esigenze della difesa e della sicurezza militare dello Stato, della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del soccorso pubblico e della difesa civile, e non comporta perciò oneri nuovi o aggiuntivi per le finanze pubbliche.**

Con particolare riferimento alle previsioni dell'art. 189, in relazione al comma 4 e al comma 7, si precisa che l'interconnessione tra i due sistemi informatici (il SISTRI e il sistema di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 - SITRA), entrambi già in funzione, corrisponde a quella già prevista dalla normativa vigente relativamente ai dati MUD. Il Catasto telematico, infatti, è basato proprio su tale interconnessione, che prevede uno scambio di dati tra UnionCamere, l'Albo Gestori Ambientali, ISPRA e le ARPA, e non determina quindi ulteriori oneri per le finanze pubbliche. L'attività di elaborazione dati e relativa pubblicità verrà attuata nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto già compendiate nelle attività operative ordinariamente svolte, ivi compresa la partecipazione di ISPRA, riproducendosi le previsioni di cui al vigente art. 189, commi 2 e 6 del d.lgs. n. 152 del 2006.

L'articolo 16 apporta modifiche all'articolo 194 del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di spedizioni transfrontaliere, aggiornando i riferimenti alla normativa comunitaria e prevedendo che le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano siano iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212.

Il comma 4 demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del Regolamento (CE) 14 giugno 2006, n. 1013 la disciplina dei criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, delle spese amministrative poste a carico dei notificatori e delle specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Si prevedono inoltre alcune definizioni valevoli ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 14 giugno 2006, n. 1013 e infine si stabilisce che le regioni e le province autonome comunichino le informazioni di cui all'articolo 56 del Regolamento (CE) 14 giugno 2006, n. 1013 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340.

L'articolo 18 modifica l'articolo 197 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale disciplina le competenze delle Province. In primo luogo, il nuovo testo specifica, al quinto comma, che le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale. In secondo luogo, viene inserito un nuovo comma 5-bis il quale prevede che le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di loro competenza, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Con particolare riferimento alla previsione di cui al comma 5, si precisa che, pur essendo stato introdotto un ampliamento dell'ambito soggettivo ed oggettivo dei controlli periodici ivi contemplati, non vi è un obbligo di proporzionale incremento degli stessi controlli, che ben potranno, numericamente, non aumentare in cifra assoluta. Si rileva, inoltre, che i medesimi controlli restano finanziati con copertura a tariffa in quanto, con l'art. 19 del d.lgs. n. 504 del 1992, è stato istituito un tributo annuale a favore delle Province parametrato sulla tassa/tariffa rifiuti destinato, tra l'altro, alla copertura dei predetti costi.

L'articolo 19 modifica l'articolo 199 del d.lgs. n. 152 del 2006, in materia di Piani regionali, attuando gli articoli 28 e seguenti della direttiva.

Con particolare riferimento alle lettere q) ed r) del comma 4, si precisa che alle programmazioni ivi contemplate può procedersi nell'ambito delle risorse all'uso finalizzate dalle rispettive amministrazioni. Dall'attuazione dell'articolo 199, ai sensi del comma 13, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa in merito che, fatta salva l'introduzione delle previsioni direttamente disposte dall'art. 28 della direttiva 2008/98 e

riportate *sub* art. 199, ai commi 1, 2, 3, lett. a)-e) ed o)-r) nonché 4, 11 e 12 dello schema, le restanti previsioni dello schema di decreto riproducono testualmente il testo del già vigente art. 199, mutandone semplicemente la dislocazione.

L'articolo 21 reca modifiche all'articolo 208 del d.lgs. n. 152 del 2006. In merito, si precisa nuovamente che l'interconnessione tra i due sistemi informatici menzionati, entrambi già in funzione, corrisponde a quella già prevista dalla normativa vigente relativamente ai dati MUD. Il Catasto telematico, infatti, è basato proprio su tale interconnessione, che prevede un flusso informatico di dati tra UnionCamere, l'Albo Gestori Ambientali, ISPRA e le ARPA, e non determina quindi ulteriori oneri per le finanze pubbliche.

L'articolo 22 reca le necessarie modifiche all'articolo 209 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale disciplina il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale, eliminando riferimenti non più attuali e aggiornando i rinvii alla normativa comunitaria in materia di certificazioni. L'attività di ISPRA ai sensi del comma 7 è svolta nell'ambito delle competenze operative già proprie dell'Istituto, restando limitata ad operazioni di data entry e di tenuta di un archivio informatico.

L'articolo 23 apporta modifiche testuali all'articolo 211 del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione, sostituendo il riferimento all'Albo nazionale dei gestori ambientali con il riferimento all'ISPRA. L'attività di ISPRA ai sensi del comma 5 è svolta nell'ambito delle competenze operative già proprie dell'Istituto, restando limitata ad operazioni di data entry e di tenuta di un archivio informatico.

Con l'articolo 24 viene parzialmente modificato l'articolo 212 al fine di chiarire le modalità operative dell'Albo nazionale gestori ambientali. E' altresì prevista una disposizione transitoria concernente la composizione del Comitato nazionale dell'Albo, e viene modificata, unicamente sotto il profilo qualitativo, la relativa composizione a regime sostituendo due rappresentanti sindacali con due rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, lasciando immutato il numero complessivo dei componenti. Si prevede al comma 2 la nomina di componenti supplenti per ogni effettivo. Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche in quanto il compenso dei membri del Comitato consta di una parte fissa e di una variabile ("gettone di presenza"). Solo il "gettone di presenza" è corrisposto al componente supplente in ragione del numero delle sue partecipazioni sostitutive, nulla spettando al medesimo in ragione della mera nomina.

In particolare, l'art. 212 regola l'attività dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi e pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti; si implementa con disposizioni di raccordo sia il sistema di tracciabilità di rifiuti di cui all'articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, sia la consistenza delle

garanzie finanziarie che devono essere prestate dalle imprese che svolgono per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, nonché delle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto. In particolare, rispetto alla versione vigente dell'art. 212, comma 9, le specificazioni di cui alle vigenti lettere a) e b) sono state eliminate: ciò, da un lato (lettera a), perché il nuovo testo del comma 5 del medesimo art. 212 non prevede più l'obbligo dell'iscrizione all'Albo per la gestione degli impianti di titolarità di terzi e degli impianti mobili - in quanto tale iscrizione è stata ritenuta una duplicazione dell'autorizzazione di cui agli articoli 208 e seguenti -, e dall'altro (lettera b), perché il comma 11 del nuovo testo dell'art. 212 già dispone che le garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Regione da parte delle imprese che si iscrivono all'Albo per l'attività di bonifica dei siti debbano essere prestate per ogni intervento di bonifica. Infine, viene disciplinata l'attività delle imprese e degli operatori logistici a cui sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

L'articolo conferma inoltre, semplicemente dislocandola in un diverso comma dell'articolo 212, l'identica previsione già contenuta nel vigente articolo 212 del d.lgs. n. 152/2006 in tema di Albo nazionale gestori. Si specifica inoltre che le somme di cui all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell'Ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

Ai sensi del comma 18, i compensi dei componenti del Comitato sono determinati con le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, adottato ex art. 17, comma 3, legge 400/1988 (recante regolamento dell'Albo nazionale gestori rifiuti), il quale dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente siano fissate le indennità dei componenti del Comitato Nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo.

Gli articoli 25 e 26, nel modificare rispettivamente gli articoli 213 e 214 del d.lgs. n. 152 del 2006, apportano necessarie precisazioni in tema di procedure semplificate ed oneri relativi in capo alle imprese. In particolare, si precisano i requisiti che legittimano il ricorso alle procedure semplificate al fine di favorire lo snellimento dei procedimenti autorizzatori senza recare pregiudizio al perseguimento delle finalità di tutela ambientale, ricorrendo quindi, ad esempio, alle migliori tecniche disponibili in tema di auto smaltimento di rifiuti. A tale scopo, inoltre si prevedono oneri informativi di competenza delle Province al fine di implementare e rendere efficace il Catasto telematico dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto. In particolare, la competenza a ricevere i versamenti di cui al comma 4 è di nuovo affidata alle Province, dopo che

l'innovazione di cui al d.lgs. 152 del 2006, testo originario, non aveva mai trovato concreta applicazione. Le attività di cui ai commi 8 e 9 sono svolte dalle amministrazioni ivi contemplate con le risorse allo stato disponibili, non presentando caratteri innovativi rispetto al funzionamento a regime del catasto telematico e del catasto dei rifiuti. L'attività di ISPRA ai sensi del comma 9 è svolta nell'ambito delle competenze operative già proprie dell'Istituto, restando limitata ad operazioni di data entry e di tenuta di un archivio informatico.

Gli articoli 27 e 28, nel modificare rispettivamente gli articoli 215 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, recano ulteriori disposizioni in tema di recupero dei rifiuti e stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non e pericolosi, localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate dal decreto. Sono confermate le competenze in capo alla Provincia, con la sola introduzione del riferimento alle migliori tecniche disponibili.

L'articolo 29 introduce due nuove disposizioni nella parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. In primo luogo si inserisce un'apposita disposizione (articolo 216-bis) in tema di oli usati, disciplinandone la gestione, la quale deve privilegiare in via prioritaria la rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti, nonché le operazioni di spedizione o di transito nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1013/2006. In secondo luogo si prevede, al nuovo articolo 216-ter, una serie di obblighi di comunicazione e di relazione alla Commissione europea in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali obblighi sono adempiuti senza maggiori oneri per le pubbliche amministrazioni, atteso che il formato della comunicazione è predisposto e messo a disposizione da parte della Commissione europea.

L'articolo 32, nell'introdurre gli articoli 260-bis e 260-ter nel d.lgs. n. 152 del 2006, nell'ambito della generale disciplina del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, introduce diverse sanzioni, a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi, a carico dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 189 commi 3 e 6 che omettono l'iscrizione al SISTRI così come previsto di cui dal decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, ed al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009. Analogamente, sono previste pene detentive per i trasportatori di rifiuti che utilizzano autoveicoli non iscritti al sistema di tracciabilità.

Sanzioni amministrative sono altresì introdotte a carico di chiunque ometta di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo della tracciabilità di rifiuti.

Si prevede inoltre l'applicazione della fattispecie relativa al falso ideologico commessa dal privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 c.p., a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti fornisce false

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Trattamento analogo è previsto per il trasportatore che in caso di rifiuti pericolosi ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Si applicano le ipotesi relative alla falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati ed autorizzazioni amministrative o alternativamente quella relativa alla falsità materiale commessa dal privato qualora il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti utilizzi una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Sanzioni rigorose sono anche previste per l'omesso o ritardato pagamento del contributo annuale previsto dalla normativa sul SISTRI.

Riguardo all'autorità competente per l'accertamento delle violazioni nell'irrogazione delle sanzioni, in linea generale si evidenzia che l'art. 262, comma 1 del D.Lgs. 152 del 2006 dispone che l'autorità competente per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del decreto medesimo è la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, mentre per la sospensione ai sensi dell'art. 260-bis, comma 6 l'autorità competente viene individuata espressamente nel Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

Con specifico riferimento al medesimo comma 6 dell'art. 260-bis, in esso si prevede che, in sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al SISTRI, si tiene conto dei casi di mancato pagamento. In caso di mancato raggiungimento degli "obiettivi economici" legati al contributo SISTRI per un determinato anno, si procederà dunque, come previsto dalla normativa, alla rideterminazione del contributo (art. 260-bis, comma 6). Quindi, parte degli introiti dell'anno successivo derivanti dal contributo "rideterminato" serviranno a ripianare i "mancati introiti" dell'anno precedente; tale clausola è prevista dal contratto stipulato dal concessionario e dal Ministero, che è sottoposto a segreto di Stato.

In merito, peraltro, l'organizzazione stessa del Sistema di controllo renderà possibile una strettissima vigilanza ed un efficace funzionamento del sistema sanzionatorio in modo da assicurare il puntuale ed effettivo pagamento dei contributi richiesti agli associati.

Viene infine introdotto il fermo amministrativo per i mezzi utilizzati per trasportare rifiuti in violazione delle norme vigenti, nonché specifiche sanzioni interdittive per le persone giuridiche ed altre misure cautelari reali sempre nei confronti di quest'ultime.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* Il Ragioniere Generale dello Stato  
*[Handwritten signature]*



## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti che abroga alcune precedenti direttive;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2008) e in particolare l'articolo 1, recante Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisito il parere della Conferenza unificata in data .....

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data .....

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro della difesa, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico;

E m a n a  
il seguente decreto legislativo:

### **Articolo 1**

**(Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

L'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

“Articolo 177

(Campo di applicazione e finalità)

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della Direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi precedenti, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317.

7. Le Regioni e le Province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.

8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro può avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA) senza nuovi o maggiori oneri."

## **Articolo 2**

### **(Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

1. L'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Articolo 178

(Principi)

1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali."

## **Articolo 3**

### **(Responsabilità estesa del produttore)**

1. Dopo l'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 178-bis

(Responsabilità estesa del produttore)

1. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati, previa consultazione delle parti interessate, con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare aventi natura regolamentare le modalità e i criteri di introduzione

della responsabilità estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo;

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 possono essere adottati con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, le modalità e i criteri:

a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto. I decreti della presente lettera sono adottati di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile;

c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali;

d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità con i criteri di cui agli articoli 177 e 179;

e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.

3. La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.

4. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresì che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore del prodotto partecipi parzialmente, il distributore del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura di tali costi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

#### **Articolo 4**

**(Modifiche all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

1. L'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Articolo 179

(Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia del trattamento dei rifiuti:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento.

2. La gerarchia del trattamento dei rifiuti stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, in applicazione del principio di precauzione e sostenibilità, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente

a) valutando, in particolare,

- le emissioni prevedibili;

- il grado di protezione delle risorse naturali e del loro uso efficiente;

- l'energia impiegata e ricavata;

- l'accumulo di contaminanti nei prodotti, nei rifiuti destinati al recupero oppure nei prodotti recuperati;

b) tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

3. In via eccezionale, può essere necessario discostarsi, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, in applicazione del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad un'analisi in relazione agli impatti complessivi:

a) ambientali e sanitari della produzione e della gestione, in termini di ciclo di vita, di tali rifiuti;

b) sociali ed economici, ivi compresi la fattibilità tecnica e la praticabilità economica

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro della Salute possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi precedenti, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.

5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:

a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;

b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.

d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

7. Le Pubbliche Amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del d.lgs. 195/2005, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.

8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

## Articolo 5

### (Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole "certificazione ambientale," sono inserite le parole "utilizzo delle migliori tecniche disponibili,";

b) al comma 1, lettera b), le parole "gare d'appalto" sono sostituite dalle parole "bandi di gara o lettere d'invito";

c) al comma 1, lettera c), sono soppresse le parole ", con effetti migliorativi,";

d) al comma 1, la lettera d) è soppressa;

e) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"2. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare adotta, a norma degli articoli 177, 178 e 179, un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni affinché tali programmi siano integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.

3. I programmi di cui al comma precedente fissano gli obiettivi di prevenzione. Il ministero descrive le misure di prevenzione esistenti e valuta l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato L o di altre misure adeguate.

4. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare individua gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure di prevenzione e può stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi.

5. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare assicura la disponibilità di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora orientamenti per assistere le regioni nella preparazione dei programmi.

6. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

#### **Articolo 6**

##### **(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo di rifiuti)**

1. Dopo l'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente:

##### **"Articolo 180-bis**

##### **(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti)**

1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

a) uso di strumenti economici;

b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;

c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b) e 69 del medesimo decreto;

d) definizione di obiettivi quantitativi;

e) misure educative.

2. Con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto.

3. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

#### **Articolo 7**

##### **(Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

1. L'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

##### **"Articolo 181**

##### **(Riciclaggio e recupero dei rifiuti)**

1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella

misura in cui tali flussi di rifiuti sono assimilabili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso.

1-bis. Nelle more della definizione, da parte della Commissione europea, delle modalità di attuazione e di calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, tali modalità sono definite con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

2. Con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in conformità ai criteri di priorità di cui all'articolo 179 e alle modalità di cui all'articolo 177, comma 4. nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata dei rifiuti.

3. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

4. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.

5. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

#### **Articolo 8**

##### **(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

1. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole " e di recupero" sono inserite le parole "e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.";

c) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti commi:

"4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

5. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.";

d) i commi 6 e 7 sono soppressi.

#### **Articolo 9.**

##### **(Principi di autosufficienza e prossimità. Rifiuti organici)**

1. Dopo l'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono inseriti i seguenti:

"Articolo 182-bis

(Principi di autosufficienza e prossimità)

1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

2. Sulla base di una motivata richiesta delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti. Può essere altresì limitato, con le modalità di cui al periodo precedente, l'invio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel Regolamento CE n. 1013/2006.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati alla Commissione Europea.

#### Articolo 182-ter

##### (Rifiuti organici)

1. Le Regioni le Province autonome, i Comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte ad incoraggiare: a) la raccolta separata dei rifiuti organici al fine del compostaggio e della digestione dei medesimi; b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale; c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente."

#### Articolo 10

##### (Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

##### "Articolo 183

##### (Definizioni)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002;



e) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

e-bis): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

f) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

g) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

h) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

i) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

l) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

m) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla successiva lettera "bb" del presente comma, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

n) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

o) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

p) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

q) "trattamento" operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

r) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

s) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

t) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

u) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.

v) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

z) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 850 e successive modificazioni devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

aa) "combustibile da rifiuti (CDR)": il combustibile prodotto da rifiuti avente caratteristiche individuate delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile da rifiuti, è classificato come rifiuto speciale;

aa-bis) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale.

bb) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

cc) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;

cc-bis) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole;

dd) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b);

ee) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ff) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a);

gg) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera ll), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

hh) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ii) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 2, comma 1, lett. o). decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

ll) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada."

## Articolo 11

### (Modifiche all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 3, lettera a), dopo la parola "agro-industriali", sono aggiunte le parole ", ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.";
  - b) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis";
  - c) al comma 3, le lettere i), l) ed m) sono abrogate;
  - d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte Quarta del presente decreto";
  - e) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183 del presente decreto";
  - f) dopo il comma 5 bis, sono aggiunti i seguenti commi: "5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.  
5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'art. 193 del presente decreto e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 del presente decreto."

## Articolo 12

### (Sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto)

1. Dopo l'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono inseriti i seguenti:

"Articolo 184-bis

(Sottoprodotto)

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
  - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché una sostanza o un oggetto specifico sia considerato sottoprodotto e non rifiuto. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità con quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

#### Articolo 184-ter

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
  - b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
  - c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  - d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità con quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis lett. b) della legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino al 31 dicembre 2010.
4. Ai decreti di cui al comma 2 si applica la procedura di notifica stabilita dalla direttiva 93/34/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998.
5. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 209 del 2003, dal decreto legislativo 151 del 2005 e dal decreto legislativo 188 del 2008 ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
6. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto."

#### Articolo 13

(Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Articolo 185

(Esclusioni dall'ambito di applicazione)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
  - b) il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di

energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative sanitarie comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della Decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, sono da valutarsi ai sensi degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter."

#### **Articolo 14**

**(Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

1. L'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

##### **"Articolo 187**

**(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)**

1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 a condizione che:

a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4 e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli artt. 208, 209 e 211;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'art. 183, comma 1 lettera ii).

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4."

#### **Articolo 15**

**(Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono sostituiti come di seguito riportati ed entrano in vigore a decorrere dal secondo mese successivo alla data di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 14-bis del decreto legge n.78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge

102 del 2009, come individuata all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009:

a) l'articolo 188 è sostituito come segue:

*" Articolo 188*

*(Responsabilità della gestione dei rifiuti)*

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.
2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2 lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.
3. La responsabilità dei soggetti che, ai sensi dell'art. 212 comma 8 del presente decreto, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:
  - a) in caso di conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta comunali ed intercomunali o a piattaforme private, autorizzati per le operazioni di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) ai sensi degli articoli 208, 213 o 216 del presente decreto, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione o contratto;
  - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.
4. Nel caso di conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta comunali ed intercomunali o a piattaforme private, autorizzati per le operazioni di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) ai sensi degli articoli 208, 213 o 216 del presente decreto, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione o contratto, è esclusa la responsabilità del produttore iniziale per l'esecuzione di un'operazione completa di recupero o smaltimento.
5. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.
6. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti."

b) dopo l'articolo 188 sono introdotti i seguenti articoli 188-bis e 188-ter:

*" Articolo 188-bis*

*(Controllo della tracciabilità dei rifiuti)*

1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.
2. A tal fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:
  - a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3



agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009; oppure

b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.

3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al precedente comma 2, lett. a) non adempie agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti e sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta.

4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al precedente comma 2, lett. a), deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193.

#### Articolo 188-ter

##### (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI))

1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a):

a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;

c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;

d) i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;

e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;

f) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale;

g) in caso di trasporto marittimo o ferroviario, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:

a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;

b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8;

c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;

d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);

e) i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.

3. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.



4. Con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere esteso l'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie di soggetti di cui al comma 2, nonché ai soggetti di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al Regolamento 1013/2006, e successive modifiche. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero.

6. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.

*6-bis.* In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'Economia e delle Finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

c) L'articolo 189 è sostituito come segue:

"Articolo 189  
(Catasto dei rifiuti)

1. Il Catasto dei rifiuti, istituito dall'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente.

2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e delle informazioni di cui al comma 3, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti.

3. I comuni o loro consorzi e le comunità montane comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;

c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;

e) i dati relativi alla raccolta differenziata;

f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai comuni della Regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). Le informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono trasmesse all'ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA). Le attività di cui al presente comma sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione per le informazioni di cui alla lettera d), non si applicano altresì ai comuni di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. e) che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a).

6. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 la provincia territorialmente competente, previa diffida con intimazione a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, in caso di perdurante inerzia, nomina un Commissario ad acta incaricato di provvedere ai predetti oneri informativi, con spese della procedura a carico dell'ente inadempiente e diritto di rivalsa sulle pretese creditorie derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti.

7. Le Sezioni regionali e provinciali del Catasto, provvedono all'elaborazione dei dati di cui al comma 3 e all'articolo 188-ter, commi 1 e 2, ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati e ne assicura la pubblicità. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2."

d) L'articolo 190 è sostituito come segue:

#### "Articolo 190

##### (Registri di carico e scarico)

1. I soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione e, integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.

5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico è quella di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 8.

7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: "in litri" la congiunzione: "e" è sostituita dalla disgiunzione: "o".

8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi."

e) L'articolo 193 è sostituito dal seguente:

**"Articolo 193  
(Trasporto dei rifiuti)**

1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area Movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.

5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla Regione Campania di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.

7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dalla Scheda SISTRI - Area Movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area Movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.

10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccogliitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l'impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area Movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà

obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179.

13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 giugno 2009, n. 554."

#### **Articolo 16**

**(Modifiche all'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

1. L'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

#### **"Articolo 194**

**(Spedizioni transfrontaliere)**

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del Regolamento (CE) 14 giugno 2006, n. 1013 e dal decreto di cui al comma 4

2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del Regolamento (CE) 14 giugno 2006, n. 1013 gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 del predetto regolamento.

3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 del medesimo articolo 212.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del Regolamento (CE) 14 giugno 2006, n. 1013 sono disciplinati:

a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;

b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 29, del regolamento;

c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2.

5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale 3 settembre 1998, n. 370.

6. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 14 giugno 2006, n. 1013:

a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;

b) l'autorità di transito è il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;

c) corrispondente è il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

7. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 56 del Regolamento (CE) 14 giugno 2006, n. 1013 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340."



## Articolo 17

### (Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), dopo la parola "rifiuti", sono soppresse le parole da "nonché" a "movimentazione";

b) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"b-bis): la definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 215 e 216;

b-ter) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le attività di recupero energetico dei rifiuti;";

c) al comma 1, lettera h), le parole "delle tipologie" sono soppresse;

d) al comma 1, alle lettere m), n), o) ed r), le parole "Conferenza Stato-Regioni" sono sostituite dalle parole "Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

e) al comma 2, lettera e), le parole da "ai fini della raccolta" a "urbani" sono sostituite dalle parole "ai fini della raccolta e della gestione, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani";

f) al comma 2, le lettere da f) a s-bis) sono sostituite dalle seguenti:

"f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

g) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;

h) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti;

i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;

l) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 190 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;

m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);

n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;

o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del Decreto legislativo 217 del 2006, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;

p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;

q) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da Università o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata.

r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di forme di semplificazione degli

adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina;

s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti

t) predisposizione di linee guida per l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti, anche in conformità a quanto disciplinato in materia dalla direttiva 2008/12/Ce e sue modificazioni;

u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211;

v) predisposizione di linee guida per l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D della parte quarta del presente decreto.”;

g) al comma 3, le parole “Conferenza Stato-Regioni” sono sostituite dalle parole “Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

#### **Articolo 18**

**(Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

1. All'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo le parole “Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici” sono aggiunte le parole “gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale,”;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: “5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).”

#### **Articolo 19**

**(Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

1. L'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

“Articolo 199

(Piani regionali)

1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m) ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. A tale scopo, entro trenta giorni dalla conclusione della fase istruttoria e dall'adozione del piano la regione provvede alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente l'indicazione del responsabile del procedimento e degli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere osservazioni. Tali forme di pubblicità sostituiscono le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di tale annuncio, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni al responsabile del procedimento, che ne cura l'inoltro agli organi competenti ai fini di un loro esame entro i successivi trenta giorni. All'esito di tale esame, il piano è approvato definitivamente e la relativa decisione è messa a disposizione del pubblico presso gli uffici sopra indicati. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla



partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.

2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

- a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;
- b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e grandi impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;
- c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti per i rifiuti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;
- d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
- e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
- f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);
- g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
- h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;
- i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
- l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);
- m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;
- n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
- o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;
- p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;
- q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.

4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:

- a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
- b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
- c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

- a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
- c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
- d) la stima degli oneri finanziari;
- e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.

9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattività nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.

10. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.

11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare l'adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione Europea.

12. Le regioni e le province autonome assicurano la pubblicazione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo, anche attraverso l'inserimento degli stessi sul sito WEB della regione o della provincia autonoma.

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Articolo 20

(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 201, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "commercializzazione," è inserita la parola "recupero".

## Articolo 21

(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole da "cui partecipano" a "nel corso della conferenza," sono sostituite dalle parole: "Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e la relativa delibera di adozione deve fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza";

b) al comma 4, lettera b), le parole "con le esigenze ambientali e territoriali" sono sostituite dalle parole "con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4";

c) al comma 10, prima delle parole "Ove l'autorità", sono aggiunte le parole "Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente,";

d) al comma 11, lettera a), le parole "da smaltire o da recuperare" sono sostituite dalle parole "che possono essere trattati";

e) al comma 11, lettera b), prima della parole "I requisiti tecnici", sono inserite le parole "Per ciascun tipo di operazione autorizzata," e alle parole "ed alla" sono sostituite le parole "e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della";

f) al comma 11, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) Le misure precauzionali e di sicurezza da adottare,";

g) al comma 11, lettera d), le parole "da autorizzare" sono sostituite dalla parola "autorizzato";

h) al comma 11, lettera e), le parole "di trattamento e di recupero" sono sostituite dalle parole "da utilizzare per ciascun tipo di operazione";

i) al comma 11, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie,";

l) al comma 11, lettera g) sono soppresse le parole "A tal fine,";

m) Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma: "11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il concenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica,";

n) al comma 12, dopo la parola "disponibili", sono aggiunte le parole "e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990,";

o) al comma 14, la parola "194" è sostituita dalle parole "193, comma 1,";

p) al comma 15, le parole "ad esclusione della" sono sostituite dalle parole "ed esclusi i casi in cui si provveda alla";

q) il comma 17 è sostituito dal seguente: "17. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) ragione sociale;

b) sede legale dell'impresa autorizzata;

c) sede dell'impianto autorizzato;

d) attività di gestione autorizzata;

- e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
- f) quantità autorizzate;
- g) scadenza dell'autorizzazione.”;
- r) il comma 18 è sostituito dal seguente: “18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.”;
- s) il comma 19 è sostituito dal seguente: “19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.”;
- t) il comma 20 è soppresso.

#### **Articolo 22**

##### **(Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

1. All'articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001 possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”;
  - b) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Resta ferma l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del medesimo”;
  - c) al comma 7, le parole “all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1,” sono sostituite dalle parole “all'ISPRA” e le parole “212, comma 23,” sono sostituite dalle parole “208, comma 17”.

#### **Articolo 23**

##### **(Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

1. All'articolo 211 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 4 la parola “Ministro” è sostituita dalla parola “Ministero”;
  - b) al comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1,” sono sostituite dalle parole “all'ISPRA” e le parole “212, comma 23,” sono sostituite dalle parole “208, comma 16”.

#### **Articolo 24**

##### **(Modifiche all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

1. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 2 è così sostituito:
 

“2. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da diciannove membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:

    - a) due dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di cui uno con funzioni di Presidente;

- b) uno dal Ministro dello Sviluppo Economico, con funzioni di vice-Presidente;
- c) uno dal Ministro della Salute;
- d) uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze
- e) uno dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- f) uno dal Ministro dell'Interno;
- g) tre dalle Regioni;
- h) uno dall'Unione Italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;
- i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.”;

**b) il comma 4 è soppresso;**

**c) i commi da 5 a 19 sono sostituiti dai seguenti:**

“5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 e al Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli, Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti.

7. Gli Enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.

8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere rinnovate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento degli obblighi



stabiliti dall'articolo 3, comma 6, lettera c) del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 dicembre 2009. La Sezione regionale dell'Albo procede, in sede di prima applicazione entro il 30 giugno 2010, alla cancellazione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo.

10. L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dell'8 ottobre 1996, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 23 aprile 1999.

11. Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della Regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.

13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo vincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.

15. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'emanazione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406 e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:

- a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
- b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);
- c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
- d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;

e) interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;

f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;

g) definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico

16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.

17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sino all'emanazione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 29 dicembre 1993, e successive modifiche e integrazioni e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 13 dicembre 1995. Le somme di cui all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell'Ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, 406.

19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.";

d) i commi da 20 a 28 sono soppressi.

2. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del mandato in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo, rispettivamente dal Comitato nazionale integrato da due membri in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali e dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, senza che da ciò derivino oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.

#### **Articolo 25**

**(Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

1. All'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è soppresso.

#### **Articolo 26**

**(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

1. L'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

##### **"Articolo 214**

**(Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)**

1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4.

2. Con decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività

di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;

b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;

c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;

d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.

4. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.

5. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'Allegato III del regolamento (CE) 14 giugno 2006, n. 1013.

6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3; e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla Provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n. 350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma le Province provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.

L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.

8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia.

9. Le Province comunicano al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:

a) ragione sociale;



- b) sede legale dell'impresa;
- c) sede dell'impianto;
- d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
- e) relative quantità;
- f) attività di gestione;
- g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3."

#### **Articolo 27**

##### **(Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

1. All'articolo 215, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "commi 1, 2 e 3," sono inserite le parole "e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili."

#### **Articolo 28**

##### **(Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, le parole " entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa" sono soppresse;
  - b) i commi da 7 a 9 sono sostituiti dai seguenti: "7. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.
8. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.
9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni";
- c) i commi da 11 a 15 sono abrogati.

#### **Articolo 29**

##### **(Oli usati e comunicazioni alla Commissione europea)**

1. Dopo l'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 216-bis

(Oli usati)

1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi di cui agli articoli 187 e 193, gli oli minerali usati sono trattati in conformità a quanto stabilito all'articolo 177, comma 4 e al principio di responsabilità estesa del produttore del prodotto.
2. Gli oli minerali usati devono essere raccolti separatamente. Laddove ciò sia tecnicamente fattibile ed economicamente praticabile, è fatto divieto di miscelare gli oli minerali usati con caratteristiche differenti e gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale miscelazione impedisce il trattamento.
3. Gli oli minerali usati devono essere gestiti:
- a) in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;
  - b) in via sussidiaria, qualora la rigenerazione sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile, tramite combustione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.

4. Le spedizioni transfrontaliere di oli minerali usati dal territorio italiano verso impianti di incenerimento e coincenerimento collocati al di fuori del territorio nazionale, sono escluse nella misura in cui ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del Regolamento (CE) n. 1013/2006.
5. Le spedizioni transfrontaliere di oli minerali usati dal territorio italiano verso impianti di rigenerazione collocati al di fuori del territorio nazionale sono valutate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del Regolamento (CE) n. 1013/2006.
6. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può individuare con proprio decreto gli elementi da valutare nell'esercizio delle facoltà concesse alle autorità di spedizione o di transito nell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 11 e 12 del Regolamento (CE) n. 1013/2006.

#### Articolo 216-ter

(Comunicazioni alla Commissione Europea)

1. I piani di gestione ed i programmi di prevenzione di cui all'articolo 199, commi 1 e 3, lettera r) e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea.
2. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea le informazioni sull'applicazione della Direttiva 2008/98/CE, inviando una relazione settoriale in formato elettronico sulla base di un questionario o di uno schema inviato dalla Commissione Europea stessa sei mesi prima del periodo contemplato dalla citata relazione settoriale.
3. La relazione di cui al comma 2, trasmessa la prima volta alla Commissione europea entro nove mesi dalla fine del triennio che decorre dal 12 dicembre 2010, prevede, tra l'altro, le informazioni sulla gestione degli oli usati, sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti, di cui all'articolo 199, comma 3, lettera r) e sulla misure previste dall'eventuale attuazione del principio della responsabilità estesa del produttore, di cui all'articolo 178, comma 2, lettera a).
4. Gli obiettivi di cui all'articolo 181 relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio di rifiuti, sono comunicati alla Commissione europea con i tempi e le modalità descritte nei commi 2 e 3 del presente articolo.
5. La parte quarta del presente decreto nonché i provvedimenti inerenti la gestione dei rifiuti, sono comunicati alla Commissione europea."

#### Articolo 30

(Modifiche all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 255, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "da centocinque euro a seicentoventi euro" sono sostituite dalle parole "da trecento euro a cinquemila euro" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio."

#### Articolo 31

(Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1 che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 e all'articolo 6, comma 1 del D.M. 17 dicembre 2009, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.”;

b) al comma 3, le parole “inferiore a 15 dipendenti” sono sostituite dalle parole “fino ad un numero di 5 dipendenti”, le parole “comma 2” sono sostituite dalle parole “comma 1” e sono soppresse le parole “per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”;

d) al comma 5, dopo le parole “all'articolo 193” sono aggiunte le parole “da parte dei soggetti obbligati”;

e) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: “6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.”

## **Articolo 32 (Sanzioni)**

1. Dopo l'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono inseriti i seguenti articoli:

### **“Articolo 260-bis**

**(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, in via transitoria, i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) sono puniti:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con quella dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con quella dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

**1-bis.** I trasportatori di rifiuti tenuti all'iscrizione al sistema di cui al comma 1 che utilizzano autoveicoli non iscritti al sistema medesimo sono puniti:

a) con la pena dell'arresto da un anno a due anni e con quella dell'ammenda da ventiseimila euro a novantatremila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da due anni a tre anni e con quella dell'ammenda da ventiseimila euro a novantatremila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, inesatte o insufficienti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquacentocinquanta.

3. Qualora le condotte di cui al comma che precede siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al precedente comma 2. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

4. Al di fuori di quanto previsto nei commi che precedono, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

5. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

6. L'omissione del pagamento, nei termini previsti, del contributo annuale di cui al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), comporta una sanzione amministrativa da euro cinquecento ad euro duemilacinquecento. La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo in caso di rifiuti pericolosi. Nei casi che precedono, tenendo conto dell'entità della violazione e della sua eventuale reiterazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può decidere la sospensione dal servizio nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di cui all'articolo 4, commi 1 e 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le indicazioni riportate sulla copia cartacea di cui al comma 7, pur incomplete o inesatte, non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

#### Articolo 260-ter

(Sanzioni amministrative accessorie. Confisca)

1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'art. 8 bis della L. 689/1981 o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214 e 214 bis del D. Lgs. 285 del 1992 e relative norme di attuazione.

3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera b), dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del mezzo utilizzato dal trasportatore."

4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato."

#### Articolo 33

**(Abrogazioni e modifiche di disposizioni concernenti comunicazioni in materia di rifiuti)**

1. Dopo l'articolo 264 sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 264-bis

(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008)

1. All'Allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario n. 278 del 17 dicembre 2008, sono abrogate le sezioni 1 (Sezione rifiuti semplificata), 2 (Sezione rifiuti speciali), 4 (Sezione intermediazione) e 5 (Sezione Consorzi) della Comunicazione rifiuti.

2. La Comunicazione veicoli fuori uso e la Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di cui al medesimo Allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008, sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 14-bis del decreto legge n.78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 102 del 2009, come individuata all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 dicembre 2009; le predette Comunicazioni sono rese, per l'anno 2010, solo per il periodo precedente alla operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti definita, per le diverse categorie di soggetti interessati, dagli articoli 1 e 2 del citato decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

#### Articolo 264-ter

(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
"3. A decorrere dalla data di operatività sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) e all'articolo 14-bis del decreto legge n.78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 102 del 2009, come individuata all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 dicembre 2009, i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono forniti attraverso il predetto sistema di controllo.

#### Articolo 264-quater

(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, il comma 4 è sostituito dal seguente:  
"4. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, a decorrere dalla data di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a e all'articolo 14-bis del decreto legge n.78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 102 del 2009, come individuata all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 dicembre 2009, i dati relativi ai RAEE esportati, trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero ed al reimpiego sono forniti attraverso il predetto sistema di controllo. Le informazioni specificano la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE."

#### Articolo 34

##### (Disposizioni transitorie e finali)

1. I soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) che omettono l'iscrizione, sono puniti, fino alla data del 31 dicembre del 2010, esclusivamente con la sanzione pecuniaria amministrativa pari alla metà dell'importo dovuto per l'iscrizione per ciascun mese di ritardo fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo.
2. I soggetti che, successivamente alla data del 31 dicembre 2010, esercitano l'attività senza essere iscritti né all'Albo di cui all'articolo 212 né al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, comma 1, aumentate fino al triplo.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 181-bis, 186, 210 e 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Gli allegati B, C, D ed I alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente decreto.
5. Gli allegati A, G ed H alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati.
6. Dopo l'allegato I alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto l'allegato L riportato in allegato al presente decreto.

## ALLEGATO B

### Operazioni di smaltimento

- D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).
- D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).
- D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).
- D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).
- D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).
- D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.
- D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.
- D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.
- D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10 Incenerimento a terra.
- D11 Incenerimento in mare.<sup>1</sup>
- D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).
- D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.<sup>2</sup>
- D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
- D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali.

<sup>2</sup> In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pelletizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.

<sup>3</sup> Il deposito temporaneo è deposito preliminare a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera m).



## ALLEGATO C

### Operazioni di recupero

- R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia<sup>4</sup>
- R2 Rigenerazione/recupero di solventi
- R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)<sup>5</sup>
- R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici
- R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche<sup>6</sup>
- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11<sup>7</sup>
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

— 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009,

— 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata con la seguente formula:

Efficienza energetica =  $[E_p - (E_f + E_i)] / [0,97 \times (E_w + E_f)]$  dove:

$E_p$  = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)

$E_f$  = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)

$E_w$  = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico inferiore dei rifiuti (GJ/anno)

$E_i$  = energia annua importata, escluse  $E_w$  ed  $E_f$  (GJ/anno)

0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.

<sup>5</sup> Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.

<sup>6</sup> È compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici.

<sup>7</sup> In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pelletizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

<sup>8</sup> Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera z)



## ALLEGATO D

Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.

### Introduzione

Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all'articolo 3, punto 1 della direttiva 2008/98/CE.

1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE, a condizione che non trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 7 della direttiva 2008/98/CE.

2. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

3.3. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1.

3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "\*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità  $\leq 55$  °C,

- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale  $\geq 0,1\%$ ,

- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale  $\geq 3\%$ ,

- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale  $\geq 25\%$ ,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale  $\geq 1\%$ ,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale  $\geq 5\%$ ,
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale  $\geq 10\%$ ,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale  $\geq 20\%$ ,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione  $\geq 0,1\%$ ,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione  $\geq 1\%$ ,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione  $\geq 0,5\%$ ,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione  $\geq 5\%$ ,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione  $\geq 0,1\%$ ,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione  $\geq 1\%$ ;

Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 3.4, mentre per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H15 la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Per la caratteristica H14 (ecotossico) si applicano i criteri di classificazione stabiliti dall'allegato 6 della Direttiva 67/548/CEE ed i valori limite della Direttiva 1999/45/CEE.

6. Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.

7. Uno Stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell'elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.

8. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui al punto 3.4 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.

## 9. Indice

### Capitoli dell'elenco

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

07 Rifiuti dei processi chimici organici

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa

09 Rifiuti dell'industria fotografica

10 Rifiuti provenienti da processi termici

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

**01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali**

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

**01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi**

01 03 04 \* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 03 05 \* altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 07 \* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

**01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi**

01 04 07 \* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 scarti di sabbia e argilla

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

**01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione**

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 05 \* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

01 05 06 \* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

**02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti**

**02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca**

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02 scarti di tessuti animali

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 07 rifiuti della selvicoltura

02 01 08 \* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 01 10 rifiuti metallici

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

**02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale**

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02 scarti di tessuti animali

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

**02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa**

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

**02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero**

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

**02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia**

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

**02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione**

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

**02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)**

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche



02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

### **03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone**

#### **03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 04 \* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

#### **03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno**

03 02 01 \* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non Alogenati

03 02 02 \* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

03 02 03 \* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici

03 02 04 \* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

03 02 05 \* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose

03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

#### **03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone**

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

#### **04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile**

##### **04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce**

04 01 01 carniccio e frammenti di calce

04 01 02 rifiuti di calcinazione

04 01 03 \* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

04 01 04 liquido di concia contenente cromo

04 01 05 liquido di concia non contenente cromo

04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

##### **04 02 rifiuti dell'industria tessile**

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

04 02 14 \* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04 02 16 \* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

04 02 19 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

**05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone**

**05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio**

05 01 02 \* fanghi da processi di dissalazione

05 01 03 \* morchie depositate sul fondo dei serbatoi

05 01 04 \* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione

05 01 05 \* perdite di olio

05 01 06 \* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

05 01 07 \* catrami acidi

05 01 08 \* altri catrami

05 01 09 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

05 01 11 \* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

05 01 12 \* acidi contenenti oli

05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie

05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 01 15 \* filtri di argilla esauriti

05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

05 01 17 bitumi

05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

**05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone**

05 06 01 \* catrami acidi

05 06 03 \* altri catrami

05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

**05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale**

05 07 01 \* rifiuti contenenti mercurio

05 07 02 rifiuti contenenti zolfo

05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

**06 Rifiuti dei processi chimici inorganici**

**06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi**

06 01 01 \* acido solforico ed acido solforoso

06 01 02 \* acido cloridrico

06 01 03 \* acido fluoridrico

06 01 04 \* acido fosforico e fosforoso

06 01 05 \* acido nitrico e acido nitroso

06 01 06 \* altri acidi

06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

**06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi**

06 02 01 \* idrossido di calcio

06 02 03 \* idrossido di ammonio

06 02 04 \* idrossido di sodio e di potassio

06 02 05 \* altre basi

06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

**06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici**

06 03 11 \* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri

06 03 13 \* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

06 03 15 \* ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

**06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03**

06 04 03 \* rifiuti contenenti arsenico

06 04 04 \* rifiuti contenenti mercurio

06 04 05 \* rifiuti contenenti altri metalli pesanti

06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

**06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti**

06 05 02 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

**06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione**

06 06 02 \* rifiuti contenenti solfuri pericolosi

06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

**06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni**

06 07 01 \* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto

06 07 02 \* carbone attivato dalla produzione di cloro

06 07 03 \* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio

06 07 04 \* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto

06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

**06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati**

06 08 02 \* rifiuti contenenti clorosilano pericoloso

06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

**06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo**

06 09 02 scorie fosforose

06 09 03 \* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

**06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti**

06 10 02 \* rifiuti contenenti sostanze pericolose

06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

**06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti**

06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

**06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti**

06 13 01 \* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici

06 13 02 \* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)

06 13 03 nerofumo

06 13 04 \* rifiuti della lavorazione dell'amianto

06 13 05 \* fuliggine

06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

**07 Rifiuti dei processi chimici organici**

**07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base**

07 01 01 \* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 01 03 \* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 04 \* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 07 \* fondi e residui di reazione, alogenati

07 01 08 \* altri fondi e residui di reazione

07 01 09 \* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 01 10 \* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 01 11 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

**07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali**

07 02 01 \* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 02 03 \* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 04 \* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 07 \* fondi e residui di reazione, alogenati

07 02 08 \* altri fondi e residui di reazione

07 02 09 \* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 02 10 \* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 02 11 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

07 02 13 rifiuti plastici

07 02 14 \* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

07 02 16 \* rifiuti contenenti silicone pericoloso

07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

**07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)**

07 03 01 \* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri



07 03 03 \* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 04 \* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 07 \* fondi e residui di reazione alogenati

07 03 08 \* altri fondi e residui di reazione

07 03 09 \* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 03 10 \* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 03 11 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

**07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici**

07 04 01 \* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 04 03 \* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 04 \* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 07 \* fondi e residui di reazione alogenati

07 04 08 \* altri fondi e residui di reazione

07 04 09 \* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 04 10 \* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 04 11 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

07 04 13 \* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

**07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici**

07 05 01 \* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 05 03 \* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 04 \* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 07 \* fondi e residui di reazione, alogenati

07 05 08 \* altri fondi e residui di reazione

07 05 09 \* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 05 10 \* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 05 11 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

07 05 13 \* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

**07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici**

07 06 01 \* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 03 \* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 04 \* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 07 \* fondi e residui di reazione, alogenati

07 06 08 \* altri fondi e residui di reazione

07 06 09 \* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 06 10 \* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 06 11 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

**07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti**

07 07 01 \* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 07 03 \* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 04 \* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 07 \* fondi e residui di reazione, alogenati

07 07 08 \* altri fondi e residui di reazione

07 07 09 \* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 07 10 \* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 07 11 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

**08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetriati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa**

**08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici**

08 01 11 \* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 01 13 \* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

08 01 15 \* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 17 \* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

08 01 19 \* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 01 21 \* residui di vernici o di sverniciatori

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

**08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)**

08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

**08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa**

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 03 12 \* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

08 03 14 \* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

08 03 16 \* residui di soluzioni chimiche per incisione

08 03 17 \* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

08 03 19 \* oli dispersi

08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

**08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)**

08 04 09 \* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 11 \* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

08 04 13 \* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 15 \* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

08 04 17 \* olio di resina

08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

**08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08**

08 05 01 \* isocianati di scarto

**09 Rifiuti dell'industria fotografica**

**09 01 rifiuti dell'industria fotografica**

09 01 01 \* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

09 01 02 \* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

09 01 03 \* soluzioni di sviluppo a base di solventi

09 01 04 \* soluzioni fissative

09 01 05\* soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio

09 01 06 \* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici

09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 11 \* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

09 01 13 \* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06

09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

**10 Rifiuti prodotti da processi termici**

**10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)**

- 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
- 10 01 02 ceneri leggere di carbone
- 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
- 10 01 04 \* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
- 10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 09 \* acido solforico
- 10 01 13 \* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
- 10 01 14 \* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
- 10 01 16 \* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
- 10 01 18 \* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
- 10 01 20 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
- 10 01 22 \* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
- 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
- 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
- 10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio**

10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie

10 02 02 scorie non trattate

10 02 07 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

10 02 10 scaglie di laminazione

10 02 11 \* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli

10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

10 02 13 \* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione

10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

### **10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio**

10 03 02 frammenti di anodi

10 03 04 \* scorie della produzione primaria

10 03 05 rifiuti di allumina

10 03 08 \* scorie saline della produzione secondaria

10 03 09 \* scorie nere della produzione secondaria

10 03 15 \* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

10 03 17 \* rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi

10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17

10 03 19 \* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19



10 03 21 \* altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21

10 03 23 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23

10 03 25 \* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

10 03 27 \* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

10 03 29 \* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

#### **10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo**

10 04 01 \* scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02 \* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 04 03 \* arsenato di calcio

10 04 04 \* polveri dei gas di combustione

10 04 05 \* altre polveri e particolato

10 04 06 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 07 \* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 09 \* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

## **10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco**

10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 05 03 \* polveri dei gas di combustione

10 05 04 altre polveri e particolato

10 05 05 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 06 \* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 08 \* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

10 05 10 \* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10

10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

## **10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame**

10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 06 03 \* polveri dei gas di combustione

10 06 04 altre polveri e particolato

10 06 06 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 07 \* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 09 \* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.06.09

10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

## **10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino**

10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 04 altre polveri e particolato

10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 07 \* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07

10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

**10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi**

10 08 04 polveri e particolato

10 08 08 \* scorie salate della produzione primaria e secondaria

10 08 09 altre scorie

10 08 10 \* impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

10 08 12 \* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi

10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

10 08 14 frammenti di anodi

10 08 15 \* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

10 08 17 \* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

10 08 19 \* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

**10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi**

10 09 03 scorie di fusione

10 09 05 \* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

10 09 07 \* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

10 09 09 \* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09

10 09 11 \* altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

10 09 13 \* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose

10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

10 09 15 \* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

## **10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi**

10 10 03 scorie di fusione

10 10 05 \* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

10 10 07 \* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

10 10 09 \* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

10 10 11 \* altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

10 10 13 \* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose

10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

10 10 15 \* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

**10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro**

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro

10 11 05 polveri e particolato

10 11 09 \* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose

10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

10 11 11 \* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

10 11 13 \* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose

10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13

10 11 15 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

10 11 17 \* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

10 11 19 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

**10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione**

10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 12 03 polveri e particolato

10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 12 06 stampi di scarto

10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 09 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

10 12 11 \* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti

10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti

**10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali**

10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)

10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 13 09 \* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto

10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

10 13 12 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento

10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

**10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori**

10 14 01 \* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

**11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa**

**11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)**

11 01 05 \* acidi di decappaggio

11 01 06 \* acidi non specificati altrimenti

11 01 07 \* basi di decappaggio

11 01 08 \* fanghi di fosfatazione

11 01 09 \* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

11 01 11 \* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11

11 01 13 \* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

11 01 15 \* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

11 01 16 \* resine a scambio ionico saturate o esaurite

11 01 98 \* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

**11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi**

11 02 02 \* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)

11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

11 02 05 \* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

11 02 07 \* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

**11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento**

11 03 01 \* rifiuti contenenti cianuro

11 03 02 \* altri rifiuti



**11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo**

11 05 01 zinco solido

11 05 02 ceneri di zinco

11 05 03 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

11 05 04 \* fondente esaurito

11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

**12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica**

**12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche**

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici (5)

12 01 06 \* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 07 \* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 08 \* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

12 01 09 \* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

12 01 10 \* oli sintetici per macchinari

12 01 12 \* cere e grassi esauriti

12 01 13 rifiuti di saldatura

12 01 14 \* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

12 01 16 \* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose

12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

12 01 18 \* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio

12 01 19 \* oli per macchinari, facilmente biodegradabili

12 01 20 \* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

**12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)**

12 03 01 \* soluzioni acquose di lavaggio

12 03 02 \* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

**13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)**

**13 01 scarti di oli per circuiti idraulici**

13 01 01 \* oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)

13 01 04 \* emulsioni clorurate

13 01 05 \* emulsioni non clorurate

13 01 09 \* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10 \* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11 \* oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12 \* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

13 01 13 \* altri oli per circuiti idraulici

(1) La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti è quella contenuta nella direttiva 96/59/CE.

**13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti**

13 02 04 \* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05 \* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06 \* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07 \* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

13 02 08 \* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

**13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto**

13 03 01 \* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB

13 03 06 \* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

13 03 07 \* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

13 03 08 \* oli sintetici isolanti e termoconduttori

13 03 09 \* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili

13 03 10 \* altri oli isolanti e termoconduttori

#### **13 04 oli di sentina**

13 04 01 \* oli di sentina della navigazione interna

13 04 02 \* oli di sentina delle fognature dei moli

13 04 03 \* altri oli di sentina della navigazione

#### **13 05 prodotti di separazione olio/acqua**

13 05 01 \* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 02 \* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 03 \* fanghi da collettori

13 05 06 \* oli prodotti dalla separazione olio/acqua

13 05 07 \* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua

13 05 08 \* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua

#### **13 07 rifiuti di carburanti liquidi**

13 07 01 \* olio combustibile e carburante diesel

13 07 02 \* petrolio

13 07 03 \* altri carburanti (comprese le miscele)

#### **13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti**

13 08 01 \* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione

13 08 02 \* altre emulsioni

13 08 99 \* rifiuti non specificati altrimenti

#### **14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)**

**14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto**

14 06 01 \* clorofluorocarburi, HCFC, HFC

14 06 02 \* altri solventi e miscele di solventi, alogenati

14 06 03 \* altri solventi e miscele di solventi

14 06 04 \* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

14 06 05 \* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

**15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)**

**15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 01 10 \* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 11 \* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

**15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi**

15 02 02 \* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

**16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco**

**16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)**

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 04 \* veicoli fuori uso

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 07 \* filtri dell'olio

16 01 08 \* componenti contenenti mercurio

16 01 09 \* componenti contenenti PCB

16 01 10 \* componenti esplosivi (ad esempio "air bag")

16 01 11 \* pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13 \* liquidi per freni

16 01 14 \* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16 serbatoi per gas liquido

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 21 \* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

**16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche**

16 02 09 \* trasformatori e condensatori contenenti PCB

16 02 10 \* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

16 02 11 \* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

16 02 12 \* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

16 02 13 \* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15 \* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

(2) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.

### **16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati**

16 03 03 \* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 05 \* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

### **16 04 esplosivi di scarto**

16 04 01 \* munizioni di scarto

16 04 02 \* fuochi artificiali di scarto

16 04 03 \* altri esplosivi di scarto

### **16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto**

16 05 04 \* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

16 05 06 \* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio

16 05 07 \* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 08 \* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

### **16 06 batterie ed accumulatori**

16 06 01 \* batterie al piombo

16 06 02 \* batterie al nichel-cadmio

16 06 03 \* batterie contenenti mercurio

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

16 06 06 \* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

**16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)**

16 07 08 \* rifiuti contenenti olio

16 07 09 \* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

**16 08 catalizzatori esauriti**

16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

16 08 02 \* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi

16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)

16 08 05 \* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 06 \* liquidi esauriti usati come catalizzatori

16 08 07 \* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

(3) Ai fini della presente voce sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, niobio, zirconio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i loro composti sono considerati pericolosi se classificati come sostanze pericolose. La classificazione delle sostanze pericolose determina quali metalli di transizione e quali composti di metalli di transizione sono da considerare pericolosi.

**16 09 sostanze ossidanti**

16 09 01 \* permanganati, ad esempio permanganato di potassio

16 09 02 \* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio

16 09 03 \* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno



16 09 04 \* sostanze ossidanti non specificate altrimenti

**16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito**

16 10 01 \* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

16 10 03 \* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

**16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari**

16 11 01 \* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

16 11 03 \* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

16 11 05 \* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

**17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)**

**17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche**

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 06 \* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

**17 02 legno, vetro e plastica**

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 02 04 \* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

**17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame**

17 03 01 \* miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 03 03 \* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

**17 04 metalli (incluse le loro leghe)**

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

17 04 09 \* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10 \* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

**17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio**

17 05 03 \* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 05 \* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose

17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

17 05 07 \* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

**17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto**

17 06 01 \* materiali isolanti contenenti amianto

17 06 03 \* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 06 05 \* materiali da costruzione contenenti amianto(i)

(i) Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, la classificazione di tale rifiuto come "pericoloso" è posticipata fino all'adozione delle norme regolamentari di recepimento della direttiva 99/31/CE sulle discariche, e comunque non oltre il 16 luglio 2002.

**17 08 materiali da costruzione a base di gesso**

17 08 01 \* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

**17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione**

17 09 01 \* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

17 09 02 \* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

17 09 03 \* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

**18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)**

**18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani**

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

18 01 03 \* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 01 06 \* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

18 01 08 \* medicinali citotossici e citostatici

18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

18 01 10 \* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici.

**18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali**

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

18 02 02 \* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 05 \* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

18 02 07 \* medicinali citotossici e citostatici

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

**19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale**

**19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti**

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 01 05 \* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 06 \* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi

19 01 07 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 10 \* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi

19 01 11 \* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 01 13 \* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

19 01 15 \* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

19 01 17 \* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

**19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)**

19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 04 \* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

19 02 05 \* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

19 02 07 \* oli e concentrati prodotti da processi di separazione

19 02 08 \* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 09 \* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 02 11 \* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

**19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati (4)**

19 03 04 \* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 06 \* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

(4) I processi di stabilizzazione modificano la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (dallo stato liquido a quello solido, ad esempio) per mezzo di appositi additivi senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi.

(5) Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

#### **19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione**

19 04 01 rifiuti vetrificati

19 04 02 \* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

19 04 03 \* fase solida non vetrificata

19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

#### **19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi**

19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

19 05 03 compost fuori specifica

19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

#### **19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti**

19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

#### **19 07 percolato di discarica**

19 07 02 \* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose

19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

#### **19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti**

19 08 01 vaglio

19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

- 19 08 06 \* resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 08 07 \* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 08 08 \* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
- 19 08 10 \* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
- 19 08 11 \* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
- 19 08 13 \* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
- 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale**
- 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
- 19 09 04 carbone attivo esaurito
- 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo**
- 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 10 03 \* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose



19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

19 10 05 \* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

**19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio**

19 11 01 \* filtri di argilla esauriti

19 11 02 \* catrami acidi

19 11 03 \* rifiuti liquidi acquosi

19 11 04 \* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

19 11 05 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

19 11 07 \* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi

19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

**19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti**

19 12 01 carta e cartone

19 12 02 metalli ferrosi

19 12 03 metalli non ferrosi

19 12 04 plastica e gomma

19 12 05 vetro

19 12 06 \* legno contenente sostanze pericolose

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08 prodotti tessili

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

19 12 11 \* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

**19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda**

19 13 01 \* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

19 13 03 \* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

19 13 05 \* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

19 13 07 \* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

**20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata**

**20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)**

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 13 \* solventi

20 01 14 \* acidi

20 01 15 \* sostanze alcaline

20 01 17 \* prodotti fotochimici

- 20 01 19 \* pesticidi
- 20 01 21 \* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 20 01 23 \* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 26 \* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
- 20 01 27 \* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
- 20 01 29 \* detergenti contenenti sostanze pericolose
- 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
- 20 01 31 \* medicinali citotossici e citostatici
- 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
- 20 01 33 \* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
- 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
- 20 01 35 \* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- 20 01 37 \* legno, contenente sostanze pericolose
- 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

(6) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc."

**20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 02 terra e roccia

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

**20 03 altri rifiuti urbani**

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 04 fanghi delle fosse settiche

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

## ALLEGATO I

### Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

**H1 «Esplosivo»:** sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

**H2 «Comburente»:** sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

**H3-A «Facilmente infiammabile»:** sostanze e preparati:

- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o

- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o

- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

**H3-B «Infiammabile»:** sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C;

**H4 «Irritante»:** sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

**H5 «Nocivo»:** sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

**H6 «Tossico»:** sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

**H7 «Cancerogeno»:** sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza;

**H8 «Corrosivo»:** sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

**H9 «Infettivo»:** sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

**H10 «Tossico per la riproduzione»:** sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

**H11 «Mutageno»:** sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza;

**H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;**

**H13 «Sensibilizzanti»<sup>9</sup>**: sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici.

**H14 «Ecotossico»**: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

**H15** Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

## Note

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante», «cancerogeno», «tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

### *Metodi di prova:*

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN.

---

<sup>9</sup> Se disponibili metodi di prova.

## **ALLEGATO I**

### **Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 199, comma 3, lettera r)**

#### **Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla produzione di rifiuti**

1. Ricorso a misure di pianificazione o ad altri strumenti economici che promuovono l'uso efficiente delle risorse.
2. Promozione di attività di ricerca e sviluppo finalizzate a realizzare prodotti e tecnologie più puliti e capaci di generare meno rifiuti; diffusione e utilizzo dei risultati di tali attività.
3. Elaborazione di indicatori efficaci e significativi delle pressioni ambientali associate alla produzione di rifiuti volti a contribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti a tutti i livelli, dalla comparazione di prodotti a livello comunitario attraverso interventi delle autorità locali fino a misure nazionali.

#### **Misure che possono incidere sulla fase di progettazione e produzione e di distribuzione**

4. Promozione della progettazione ecologica (cioè l'integrazione sistematica degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto al fine di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso dell'intero ciclo di vita).
5. Diffusione di informazioni sulle tecniche di prevenzione dei rifiuti al fine di agevolare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili da parte dell'industria.
6. Organizzazione di attività di formazione delle autorità competenti per quanto riguarda l'integrazione delle prescrizioni in materia di prevenzione dei rifiuti nelle autorizzazioni rilasciate a norma della presente direttiva e della direttiva 96/61/CE.
7. Introduzione di misure per prevenire la produzione di rifiuti negli impianti non soggetti alla direttiva 96/61/CE. Tali misure potrebbero eventualmente comprendere valutazioni o piani di prevenzione dei rifiuti.
8. Campagne di sensibilizzazione o interventi per sostenere le imprese a livello finanziario, decisionale o in altro modo.  
Tali misure possono essere particolarmente efficaci se sono destinate specificamente (e adattate) alle piccole e medie imprese e se operano attraverso reti di imprese già costituite.
9. Ricorso ad accordi volontari, a panel di consumatori e produttori o a negoziati settoriali per incoraggiare le imprese o i settori industriali interessati a predisporre i propri piani o obiettivi di prevenzione dei rifiuti o a modificare prodotti o imballaggi che generano troppi rifiuti.
10. Promozione di sistemi di gestione ambientale affidabili, come l'EMAS e la norma ISO 14001.

#### **Misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell'utilizzo**

11. Ricorso a strumenti economici; ad esempio incentivi per l'acquisto di beni e servizi meno inquinanti o imposizione ai consumatori di un pagamento obbligatorio per un determinato articolo o elemento dell'imballaggio che altrimenti sarebbe fornito gratuitamente.

12. Campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

13. Promozione di marchi di qualità ecologica affidabili.

14. Accordi con l'industria, ricorrendo ad esempio a gruppi di studio sui prodotti come quelli costituiti nell'ambito delle politiche integrate di prodotto, o accordi con i rivenditori per garantire la disponibilità di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e di prodotti a minor impatto ambientale.

15. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati, integrazione dei criteri ambientali e di prevenzione dei rifiuti nei bandi di gara e nei contratti, coerentemente con quanto indicato nel manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili pubblicato dalla Commissione il 29 ottobre 2004.

16. Promozione del riutilizzo e/o della riparazione di determinati prodotti scartati, o loro componenti in particolare attraverso misure educative, economiche, logistiche o altro, ad esempio il sostegno o la creazione di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo, specialmente in regioni densamente popolate.





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Repertorio n. 71/CU del 28/07/2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 29 luglio 2010

**VISTA** la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

**VISTA** la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2008), e in particolare l'articolo 1, recante delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e in particolare gli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3;

**VISTO** lo schema di decreto legislativo recante attuazione della predetta direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, il 16 aprile 2010, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota del 27 aprile 2010, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota del 3 maggio 2010;

**CONSIDERATO** che nelle due prime riunioni tecniche tenutesi il 25 maggio 2010 e il 16 giugno 2010 sono state esaminate e discusse le proposte emendative presentate dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e dell'ANCI, mentre i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno annunciato la disponibilità a trasmettere un documento di valutazione dell'accogliibilità di tali emendamenti;

RR  
CORR  
SGR  
Av. Rizzotti  
disseccati  
di G. G. G.





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che il predetto Ministero, con nota prot. GAB-2010-0021716/UL del 18 giugno 2010, ha trasmesso un prospetto, diramato in pari data dalla Segreteria di questa Conferenza, recante le valutazioni di accoglibilità riguardanti le proposte emendative presentate dalle Autonomie regionali e dall'ANCI nel corso della richiamata riunione tecnica del 16 giugno 2010, le quali sono state largamente accolte senza modifiche o accolte con riformulazione;

**CONSIDERATO** che questa Conferenza, nella seduta dell'8 luglio 2010, su proposta dell'ANCI e dell'UPI, ha rinviato l'esame dello schema di decreto per consentire ulteriori approfondimenti, mentre le Regioni e le Province autonome hanno espresso un parere favorevole a maggioranza, condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti in un documento che è stato consegnato;

**VISTO** il documento dell'ANCI, trasmesso con nota del 9 luglio 2010 e diramato in pari data dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 3199, recante proposte emendative per effettuare gli approfondimenti tecnici richiesti nella predetta seduta dell'8 luglio 2010;

**CONSIDERATO** che nell'ultima riunione tecnica del 13 luglio 2010 le Autonomie regionali hanno inteso ripresentare un documento completo di proposte emendative, mentre le proposte dell'ANCI sono state esaminate e discusse con i rappresentanti dei Ministeri interessati, ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è impegnato a trasmettere un prospetto generale recante le proposte emendative presentate dalle Autonomie regionali e locali e le relative valutazioni di accoglibilità;

**VISTO** tale prospetto (allegato 1), trasmesso da detto Ministero con nota del 20 luglio 2010 e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 3455 del 21 luglio 2010;

**CONSIDERATO** che questa Conferenza, nella seduta del 22 luglio 2010, su richiesta delle Regioni, ha nuovamente rinviato l'espressione del parere;

**CONSIDERATI** gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- il rappresentante delle Regioni e delle Province autonome, nel consegnare un documento (allegato 2), ha espresso parere favorevole condizionato:

- all'accoglimento degli emendamenti imprescindibili di cui ai punti da 1 a 30 di tale documento, con particolare riferimento agli emendamenti di cui ai numeri 9, 17, 23, 24, 25 e 26;

- all'apertura di un Tavolo con il Governo finalizzato alla verifica congiunta degli obiettivi quantitativi e temporali previsti dall'art. 205 del decreto legislativo 152 del 2006, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea e con l'intendimento di mantenere comunque standard uniformi di raccolta differenziata su tutto il territorio nazionale; lo stesso Tavolo dovrà affrontare i problemi evidenziati ai punti 40, 41, 43 e 68 del predetto documento; in più le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione della Valle d'Aosta hanno condizionato l'espressione del parere favorevole anche all'accoglimento dell'emendamento di cui al n. 80 del predetto documento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- il rappresentante dell'ANCI ha espresso parere favorevole, integrato dagli emendamenti condivisi in sede tecnica dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le seguenti ulteriori proposte emendative contenute nel documento consegnato in seduta (allegato 3) e, in particolare, all'articolo 205 del decreto legislativo 152 del 2006:
  - al comma 2, lettera a), dopo la parola "Comuni", sopprimere il periodo fino alla fine della lettera a) medesima;
  - alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: "I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente comma";
- il rappresentante dell'UPI ha espresso parere favorevole;
- il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fatto presente:
  - che le proposte emendative presentate dalle Regioni nella seduta dell'8 luglio 2010, che vengono riproposte nella seduta odierna, sono già state considerate quasi tutte accoglibili;
  - che sono altresì considerate accoglibili le ulteriori integrazioni dell'ANCI presentate nella seduta odierna;
  - di essere favorevole anche all'apertura di un Tavolo di confronto, come richiesto dalle Regioni e dagli enti locali;
  - rispondendo alla questione posta dal rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, di essere favorevole altresì a trovare una soluzione rispetto all'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale che avrebbero, con le nuove disposizioni, le piccole aziende artigiane di riciclaggio, raccolta e compostaggio di rifiuti, le quali attualmente aderiscono alle modalità di cui all'articolo 212, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, aggiungendo però che non può essere accoglibile la proposta emendativa n. 80 così come formulata e contenuta nel documento delle Regioni, perché contrasta con una sentenza della Corte di giustizia europea, su cui è stato aperto un procedimento d'infrazione;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, il 16 aprile 2010 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota del 27 aprile 2010.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente  
On. dott. Raffaele Fitto

RR

ALLEGATO 1

(Avviso del Ministero e osservazioni sugli emendamenti come risultanti da documento distribuito nella seduta dell'8 luglio 2010)

EMENDAMENTI REGIONI / PROVINDE AUTONOME	OSSERVAZIONI MATTM
<p><b>EMENDAMENTO 1</b> All'articolo 4, comma 1, dello schema (art. 179, comma 1) sostituire la parola "trattamento" con "ciclo".</p>	<p><b>Favorevole</b>, eliminando le parole "del trattamento dei rifiuti".</p>
<p><b>EMENDAMENTO 2</b> All'articolo 4, comma 2, dello schema (art. 179, comma 2) nella prima e nella seconda frase sostituire la parola "trattamento" con "ciclo".</p>	<p><b>Favorevole</b>, eliminando le parole "del trattamento dei rifiuti".</p>
<p><b>EMENDAMENTO 3</b> All'articolo 6 dello schema (art. 180-bis) si richiede di chiarire la natura giuridica dell'operazione di preparazione per il riutilizzo, anche in base a quanto previsto all'articolo 184-ter, relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuto.</p> <p>Si chiede inoltre di indicare la procedura di accreditamento e/o di autorizzazione dei suddetti centri/reti, tra le procedure previste dal decreto (articoli 212, 216 o 208), indicando l'operazione dell'allegato C del d.lgs. 152/2006 da utilizzare.</p> <p>Infine, per quanto riguarda i rifiuti di origine domestica, si richiede che lo schema del presente decreto individui fin da subito la procedura autorizzativa semplificata, al fine di attivare tempestivamente l'operatività delle misure per la prevenzione della produzione dei rifiuti, rinviando ad apposito DM la procedura per i centri destinati alle altre tipologie di rifiuti (scorie, inerti...).</p>	<p><b>Favorevole.</b></p> <p>All'articolo 6 (relativo all'articolo 180-bis), sarà inserito all'articolo 180-bis, comma 2, dopo le parole "del produttore del prodotto." il seguente periodo: "Con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate."</p>
<p><b>EMENDAMENTO 4</b> All'articolo 7, comma 1, lettera a) dello schema (art. 181, comma 1, lett. a) chiarire rispetto a che cosa devono essere aumentati gli obiettivi del 50%.</p>	<p><b>Contrario</b>, considerato che i criteri sono in fase di definizione da parte della Commissione europea e che un tentativo, ove prematuro, di definire quanto richiesto rischierebbe di essere controproducente e, nella peggiore delle ipotesi, a rischio di procedura di infrazione. Inoltre il comma 1-bis prevede la possibilità per il MATTM di stabilire le modalità di attuazione del calcolo degli obiettivi con decreto.</p>
<p><b>EMENDAMENTO 5</b> All'articolo 7, comma 1, lettera b) dello schema (art. 181, comma 1, lett. b) chiarire rispetto a che cosa devono essere aumentati gli obiettivi del 70%.</p>	<p><b>Contrario</b>, considerato che i criteri sono in fase di definizione da parte della Commissione europea e che un tentativo, ove prematuro, di definire quanto richiesto rischierebbe di essere controproducente e, nella peggiore delle ipotesi, a rischio di procedura di infrazione. Inoltre il comma 1-bis prevede la possibilità per il MATTM di stabilire le modalità di attuazione del calcolo degli obiettivi con decreto.</p>
<p><b>EMENDAMENTO 6</b> Dopo l'articolo 7, comma 3 dello schema inserire il</p>	<p><b>Contrario</b>. In occasione dell'emanazione delle linee guida di cui all'art. 17 relativo all'art. 195 comma</p>

<p>seguinte comma 3 bis "È vietato recuperare i rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali."</p>	<p>lett. t si chiarirà che gli impianti di trattamento meccanico biologico sono da qualificare come impianti di trattamento D8. Vedasi comunque infra l'emendamento richiesto in relazione all'articolo 8, comma 1, lettera b) dello schema (articolo 182 comma 3), che si intende accogliere.</p>
<p><b>EMENDAMENTO 7</b> All'articolo 9, comma 1, lettera a) dello schema (art. 182 bis, comma 1, lett. a) aggiungere dopo le parole "non pericolosi" le parole "e dei rifiuti del loro trattamento".</p>	<p><b>Favorevole</b></p>
<p><b>EMENDAMENTO 8</b> All'articolo 9, comma 1, lettera a) dello schema, prima del comma 1 inserire il seguente comma o "la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN13432-2002".</p>	<p><b>Favorevole</b>, ma adottando la formulazione proposta dall'ANCI</p>
<p><b>EMENDAMENTO 9</b> All'articolo 10, comma 1, lettera d) dello schema (art. 183, comma 1, lett. d) eliminare se seguenti parole "con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002".</p>	<p><b>Favorevole</b></p>
<p><b>EMENDAMENTO 10</b> All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) dello schema (art. 183, comma 1,) inserire la seguente definizione di autocompostaggio "d bis) Autocompostaggio: produzione della frazione organica dei rifiuti urbani attuata da utenze domestiche e non domestiche attraverso il compostaggio dei propri scarti organici e l'utilizzo in situ del materiale prodotto".</p>	<p><b>Favorevole</b>, con riformulazione come segue: "d bis) Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto".</p>
<p><b>EMENDAMENTO 11</b> All'articolo 10, comma 1, lettera m) dello schema (art. 183, comma 1, lett. m) sostituire le parole "lettera bb" con le parole "lettera hh".</p>	<p><b>Favorevole</b></p>
<p><b>EMENDAMENTO 12</b> All'articolo 10, comma 1, lettera ll) dello schema (art. 183, comma 1, lett. ll) inserire la definizione di "centro di preparazione per il riutilizzo".</p>	<p>All'articolo 6 (relativo all'articolo 180-bis), sarà inserito all'articolo 180-bis, comma 2, dopo le parole "del produttore del prodotto." il seguente periodo: "Con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate."</p>
<p><b>EMENDAMENTO 13</b> Agli allegati B e C dello schema eliminare le note 3 ed 8 rispettivamente degli allegati B e C. Si evidenzia l'incoerenza tra le definizioni di deposito preliminare e deposito temporaneo della Direttiva con le definizioni italiane. Occorre chiarire le tre definizioni di deposito.</p>	<p><b>Favorevole</b>, lasciando la definizione dell'art. 183 lett. m) come da schema di decreto legislativo del 16 aprile 2010 ed eliminando le note 3 ed 8 degli allegati B e C.</p>
<p><b>EMENDAMENTO 14</b> All'articolo 10, comma 1, lettera s) dello schema (art. 183, comma 1, lett. s) sostituire le parole "materiali di rifiuto" con "rifiuti".</p>	<p><b>Favorevole</b></p>
<p><b>EMENDAMENTO 15</b> All'articolo 10, comma 1, lettera v) dello schema (art.</p>	<p><b>Favorevole</b></p>

<p>183, comma 1, lett. v) sostituire la parola "materiali" con "rifiuti".</p>	
<p><b>EMENDAMENTO 16</b>  All'articolo 12, comma 1 dello schema (art. 184 ter, comma 3) sostituire le parole "9 bis lett. b)" con le parole "9 bis lett. a) e b)".</p>	<p>Favorevole</p>
<p><b>EMENDAMENTO 17</b>  All'articolo 13, comma 2, dello schema (art. 185, comma 2) eliminare la parola "sanitaria".</p>	<p>Favorevole</p>
<p><b>EMENDAMENTO 18</b>  All'articolo 15 comma 1 lettera a) dello schema (articolo 188, comma 3, lettera a) sostituire la parola "piattaforme private" con "impianti".</p>	<p><b>Favorevole</b>, la responsabilità della gestione viene riformulata come segue:</p> <p>Inserire all'art. 183, comma 1, la seguente lettera "mm: Circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione."</p> <p>Inserire all'art. 183, comma 1, lettera "hh): dopo la parola "rifiuti" la parola "urbani";</p> <p>Cancellare il comma 4 dell'art. 188 e sostituire il comma 3 dell'art. 188 come segue:  "3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:  a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;  b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione."</p>
<p><b>EMENDAMENTO 19</b>  All'articolo 15 comma 1 lettera a) dello schema</p>	<p><b>Favorevole</b>, vedi risposta a richiesta di modifica dell'articolo 15 comma 1 lettera a) dello schema</p>

(articolo 188 comma 4) sostituire la parola "piattaforme private" con "impianti".	(articolo 188, comma 3, lettera a)
<b>EMENDAMENTO 20</b> All'articolo 15 comma 1 lett. b) dello schema (art. 188-bis comma 3) aggiungere al termine del comma il seguente periodo. "Per gli impianti di discarica, fermo quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica."	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 21</b> All'articolo 15 comma 1 lett. b) dello schema (art. 188 ter comma 1, lett. a) dopo la parola "pericolosi" aggiungere "ad esclusione dei produttori di rifiuti pericolosi in quantità inferiore a 50 chilogrammi all'anno".	<b>Contrario.</b> Si ritiene più opportuno di mantenere all'interno del SISTRI tutta la gestione dei rifiuti pericolosi. Con il DM del 13 luglio 2010 sono state apportate facilitazioni e riduzioni degli oneri economici a favore dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi.
<b>EMENDAMENTO 22</b> All'articolo 15, comma 1, lett. c) dello schema (art. 189, comma 7) sostituire la prima frase con la seguente: "Le sezioni regionali e provinciali del Catasto, provvedono all'elaborazione dei dati di cui al comma 3 e all'art. 188-ter, commi 1 e 2, ed alla successiva trasmissione contestuale alle Amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia rifiuti ed alla Sezione nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi".	Favorevole, ma con riformulazione della parte proposta dalle Regioni come segue: "Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati di cui al comma 188-ter, commi 1 e 2, ed alla successiva trasmissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, alla Sezione Nazionale che provvede, a sua volta, all'invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia rifiuti".
<b>Nota: il richiamo al comma 3 è nuovo rispetto al precedente documento</b>	
<b>EMENDAMENTO 23</b> All'articolo 15, comma 1, lettera e) dello schema, (art. 193, comma 2) sostituire le parole "Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti" con le parole "Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti".	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 24 - NUOVO</b> All'articolo 15, comma 1, lett. d) dello schema (art. 190, comma 3) dopo il comma 8 inserire il seguente comma "8-bis) Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera hh) sono escluse dagli obblighi del presente articolo."	Favorevole, ma solo per i rifiuti non pericolosi in quanto l'esclusione per i pericolosi sarebbe contro la direttiva. All'articolo 15, comma 1, lett. d) dello schema (art. 190, comma 3) dopo il comma 8 inserire il seguente comma "8-bis) Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera hh) sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti."
<b>EMENDAMENTO 25</b> All'articolo 16, comma 1, dello schema (art. 194, comma 3) sostituire le parole "comma 7" con "comma 10".	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 26</b> All'articolo 19, comma 1 dello schema (art. 199.	Favorevole

<p>comma 1) sostituire la seconda, terza, quarta e quinta frase con la seguente "Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del decreto legislativo 152/2006 in materia di VAS".</p>	
<p><b>EMENDAMENTO 27</b> All'articolo 19, comma 1 dello schema (art. 199, comma 3, lett. b) sostituire le parole "degli impianti per i rifiuti esistenti", con le parole "degli impianti esistenti per i rifiuti".</p>	<p><b>Favorevole</b>, ma la modifica deve essere fatta non alla lettera b) del comma 3, bensì alla lettera c)</p>
<p><b>EMENDAMENTO 28</b> All'articolo 19, comma 1 dello schema (art. 199, comma 3, lett. r) aggiungere la seguente lettera "r bis) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera f".</p>	<p><b>Contrario</b>, considerato che la materia è già regolamentata dal decreto legislativo 36 del 2003 e dalla parte IV Titolo V del D.lgs. 152/06.</p>
<p><b>EMENDAMENTO 29</b> All'articolo 21, comma 1, lettera a) dello schema (art. 208, comma 3) sostituire le parole "enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto" con "enti locali interessati".</p>	<p><b>Favorevole</b>, sostituire le parole "enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto" con "enti locali limitrofi".</p>
<p><b>EMENDAMENTO 30</b> All'articolo 21, comma 1, lettera a) dello schema (art. 208, comma 3). Si ritiene necessario coordinare la materia della Conferenza dei Servizi con tutta la normativa di riferimento come la legge nazionale sui SUAP.</p>	<p><b>Contrario</b></p>
<p><b>EMENDAMENTO 31</b> All'articolo 21, comma 1, lettera l) dello schema (art. 208, comma 11, lett. g) inserire in fondo "Le garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), che abroga il regolamento (Ce) n. 761/2001, e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001."</p>	<p><b>Contraria</b> la Ragioneria di Stato. La riduzione non coprirebbe i costi di tutto il ciclo dei rifiuti.</p>
<p><b>EMENDAMENTO 32</b> All'articolo 21, comma 1, lettera m) dello schema (art. 208, comma 11 bis) in fondo aggiungere ", sulla base del metodo indicato alla nota 4 dell'allegato C".</p>	<p><b>Contrario</b>, considerato che sono le BAT ad individuare i criteri e i parametri da considerare per garantire che qualsiasi tipologia di impianto di trattamento termico garantisca un elevato livello di recupero energetico. Si intende comunque sostituire il comma in questione come segue: "11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il co-incenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili."</p>
<p><b>EMENDAMENTO 33</b> All'articolo 21, comma 1, lettera q) (art. 208, comma 17) reinserire il comma 17 dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 attualmente vigente in merito al deposito temporaneo.</p>	<p><b>Favorevole</b></p>
<p><b>EMENDAMENTO 34</b> All'articolo 21, comma 1, lettera q) (art. 208, comma 17) aggiungere il seguente comma "17 bis. La</p>	<p><b>Favorevole</b>, ma con riformulazione della parte proposta dalle Regioni come segue: "17 bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente"</p>



<p>comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire attraverso servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi ove esistenti a livello regionale e il Catasto telematico dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. secondo modalità operative concordate tra Ispra e le Regioni". - PARTE SOTTOLINEATA NUOVA</p>	<p>deve avvenire tra i sistemi informativi regionali, ove esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Il riferimento al D. Lgs. 85/2005 implica l'utilizzo della "Porta di dominio" per lo scambio delle informazioni che ISPRA non possiede, al pari della maggior parte delle Amministrazioni. Questa scelta tecnologica risulta molto costosa perché implica sostanziali modifiche degli attuali standard di comunicazione. Inoltre, richiede tempi lunghi per la sua realizzazione, non compatibili con la necessità del sistema SISTRI di i ati sulle autorizzazioni/comunicazioni in tempi brevi</p>
<p><b>EMENDAMENTO 35</b> All'articolo 22, comma 1, lettera c) (art. 209, comma 7) aggiungere il seguente comma "7 bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire attraverso servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi ove esistenti a livello regionale e il Catasto telematico dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. secondo modalità operative concordate tra Ispra e le Regioni". - PARTE SOTTOLINEATA NUOVA.</p>	<p><b>Favorevole</b>, ma con riformulazione della parte proposta dalle Regioni come segue: "7 bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire tra i sistemi informativi regionali, ove esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Il riferimento al D. Lgs. 85/2005 implica l'utilizzo della "Porta di dominio" per lo scambio delle informazioni che ISPRA non possiede, al pari della maggior parte delle Amministrazioni. Questa scelta tecnologica risulta molto costosa perché implica sostanziali modifiche degli attuali standard di comunicazione. Inoltre, richiede tempi lunghi per la sua realizzazione, non compatibili con la necessità del sistema SISTRI di i ati sulle autorizzazioni/comunicazioni in tempi brevi</p>
<p><b>EMENDAMENTO 36</b> All'articolo 23, comma 1, lettera b) (art. 211, comma 5) aggiungere il seguente comma "5 bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire attraverso servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi ove esistenti a livello regionale e il Catasto telematico dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. secondo modalità operative concordate tra Ispra e le Regioni". - PARTE SOTTOLINEATA NUOVA.</p>	<p><b>Favorevole</b>, ma con riformulazione della parte proposta dalle Regioni come segue: "5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire tra i sistemi informativi regionali, ove esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Il riferimento al D. Lgs. 85/2005 implica l'utilizzo della "Porta di dominio" per lo scambio delle informazioni che ISPRA non possiede, al pari della maggior parte delle Amministrazioni. Questa scelta tecnologica risulta molto costosa perché implica sostanziali modifiche degli attuali standard di comunicazione. Inoltre, richiede tempi lunghi per la sua realizzazione, non compatibili con la necessità del sistema SISTRI di i ati sulle autorizzazioni/comunicazioni in tempi brevi</p>
<p><b>EMENDAMENTO 37</b> All'articolo 26, comma 9 (art. 214, comma 9) aggiungere il seguente comma "9 bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire attraverso servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi ove esistenti a livello regionale e il Catasto telematico dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. secondo modalità operative concordate tra Ispra e le Regioni". - PARTE SOTTOLINEATA NUOVA.</p>	<p><b>Favorevole</b>, ma con riformulazione della parte proposta dalle Regioni come segue: "9-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire tra i sistemi informativi regionali, ove esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Il riferimento al D. Lgs. 85/2005 implica l'utilizzo della "Porta di dominio" per lo scambio delle informazioni che ISPRA non possiede, al pari della maggior parte delle Amministrazioni. Questa scelta tecnologica risulta molto costosa perché implica sostanziali modifiche degli attuali standard di</p>

	comunicazione. Inoltre, richiede tempi lunghi per la sua realizzazione, non compatibili con la necessità del sistema SISTRI di i atti sulle autorizzazioni/comunicazioni in tempi brevi
<b>EMENDAMENTO 38</b> All'articolo 27, comma 1 aggiungere il seguente comma "1 bis) all'articolo 215, comma 1, eliminare le parole "entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa".	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 39</b> All'articolo 28, comma 1, lett. b), sostituire al comma 9 dell'art. 216 le parole "comma 13" con le parole "comma 8".	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 40</b> All'articolo 29, comma 3 dello schema (articolo 216 ter) aggiungere dopo le parole "articolo 178" la parola "bis".	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 41</b> Articoli 30, 31 e 32 dello schema relativi alle sanzioni. Si rileva che le sanzioni appaiono sproporzionate rispetto a un quadro di riferimento sanzionatorio ambientale che dovrebbe evidenziare la gravità delle omissioni raffrontandole con le effettive conseguenze per l'ambiente.	<b>Contrario.</b> Le sanzioni rispondono alla richiesta della Direttiva 2008/98/CE per cui le sanzioni debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
<b>EMENDAMENTO 42</b> All'articolo 34, comma 3 dello schema eliminare la parola "186".	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 43</b> All'articolo 34, comma 3 dello schema inserire il seguente comma 3 bis "Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184 bis, comma 2, è abrogato l'articolo 186".	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 44</b> All'articolo 34, comma 3 dello schema viene abrogato l'art. 229 del d. lgs 152/2006. Al comma 3 dell'articolo 229 si specificava che la percentuale massima di rifiuti speciali non pericolosi ammessa per la produzione di CDR Q è del 50%. Con l'abrogazione si fa riferimento alla definizione di CDR (articolo 10 lettera aa)) e alle caratteristiche del CDR come definite nella norma UNI citata nella definizione, che però sembra non fare riferimento al rapporto tra rifiuti speciali non pericolosi e urbani. Occorre chiarire se la produzione di CDR può essere effettuata esclusivamente con rifiuti speciali non pericolosi.	<b>Contrario.</b> In base alla normativa UNI è già chiaro che non ci sono limiti di percentuale per la produzione di CDR Q. Si intende, infatti, eliminare il limite del 50% per la produzione di CDR Q.
<b>EMENDAMENTO 45</b> All'articolo 4, comma 3 dello schema (art. 179, comma 3) dopo la parola "sostenibilità" aggiungere "valutando le opzioni che danno il miglior risultato ambientale".	Favorevole, ma con riformulazione del comma 3 come segue: "3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è possibile discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto profili ambientali e sanitari, in termini di ciclo di vita, che sotto profili sociali ed economici, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse."
<b>EMENDAMENTO 46</b> All'articolo 4, comma 3, lettera a) dello schema (art. 179, comma 3, lett. a) eliminare la lettera a).	Favorevole, come da riformulazione di cui sopra

<b>EMENDAMENTO 47</b> All'articolo 4, comma 3, lettera a) dello schema (art. 179, comma 3, lett. b) eliminare la lettera b).	Favorevole, come da riformulazione di cui sopra
<b>EMENDAMENTO 48</b> All'articolo 5, comma 1, lettera e) dello schema (art. 180, comma 2) sostituire le parola "tali programmi" con "tale programma" in quanto pare si voglia riferire al programma nazionale.	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 49</b> All'articolo 5, comma 1, lettera e) dello schema (art. 180, comma 2) alla frase: "... adotta, a norma degli articoli 177, 178 e 179, un programma nazionale di prevenzione ..." occorre aggiungere ai tre articoli citati anche l'articolo 178 bis, che parla esplicitamente di prevenzione, e prevede decreti di concerto con il Ministero Sviluppo Economico.	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 50</b> All'articolo 5, comma 1, lettera e) dello schema (art. 180, comma 3) si fa riferimento al programma nazionale di prevenzione dei rifiuti richiamando l'allegato L; tuttavia l'intestazione dell'allegato citato richiama solo l'articolo 199 comma 3 lettera r (nel cui testo peraltro non si fa cenno all'allegato L), mentre manca il riferimento corretto all'art 180. L'intestazione dell'allegato risulta quindi errata o perlomeno incompleta. All'allegato L eliminare le parole "di cui all'articolo 199, comma 3, lettera r)".	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 51</b> All'articolo 7, comma 1, lettera b) dello schema (art. 181, comma 1, lett. b) chiarire se il termine "colmatazione" è equivalente a "riempimento".	Contrario. Non è la sede giusta per dettare specifiche tecniche.
<b>EMENDAMENTO 52</b> All'articolo 8, comma 1, lettera b) dello schema (articolo 182 comma 3) sostituire la parola "smaltire" con la parola "trattare" per evitare che i rifiuti indifferenziati destinati a recupero possano essere conferiti in impianti di altre Regioni senza accordi.	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 53</b> All'articolo 8, comma 1, lettera c) dello schema (articolo 182 comma 4) chiarire che cosa si intende per "quota minima".	Favorevole. Dopo la parola "combustione" sopprimere le parole fino al punto e sostituirle con le seguenti "garantisca un elevato livello di recupero energetico."
<b>EMENDAMENTO 54</b> All'articolo 8, comma 1, lettera c) dello schema sostituire le parole "i commi 6 e 7 sono soppressi" con "il comma 7 è soppresso".	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 55</b> All'articolo 10, comma 1, lettera l) dello schema (art. 183, comma 1, lett. l) sostituire il termine "supervisione" con il termine "controllo".	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 56</b> All'articolo 10, comma 1, lettera s) dello schema (art. 183, comma 1, lett. s) sostituire la parola "ritrattati" con "trattati" e la parola "ritrattamento" con "trattamento".	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 57</b> All'articolo 10, comma 1, lettera bb) dello schema (art. 183, comma 1, lett. bb) dopo le parole "nel rispetto di apposite norme tecniche" aggiungere le parole "da emanarsi a cura dello Stato".	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 58</b>	Il CDR è una sottospecie del CSS. Il richiamo

<p>All'articolo 10, comma 1, lettera aa) dello schema (art. 183, comma 1, lett. aa)  Il nuovo testo elimina la definizione di "frazione secca" ed introduce il "combustibile solido secondario". Non appare chiaro, da una prima lettura delle UNI richiamate alle predette lettere aa) e aa-bis) per la definizione delle caratteristiche del CDR e CSS, quale sia il limite di distinzione tra i due tipi di combustibile (il CDR è prodotto anche con rifiuti urbani, mentre il CSS solo con rifiuti speciali?). Non è chiaro inoltre il significato e lo scopo del richiamo all'applicabilità dell'art 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto).</p>	<p>all'applicabilità dell'art 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) significa che il CSS e il CDR possono, ove conformi ai criteri da stabilirsi, essere candidati per la cessazione della qualifica di rifiuto. Per una semplificazione della comprensione delle definizioni di CDR e CSS, viene eliminata la definizione di CDR prevista dall'art. 183, comma 1, lett. aa) del testo licenziato dal Consiglio dei Ministri e vengono mantenute in essere, fino alla naturale scadenza, le autorizzazioni legate alla produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q, come di seguito specificato.  Alla fine dell'art. 34 è inserito il seguente comma:  "8. Rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale, tutte le autorizzazioni in essere all'esercizio degli impianti di trattamento rifiuti che prevedono la produzione o l'utilizzo di CDR e CDR-Q, così come già definiti dal D.Lgs. 152/06 art. 183 lett. r) e s) precedentemente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, ivi incluse le comunicazioni per il recupero semplificato del CDR di cui alle procedure del DM 5 febbraio 1998 art. 3, Allegato 1, Suballegato 1, voce 14 e art. 4, Allegato 2, Suballegato 1, voce 1, salvo modifiche sostanziali che richiedano una revisione delle stesse."</p>
<p><b>EMENDAMENTO 59</b>  All'art. 10, comma 1, lettera cc) dello schema (All'art. 183, comma 1, lettera b) sostituire il riferimento al d.lgs. 217 del 2006 con il riferimento al d.lgs. 75 del 2010.</p>	<p><b>Favorevole</b></p>
<p><b>EMENDAMENTO 60</b>  All'articolo 10, comma 1, lettera ll) dello schema (art. 183, comma 1, lett. ll)) sostituire le parole "modalità di raccolta dei rifiuti su strada" con "operazione di pulizia delle strade, delle aree pubbliche e delle aree private ad uso pubblico."</p>	<p><b>Favorevole</b>, come da riformulazione di seguito proposta:  "modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico;"</p>
<p><b>EMENDAMENTO 61</b>  All'articolo 13, comma 1, lettera b) dello schema (art. 185, comma 1, lett. b) dopo il termine "edifici" aggiungere le parole "e le strutture" al fine di estendere l'applicazione di tale disposto anche a infrastrutture di servizio quali cisterne, tubazioni interrate.</p>	<p><b>Contrario</b>. Contrario alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti che prevede tale dizione. Cisterne, tubazioni interrate ecc. sono pertinenze in quanto "cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa." (art 817 codice civile) e soggetti al regime delle pertinenze stabilito dall'art. 818 codice civile.</p>
<p><b>EMENDAMENTO 62</b>  All'articolo 13, comma 2, lettera c) dello schema (art. 185, comma 2, lett. c) sostituire la parola "smaltite" con "avviate al trattamento", in quanto lo smaltimento nel regolamento 1774/02 è relativo alla termovalorizzazione, mentre il trattamento delle carcasse per la produzione delle farine non è sottoposto alla normativa dei rifiuti</p>	<p><b>Contrario</b>. Contrario alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti che prevede tale dizione.</p>
<p><b>EMENDAMENTO 63</b>  All'articolo 13 dello schema, (modifiche all'art. 185), al comma 1, dopo la lettera c), inserire la d bis) "le sabbie, aventi le caratteristiche di sottoprodotto, utilizzate per i ripascimenti dei litorali. I siti e i programmi di ripascimento sono definiti dalle Regioni territorialmente competenti."  L'emendamento proposto ha lo scopo di chiarire, in modo inequivocabile, che le sabbie sono materiali e non rifiuti. Il richiamo alle competenze regionali nella definizione dei programmi di ripascimento, ha</p>	<p><b>Contrario</b> per non conformità alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. Qualsiasi aggiunta al catalogo dei materiali esclusi dalla normativa sui rifiuti avrebbe come conseguenza l'apertura di una procedura di infrazione. La fattispecie può essere risolta attraverso la norma sui sottoprodotti.</p>

<p>lo scopo di permettere che i siti di utilizzo, la cui individuazione è fondamentale per la definizione di sottoprodotto, siano con certezza individuati dalle Regioni, sulla base dei propri programmi pluriennali. Inoltre, è possibile mantenere in deposito temporaneo i materiali con i tempi definiti dai programmi regionale di utilizzo.</p>	
<p><b>EMENDAMENTO 64</b> All'articolo 14, comma 2 dello schema (art. 187, comma 2) dopo la parola "211" inserire "al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,".</p>	<p><b>Contrario.</b> Ad ogni modo si applica comunque art. 177 comma 4.</p>
<p><b>EMENDAMENTO 65</b> All'articolo 15 comma 1 lettera b) dello schema (articolo 188 bis, comma 3) sostituire le parole "tre anni" con le parole "cinque anni" per conformità della tenuta dei registri per i soggetti iscritti al SISTRI.</p>	<p><b>Contrario.</b> In linea con art. 35 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. L'adesione al SISTRI fornisce maggiori garanzie rispetto al sistema cartaceo e giustifica, pertanto, una differenza dei termini.</p>
<p><b>EMENDAMENTO 66</b> All'articolo 15 comma 1, lettera b) dello schema (articolo 188 ter, comma 2, lett. b) aggiungere in fondo " , ivi compreso il trasporto ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. hh)". L'emendamento ha lo scopo di chiarire che il trasporto di rifiuti urbani assimilati ai centri di raccolta non è soggetto all'iscrizione obbligatoria al SISTRI.</p>	<p><b>Contrario.</b></p>
<p><b>EMENDAMENTO 67</b> All'articolo 15, comma 1, lett. b) dello schema (art. 188-ter comma 2, lett. e) sostituire la lett. e) con la seguente "i comuni, i gestori dei centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla Regione Campania". L'emendamento ha lo scopo di chiarire che i gestori dei centri di raccolta per rifiuti urbani e assimilati non sono soggetto all'iscrizione obbligatoria al SISTRI.</p>	<p><b>Favorevole,</b> come da riformulazione: "i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla Regione Campania".</p>
<p><b>EMENDAMENTO 68</b> All'articolo 15, comma 1, lett. c) dello schema (art. 189, comma 3) sostituire le parole "o loro consorzi e le comunità montane comunicano annualmente" con le seguenti parole "o i soggetti istituzionali che li rappresentano tra cui consorzi o comunità montane comunicano annualmente, anche per il tramite del gestore del servizio pubblico,".</p>	<p><b>Contrario.</b> Il MUD deve essere presentato dai comuni o loro consorzi e le comunità montane che potranno avvalersi del gestore del servizio pubblico restando il capo ai predetti soggetti la responsabilità (cfr. art. 31 comma 7).</p>
<p><b>EMENDAMENTO 69</b> All'articolo 15, comma 1, lettera e) (articolo 193, comma 5) aggiungere in fondo le seguenti parole " , né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. hh)".</p>	<p><b>Favorevole</b></p>
<p><b>EMENDAMENTO 70</b> All'articolo 15, comma 1, lettera e) (articolo 193, comma 5) Aggiungere in fondo "Altresì, il conferimento dei rifiuti sanitari effettuato ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 del D.P.R. 254/2003 non è considerato trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto".</p>	<p><b>Contrario.</b> Già previsto dall'art. 227 comma 1 lett. b) e dall'art. 266 comma 4 del D.Lgs. 152/06.</p>
<p><b>EMENDAMENTO 71</b> All'articolo 15, comma 1, lettera c) (articolo 193, comma 12) inserire all'inizio del comma "Fatto salvo</p>	<p><b>Contrario.</b> Già previsto dall'art. 227 comma 1 lett. b) e dall'art. 266 comma 4 del D.Lgs. 152/06.</p>

quanto previsto dal D.P.R. 254/2003 per i rifiuti sanitari.”	
<b>EMENDAMENTO 72</b> All'articolo 17, comma 1, lettera c) (art. 195, comma 1, lettera i) aggiungere la seguente lettera c bis) "al comma 1, lettera i) le parole "e il recupero di materia prima secondaria dai rifiuti" sono soppresse".	Favorevole, con riformulazione come segue: All'articolo 17, comma 1, lettera c) (art. 195, comma 1, lettera i) aggiungere la seguente lettera c bis) "al comma 1, lettera i) le parole "materia prima secondaria" sono soppresse".
<b>EMENDAMENTO 73</b> All'articolo 17, comma 1, lettera e) (art. 195, comma 2, lettera e) Si tratta l'assimilazione senza risolvere i problemi di applicabilità. Si richiede di specificare se la non assimilabilità ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti nelle aree produttive e nelle strutture di vendita, di cui all'articolo citato, sia applicabile da subito o dopo l'emanazione del DM sui criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani previsto	Contrario. Fuori delega.
<b>EMENDAMENTO 74</b> All'art. 17 comma 1 lettera f) dello schema (All'art. 195, comma 2 lettera o) le parole "217 del 2006" sono sostituite con "75 del 2010".	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 75</b> All'art. 19 comma 1) dello schema (All'art.199 comma 3 lettera b) Si ritiene opportuno precisare cosa si intende con la dicitura "grandi impianti di smaltimento e recupero".	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 76</b> All'articolo 21, comma 1, lettera a) dello schema (art. 208, comma 3) sostituire le parole "la relativa delibera di adozione deve" con "le relative determinazioni devono".	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 77</b> All'articolo 21, comma 1, dello schema (art. 208, comma 6) sostituire il primo periodo come segue: "Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei Servizi, valutando le risultanze della stessa, la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto".	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 78</b> All'articolo 22, comma 1, dello schema (art. 209, comma 1) <b>IMPIANTI CERTIFICATI EMAS E ISO:</b> andrebbe precisato che tale procedura autorizzativa vale solo se, rispetto sia alla situazione certificata che all'atto autorizzativo in possesso del soggetto, c'è un rinnovo che non comporti variazioni. Non sono chiaro le competenze in merito ai provvedimenti amministrativi da adottare nel caso in cui le attività di controllo evidenzino necessità di intervenire sul piano impiantistico e gestionale. Il comma 5 fa riferimento a sanzioni ma le diffide, proposte di provvedimenti amministrativi sono di competenza delle province o Comitato Emas? <b>NUOVO</b>	Non chiaro
<b>EMENDAMENTO 79</b> All'articolo 24, comma 1, lettera c) dello schema (art. 212, comma 8) prevedere la possibilità del trasporto dei propri rifiuti senza iscrizione all'Albo qualora lo stesso trasporto sia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico con il quale è stata	Contrario, previsione contraria alla Direttiva 2008/98/CE

stipulata una convenzione.	
<b>EMENDAMENTO 80</b>	
Ritirato in riunione del 12 luglio (cfr. anche documento "Allegato 2 al verbale coordinamento ambiente energia 6 luglio 2010" consegnato in tale riunione.	
	<b>OSSERVAZIONI</b>
<b>EMENDAMENTO 1</b> Al comma 1 dell'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole "Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente aventi natura regolamentare" sono inserite le parole "sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 2</b> Al comma 2 dell'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole "Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente" sono inserite le parole "sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 3</b> Al comma 2 dell'art. 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato dopo le parole "Con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico," sono inserite le parole "sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 4</b> Al comma 1 dell'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. dopo le parole "raccolta separata dei rifiuti organici" aggiungere le parole "mediante contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002."	Favorevole
<b>EMENDAMENTO 5</b> Al comma,1 lettera ll) dell'articolo 183 modificato è infine aggiunta la seguente frase "escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate allo scopo di garantire la fruibilità e la sicurezza al transito".  Al comma 1 dell'articolo 185 modificato aggiungere la seguente lettera g): "g). la neve e qualsiasi altro elemento di origine naturale, e qualora contaminata da sostanze o materiali estranei purché sia gestita nel contesto delle operazioni direttamente connesse con la manutenzione delle strade ed aree pubbliche e delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico allo scopo di garantire la fruibilità e sicurezza."	Contrario, previsione contraria alla direttiva 2008/98/CE
<b>EMENDAMENTO 6</b> Al comma 4 dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la parola "comodato" è sostituita dalla parola "convenzione".	Contrario, fuori delega

**EMENDAMENTO 7**

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 20-bis

(Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. la lettera c) del comma 1 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è soppressa.
2. la lettera c) del comma 1108 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è soppressa"

**Favorevole, con riformulazione**

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 20-bis

(Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla legge 27 dicembre 2006, n. 296)

All'inizio del comma 1, inserire le seguenti parole: "1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2,". Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

"2. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al precedente periodo, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula di un Accordo di programma tra Ministero, Regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

- a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'art. 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni, purché sia assicurato, a livello di ambito territoriale ottimale, il conseguimento dell'obiettivo complessivo di legge;
- b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
- c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.

L'accordo di programma può prevedere ulteriori obblighi per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento."

All'art. 34, comma 3, dopo la cifra "173" sono inserite le seguenti parole " e l'art. 1, comma 1108 della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

**EMENDAMENTO 8**

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 20-ter

(Modifiche all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Al comma 2 dell'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole "nove membri" sono sostituite dalle parole "undici membri".

Al comma 2 la lettera f) è sostituita dalla seguente: f) tre designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

**Contrario, fuori delega**



<p><b>EMENDAMENTO 9</b>  Alla fine del comma 6 dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato è aggiunta la seguente frase:  "e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98 pubblicata nella Gazzetta ufficiale 11 settembre 1998 n. 212".  Motivazioni  Il riferimento alla circolare si rende necessario in quanto molti aspetti applicativi sono stati disciplinati dalla stessa; la costante giurisprudenza recente tende ad escludere valore giuridico alle circolari per cui è necessario lo specifico riferimento nella norma di legge.</p>	<p><b>Contrario</b>, il richiamo di una circolare all'interno di un decreto legislativo è contrario a tecnica legislativa</p>
<p><b>EMENDAMENTO 10</b>  Alla fine dell'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato è aggiunto il seguente comma:  "9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera hh) sono escluse dagli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo."</p>	<p><b>Favorevole</b>, ma solo per i rifiuti non pericolosi in quanto l'esclusione per i pericolosi sarebbe contro la direttiva.  All'articolo 15, comma 1, lett. d) dello schema (art. 190, comma 3) dopo il comma 8 inserire il seguente comma "8-bis) Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera hh) sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti."</p>
<p><b>EMENDAMENTO 11</b>  Al comma 6 dell'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato dopo le parole "1° aprile 1998, n. 145" inserire il seguente periodo ", sulla base delle indicazioni di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 11 settembre 1998 n. 212".</p>	<p><b>Contrario</b>, il richiamo di una circolare all'interno di un decreto legislativo è contrario a tecnica legislativa</p>
<p><b>EMENDAMENTO 12</b>  Alla fine del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato inserire il seguente periodo: "Non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione o in quanto rifiuti urbani"</p>	<p><b>Contrario</b>, contrario alla direttiva 2008/98/CE come interpretata dalla Corte di giustizia</p>
<p><b>EMENDAMENTO 13</b>  Dopo il comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato inserire il seguente comma:  8-bis "i Comuni che gestiscono i Centri di raccolta istituiti ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare 8 aprile 2008 non sono altresì soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7".</p>	<p><b>Contrario</b>, contrario alla direttiva 2008/98/CE che si applica indistintamente ad enti pubblici che privati</p>



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
10/078/CU20/C5

Consegnato nella  
seduta del 29 luglio  
2010



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO  
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 2008, RELATIVA AI  
RIFIUTI E CHE ABROGA ALCUNE DIRETTIVE**

A22.2

*Punto 20) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni esprime parere favorevole condizionato:

- all'accoglimento degli emendamenti imprescindibili di cui ai punti da 1 a 30 del presente documento con particolare riferimento agli emendamenti di cui ai numeri 9, 17, 23, 24, 25 e 26;
- all'apertura di un Tavolo con il Governo finalizzato alla verifica congiunta degli obiettivi quantitativi e temporali previsti dall'art. 205 del decreto legislativo 152/2006, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea e con l'intendimento di mantenere comunque standard uniformi di raccolta differenziata su tutto il territorio nazionale.

Lo stesso Tavolo, come previsto nel documento, dovrà affrontare i problemi evidenziati ai punti 40, 41, 43 e 68.

Le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta condizionano l'espressione del parere favorevole anche all'accoglimento dell'emendamento di cui al numero 80.

\*\*\*\*\*

Lo schema di decreto legislativo in oggetto introduce significative novità in materia di prevenzione e di gestione dei rifiuti e le Regioni ritengono necessario che la legge di recepimento chiarisca alcuni aspetti, trasposti negli emendamenti regionali, per permettere un'applicazione omogenea a livello nazionale.

In particolare si segnalano alcune tematiche ritenute strategiche che necessitano di essere modificate:

- nuove definizioni
- prevenzione della produzione dei rifiuti
- deposito temporaneo/deposito preliminare
- preparazione per il riutilizzo e suo regime autorizzativo
- cessazione della qualifica di rifiuto
- responsabilità estesa del produttore e tracciabilità dei rifiuti

Infine si chiede il raccordo delle norme statali con l'assetto statutario delle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e Bolzano con l'inserimento del seguente articolo:

**“Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione”**

Vengono di seguito riportati gli 84 emendamenti regionali di cui quelli imprescindibili numerati dall'1 al 30. Si segnalano in particolare i n. 9, 17, 23, 24, 25 e 26.

1. All'articolo 4, comma 1, dello schema (art. 179, comma 1) sostituire la parola “trattamento” con “ciclo”, in quanto il trattamento dei rifiuti non comprende le attività di prevenzione e preparazione per il riutilizzo, mentre la gerarchia di cui all'articolo 4 è riferita a tutte le fasi del ciclo dei rifiuti.

2. All'articolo 4, comma 2, dello schema (art. 179, comma 2) nella prima e nella seconda frase sostituire la parola "trattamento" con "ciclo", in quanto il trattamento dei rifiuti non comprende le attività di prevenzione e preparazione per il riutilizzo, mentre la gerarchia di cui all'articolo 4 è riferita a tutte le fasi del ciclo dei rifiuti.
3. All'articolo 6 dello schema (art. 180 bis) Si richiede di chiarire la natura giuridica dell'operazione di preparazione per il riutilizzo, anche in base a quanto previsto all'articolo 184 ter, relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuto. Si chiede inoltre di indicare la procedura di accreditamento e/o di autorizzazione dei suddetti centri/reti, tra le procedure previste dal decreto (articoli 212, 216 o 208), indicando l'operazione dell'allegato C del d.lgs 152/2006 da utilizzare.
4. All'articolo 9, comma 1 dello schema (art. 182 bis, comma 1, lett. a) aggiungere dopo le parole "non pericolosi" le parole "e dei rifiuti del loro trattamento".
5. All'articolo 9, comma 1, dello schema (art. 182 ter) prima del comma 1 inserire il seguente comma 0 "la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN13432-2002".
6. All'articolo 9, comma 1 dello schema (art. 182 ter, comma 1) dopo le parole del presente decreto aggiungere "tenuto conto di quanto previsto all'articolo 181, comma 3"
7. All'articolo 10, comma 1, lettera d) dello schema (art. 183, comma 1, lett. d) eliminare le seguenti parole "con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002".  
La definizione di rifiuto organico, così come prevista nello schema di decreto legislativo all'articolo 10, comma 1, lettera d) è condizionata dalla sua modalità di raccolta.  
Si propone di mantenere la definizione prevista all'articolo 3 della direttiva sul rifiuto organico, chiarendo cosa si intende per "simili", e di inserire nell'articolo 182-ter le modalità di raccolta citate.
8. All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) dello schema (art. 183, comma 1,) inserire la seguente definizione di autocompostaggio "d bis) Autocompostaggio: produzione della frazione organica dei rifiuti urbani attuata da utenze domestiche e non domestiche attraverso il compostaggio dei propri scarti organici e l'utilizzo *in situ* del materiale prodotto".
9. All'articolo 10, comma 1, lettera ll) dello schema (art. 183, comma 1, lett. ll) inserire la definizione di "centro di preparazione per il riutilizzo"
10. Agli allegati B e C dello schema eliminare le note 3 ed 8 rispettivamente degli allegati B e C.  
Si evidenzia l'incoerenza tra le definizioni di deposito preliminare e deposito temporaneo della Direttiva con le definizioni italiane. Occorre chiarire le tre definizioni di deposito:
  - a. deposito preliminare facente parte delle operazioni di raccolta, occorre che attualmente le attività sono esclusivamente quelle previste nei centri di raccolta dei rifiuti urbani, e la procedura autorizzativa è l'iscrizione all'albo;
  - b. deposito preliminare dopo la raccolta soggetto ad autorizzazione in quanto facente parte delle operazioni di smaltimento D 15;
  - c. deposito temporaneo non rientra nelle operazioni di raccolta, smaltimento e recupero, ma viene effettuato nel luogo di produzione prima della raccolta e alle condizioni previste all'art. 183 c. 1 lettera z).
11. All'articolo 10, comma 1, lettera s) dello schema (art. 183, comma 1, lett. s) sostituire le parole "materiali di rifiuto" con "rifiuti".
12. All'articolo 10, comma 1, lettera v) dello schema (art. 183, comma 1, lett. v) sostituire la parola "materiali" con "rifiuti".
13. All'articolo 12, comma 1 dello schema (art. 184 ter, comma 3) sostituire le parole "9 bis lett. b)" con le parole "9 bis lett. a) e b)". Il comma 3 di questo articolo prevede la disciplina da adottare nelle

more dell'emanazione dei decreti ministeriali che stabiliranno i criteri e le condizioni delle operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Detto comma richiama l'art. 9 bis lettera b) della legge 210/2008 (che tratta degli accordi e contratti di programma) e non la lettera a) del medesimo articolo.

Si ritiene necessario procedere all'integrazione per permettere di ottenere prodotti da un'operazione di recupero rifiuti autorizzata con procedura ordinaria.

14. All'articolo 13, comma 2, dello schema (art. 185, comma 2) eliminare la parola "sanitaria".
15. All'articolo 15 comma 1 lettera a) dello schema (articolo 188, comma 3, lettera a) sostituire la parola "piattaforme private" con "impianti".
16. All'articolo 15 comma 1 lettera a) dello schema (articolo 188 comma 4) sostituire la parola "piattaforme private" con "impianti"
17. All'articolo 15, comma 1, lett. c) dello schema (art. 189, comma 7) sostituire la prima frase con la seguente: "Le sezioni regionali e provinciali del Catasto, provvedono all'elaborazione dei dati di cui al comma 3 e all'articolo 188-ter, commi 1 e 2, ed alla successiva trasmissione contestuale alle Amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia rifiuti ed alla Sezione nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi
18. All'articolo 15, comma 1, lettera e) dello schema, (art. 193, comma 2) sostituire le parole "Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti" con le parole "Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti
19. All'articolo 15, comma 1, lett. d) dello schema (art. 190, comma 8) dopo il comma 8 inserire il seguente comma "8 bis) Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera hh) sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e scarico può essere effettuata contestualmente dell'uscita dei rifiuti dal centro di raccolta ed in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.
20. All'articolo 19, comma 1 dello schema (art. 199, comma 1) sostituire la seconda, terza, quarta e quinta frase con la seguente "Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del decreto legislativo 152/2006 in materia di VAS". In considerazione del fatto che l'art. 6 del d.lgs. 152/2006 prevede che i piani di gestione dei rifiuti siano sottoposti a VAS e che i successivi articoli ne determinano tempistiche e modalità si ritiene che il comma 1 debba richiamare la procedura della parte II del d.lgs. 152/2006.
21. All'articolo 21, comma 1, lettera a) dello schema (art. 208, comma 3) dopo le parole "enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto," aggiungere "i comuni limitrofi
22. All'articolo 21, comma 1, lettera q) (art. 208, comma 17) reinserire il comma 17 dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 attualmente vigente in merito al deposito temporaneo.
23. All'articolo 21, comma 1, lettera q) (art. 208, comma 17) aggiungere il seguente comma "17 bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire attraverso servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi ove esistenti a livello regionale e il Catasto telematico dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. secondo modalità operative concordate tra Ispra e le Regioni

Lo schema di decreto, al comma 17, prevede la comunicazione al Catasto telematico delle informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate da parte delle Amministrazioni competenti. Si rende tuttavia necessario prevedere una condivisione degli standard autorizzativi tra le Amministrazioni, nonché una condivisione sui sistemi di trasferimento delle informazioni

aspetto risulta molto importante per Amministrazioni che hanno già sviluppato sistemi informatici di acquisizione e gestione dati (informazioni già strutturate in data base). In questo caso il decreto deve prevedere l'adozione di soluzioni di interscambio dati attraverso sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa.

Si ribadisce che, ferme restando le situazioni contingenti legate all'avvio del sistema, a regime la comunicazione dei dati verso il livello nazionale non può e non deve avvenire attraverso una duplicazione dei dati stessi, soluzione inefficiente, inaffidabile e costosa, che vedrebbe compromessi gli sforzi e gli investimenti delle Amministrazioni (Regioni, Province, Arpa) che hanno già sviluppato sistemi informatici volti a produrre dati affidabili e aggiornati, nonché delle Regioni e CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) che hanno finanziato l'infrastruttura tecnologica per la cooperazione applicativa, obiettivo strategico del Governo (d.lgs 82/2005 s.m.i. – piano di e-government 2012).

24. All'articolo 22, comma 1, lettera c) (art. 209, comma 7) aggiungere il seguente comma "7 bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire attraverso servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi ove esistenti a livello regionale e il Catasto telematico dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. secondo modalità operative concordate tra Ispra e le Regioni"
25. All'articolo 23, comma 1, lettera b) (art. 211, comma 5) aggiungere il seguente comma "5 bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire attraverso servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi ove esistenti a livello regionale e il Catasto telematico dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. secondo modalità operative concordate tra Ispra e le Regioni".
26. All'articolo 26, comma 9 (art. 214, comma 9) aggiungere il seguente comma "9 bis. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire attraverso servizi di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi ove esistenti a livello regionale e il Catasto telematico dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. secondo modalità operative concordate tra Ispra e le Regioni".
27. All'articolo 34, comma 3 dello schema eliminare la parola "186".  
Lo schema di decreto legislativo abroga l'articolo 186 del d. lgs. 152/2006. La nuova disciplina delle terre e rocce da scavo non contaminate utilizzate in siti diversi da quelli in cui sono state escavate torna ad essere incerta in quanto emergono nuovamente le problematiche già evidenziate in passato, in particolare con l'esigenza di valutare caso per caso la tipologia di terreno scavato.
28. Si chiede pertanto che l'articolo 186 venga ripristinato per un periodo transitorio fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 184 bis.
29. All'articolo 34, comma 3 dello schema inserire il seguente comma 3 bis "Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184 bis, comma 2, è abrogato l'articolo 186".  
Lo schema di decreto legislativo abroga l'articolo 186 del d. lgs. 152/2006. La nuova disciplina delle terre e rocce da scavo non contaminate utilizzate in siti diversi da quelli in cui sono state escavate torna ad essere incerta in quanto emergono nuovamente le problematiche già evidenziate in passato, in particolare con l'esigenza di valutare caso per caso la tipologia di terreno scavato. E' necessaria la previsione di un periodo transitorio di vigenza dell'articolo 186 fino all'emanazione delle norme tecniche previste dal comma 2 dell'articolo 184 bis.
30. All'articolo 7 dello schema (Art. 181, comma 1 bis) Al termine dell'enunciato aggiungere "di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e d'intesa con la Conferenza Unificata".
31. All'articolo 21, comma 1, lettera l) dello schema (art. 208, comma 11, lett. g) inserire in fondo "Le garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001, e le decisioni della Commissione 2001/681/CE

- e 2006/193/CE e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001”.
32. All'articolo 27, comma 1 aggiungere il seguente comma “1 bis) all'articolo 215, comma 1, eliminare le parole “entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa”
  33. All'articolo 4, comma 3 dello schema (art. 179, comma 3) dopo la parola “sostenibilità” aggiungere “valutando le opzioni che danno il miglior risultato ambientale”
  34. All'articolo 4, comma 3, lettera a) dello schema (art. 179, comma 3, lett. a) eliminare la lettera a)
  35. All'articolo 4, comma 3, lettera a) dello schema (art. 179, comma 3, lett. b) eliminare la lettera b)
  36. All'articolo 5, comma 1, lettera e) dello schema (art. 180, comma 2) sostituire le parole “tali programmi” con “tale programma” in quanto pare si voglia riferire al programma nazionale.
  37. All'articolo 5, comma 1, lettera e) dello schema (art. 180, comma 2) alla frase: “... adotta, a norma degli articoli 177, 178 e 179, un programma nazionale di prevenzione ...” occorre aggiungere ai tre articoli citati anche l'articolo 178 bis, che parla esplicitamente di prevenzione, e prevede decreti di concerto con il Ministero Sviluppo Economico.
  38. All'articolo 5, comma 1, lettera e) dello schema (art. 180, comma 3) si fa riferimento al programma nazionale di prevenzione dei rifiuti richiamando l'allegato L; tuttavia l'intestazione dell'allegato citato richiama solo l'articolo 199 comma 3 lettera r (nel cui testo peraltro non si fa cenno all'allegato L), mentre manca il riferimento corretto all'art 180. L'intestazione dell'allegato risulta quindi errata o perlomeno incompleta.  
All'allegato L dello schema eliminare le parole “di cui all'articolo 199, comma 3, lettera r)”
  39. All'articolo 7 comma 1 dello schema (art. 181 comma 1) chiarire cosa si intende per “riciclaggio alta qualità” e chiarire cosa si intende per criteri.
  40. All'articolo 7, comma 1, lettera a) dello schema (art. 181, comma 1, lett. a) chiarire rispetto a che cosa devono essere aumentati gli obiettivi del 50%.
  41. All'articolo 7, comma 1, lettera b) dello schema (art. 181, comma 1, lett. b) chiarire rispetto a che cosa devono essere aumentati gli obiettivi del 70%.
  42. All'articolo 7, comma 1, lettera b) dello schema (art. 181, comma 1, lett. b) chiarire se il termine “colmatazione” è equivalente a “riempimento”
  43. Dopo l'articolo 7, comma 3 dello schema inserire il seguente comma 3 bis “È vietato recuperare i rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali. ”. Tale richiesta discende dal fatto che alcune regioni autorizzano le operazioni di trattamento meccanico-biologico come operazione di recupero.
  44. All'articolo 8, comma 1, lettera b) dello schema (articolo 182 comma 3) sostituire la parola “smaltire” con la parola “trattare” per evitare che i rifiuti indifferenziati destinati a recupero possano essere conferiti in impianti di altre Regioni senza accordi.
  45. All'articolo 8, comma 1, lettera c) dello schema sostituire le parole “i commi 6 e 7 sono soppressi” con “il comma 7 è soppresso”.
  46. All'articolo 10, comma 1, lettera l) dello schema (art. 183, comma 1, lett. l) sostituire il termine “supervisione” con il termine “controllo”.
  47. All'articolo 10, comma 1, lettera m) dello schema (art. 183, comma 1, lett. m) sostituire le parole “lettera bb” con le parole “lettera hh”.

48. All'articolo 10, comma 1, lettera s) dello schema (art. 183, comma 1, lett. s) sostituire la parola "ritrattati" con "trattati" e la parola "ritrattamento" con "trattamento".
49. All'articolo 10, comma 1, lettera bb) dello schema (art. 183, comma 1, lett. bb) dopo le parole "nel rispetto di apposite norme tecniche" aggiungere le parole "da emanarsi a cura dello Stato".
50. All'articolo 10, comma 1, lettera aa) dello schema (art. 183, comma 1, lett. aa)  
Il nuovo testo elimina la definizione di "frazione secca" ed introduce il "combustibile solido secondario". Non appare chiaro, da una prima lettura delle UNI richiamate alle predette lettere aa) e aa-bis) per la definizione delle caratteristiche del CDR e CSS, quale sia il limite di distinzione tra i due tipi di combustibile (il CDR è prodotto anche con rifiuti urbani, mentre il CSS solo con rifiuti speciali?). Non è chiaro inoltre il significato e lo scopo del richiamo all'applicabilità dell'art 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto). *(Fornito chiarimento e prevista l'abrogazione della definizione di CDR)*
51. All'articolo 10, comma 1, lettera cc) dello schema (art. 183, comma 1, lett. cc) sostituire il riferimento al d. lgs. 217 del 2006 con il d. lgs. 75 del 2010.
52. All'articolo 10, comma 1, lettera ll) dello schema (art. 183, comma 1, lett. ll) sostituire le parole "modalità di raccolta dei rifiuti su strada" con "operazione di pulizia delle strade, delle aree pubbliche e delle aree private ad uso pubblico. "
53. All'articolo 13, comma 1, lettera b) dello schema (art. 185, comma 1, lett. b) dopo il termine "edifici" aggiungere le parole "e le strutture" al fine di estendere l'applicazione di tale disposto anche a infrastrutture di servizio quali cisterne, tubazioni interrate
54. All'articolo 13, comma 2, lettera c) dello schema (art. 185, comma 2, lett. c) sostituire la parola "smaltite" con "avviate al trattamento", in quanto lo smaltimento nel regolamento 1774/02 è relativo alla termovalorizzazione, mentre il trattamento delle carcasse per la produzione delle farine non è sottoposto alla normativa dei rifiuti.
55. All'articolo 13 dello schema, (all'art. 185), al comma 1, dopo la lettera c), inserire la d bis) "le sabbie, aventi le caratteristiche di sottoprodotto, utilizzate per i ripascimenti dei litorali. I siti e i programmi di ripascimento sono definiti dalle Regioni territorialmente competenti  
L'emendamento proposto ha lo scopo di chiarire, in modo inequivocabile, che le sabbie sono materiali e non rifiuti. Il richiamo alle competenze regionali nella definizione dei programmi di ripascimento, ha lo scopo di permettere che i siti di utilizzo, la cui individuazione è fondamentale per la definizione di sottoprodotto, siano con certezza individuati dalle Regioni, sulla base dei propri programmi pluriennali. Inoltre, è possibile mantenere in deposito temporaneo i materiali con i tempi definiti dai programmi regionale di utilizzo.
56. All'articolo 14, comma 2 dello schema (art. 187, comma 2) dopo la parola "211" inserire "al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,".
57. All'articolo 15 comma 1 lett. b) dello schema (art. 188 bis comma 3) aggiungere alla fine il seguente periodo "Per gli impianti di discarica, fermo quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica
58. All'articolo 15 comma 1 lett. b) dello schema (art. 188 ter comma 1, lett. a) dopo la parola "pericolosi" aggiungere "ad esclusione dei produttori di rifiuti pericolosi in quantità inferiore a 50 chilogrammi all'anno".
59. All'articolo 15 comma 1 lettera b) dello schema (articolo 188 bis, comma 3) sostituire le parole "tre anni" con le parole "cinque anni" per conformità della tenuta dei registri per i soggetti iscritti al SISTRI.


60. All'articolo 15, comma 1, lett. b) dello schema (art. 188-ter comma 2, lett. b) aggiungere in fondo “, ivi compreso il trasporto ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. hh)”. L'emendamento ha lo scopo di chiarire che il trasporto di rifiuti urbani assimilati ai centri di raccolta non è soggetto all'iscrizione obbligatoria al SISTRI.
61. All'articolo 15, comma 1, lett. b) dello schema (art. 188-ter comma 2, lett. e) sostituire la lett. e) con la seguente “i comuni, i gestori dei centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla Regione Campania”. L'emendamento ha lo scopo di chiarire che il i gestori dei centri di raccolta per rifiuti urbani e assimilati non sono soggetti all'iscrizione obbligatoria al SISTRI.
62. All'articolo 15, comma 1, lett. c) dello schema (art. 189, comma 3) sostituire le parole “o loro consorzi e le comunità montane comunicano annualmente” con le seguenti parole “o i soggetti istituzionali che li rappresentano tra cui consorzi o comunità montane comunicano annualmente, anche per il tramite del gestore del servizio pubblico.”.
63. All'articolo 15, comma 1, lettera e) (articolo 193, comma 5) aggiungere in fondo le seguenti parole “, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. hh)”.
64. All'articolo 15, comma 1, lettera e) (articolo 193, comma 5) Aggiungere in fondo “Altresì, il conferimento dei rifiuti sanitari effettuato ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 del D.P.R. 254/2003 non è considerato trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto”.
65. All'articolo 15, comma 1, lettera e) (articolo 193, comma 12) inserire all'inizio del comma “Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 254/2003 per i rifiuti sanitari,”.
66. All'articolo 16, comma 1, dello schema (art. 194, comma 3) sostituire le parole “comma 7” con “comma 10”.
67. All'articolo 17, comma 1, lettera c) (art. 195, comma 1, lettera i) aggiungere la seguente lettera c bis) “al comma 1, lettera i) le parole “e il recupero di materia prima secondaria dai rifiuti” sono soppresse”.
68. All'articolo 17, comma 1, lettera e) (art. 195, comma 2, lettera e)  
Si tratta l'assimilazione senza risolvere i problemi di applicabilità. Si richiede di specificare se la non assimilabilità ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti nelle aree produttive e nelle strutture di vendita, di cui all'articolo citato, sia applicabile da subito o dopo l'emanazione del DM sui criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani previsto.
69. All'art. 17 comma 1 lettera f) dello schema (All'art.195 comma 2 lettera o) le parole “217 del 2006” sono sostituite con “75 del 2010”.
70. All'art. 19 comma 1) dello schema (All'art.199 comma 3 lettera b)  
Si ritiene opportuno precisare cosa si intende con la dicitura “grandi impianti di smaltimento e recupero”.
71. All'articolo 19, comma 1 dello schema (art. 199, comma 3, lett. b) sostituire le parole “degli impianti per i rifiuti esistenti”, con le parole “degli impianti esistenti per i rifiuti”.
72. All'articolo 19, comma 1 dello schema (art. 199, comma 3, lett. r) aggiungere la seguente lettera “r bis) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera f”
73. All'articolo 19 comma 3 lettera g) dello schema (articolo 199) sostituire la parola “assicurare con la parola privilegiare”



74. All'articolo 21, comma 1, lettera a) dello schema (art. 208, comma 3) sostituire le parole "la relativa delibera di adozione deve" con "le relative determinazioni devono".
75. All'articolo 21, comma 1, lettera a) dello schema (art. 208, comma 3) Si ritiene necessario coordinare la materia della Conferenza dei Servizi con tutta la normativa di riferimento come la legge nazionale sui SUAP.
76. All'articolo 21, comma 1, lettera m) dello schema (art. 208, comma 11 bis) sostituire il comma 11 bis come segue: "11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il co-incenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili."
77. All'articolo 8, comma 1, lettera c) dello schema (art. 182, comma 4) Dopo la parola "combustione" sopprimere le parole fino al punto e sostituirle con le seguenti "garantisca un elevato livello di recupero energetico."
78. All'articolo 21, comma 1, dello schema (art. 208, comma 6) sostituire il primo periodo come segue: "Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei Servizi, valutando le risultanze della stessa, la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto".
79. All'articolo 22, comma 1, dello schema (art. 209, comma 1)  
**IMPIANTI CERTIFICATI EMAS E ISO:** andrebbe precisato che tale procedura autorizzativa vale solo se, rispetto sia alla situazione certificata che all'atto autorizzativo in possesso del soggetto, c'è un rinnovo che non comporti variazioni.  
 Non sono chiare le competenze in merito ai provvedimenti amministrativi da adottare nel caso in cui le attività di controllo evidenzino necessità d'intervenire sul piano impiantistico e gestionale. Il comma 5 fa riferimento a sanzioni ma le diffide, proposte di provvedimenti amministrativi sono di competenza delle province o Comitato Emas?
80. All'articolo 24, comma 1, lettera c) dello schema (art. 212, comma 8) prevedere la possibilità del trasporto dei propri rifiuti senza iscrizione all'Albo qualora lo stesso trasporto sia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico con il quale è stata stipulata una convenzione.
81. All'articolo 28, comma 1, lett. b), sostituire al comma 9 dell'art. 216 le parole "comma 13" con le parole "comma 8".
82. All'articolo 29, comma 3 dello schema (articolo 216 ter) aggiungere dopo le parole "articolo 178" la parola "bis".
83. **Articoli 30, 31 e 32 dello schema relativi alle sanzioni**  
 Si rileva che le sanzioni appaiono sproporzionate rispetto a un quadro di riferimento sanzionatorio ambientale che dovrebbe evidenziare la gravità delle omissioni raffrontandole con le effettive conseguenze per l'ambiente.
84. All'articolo 34, comma 3 dello schema viene abrogato l'art. 229 del d. lgs 152/2006. Al comma 3 dell'articolo 229 si specificava che la percentuale massima di rifiuti speciali non pericolosi ammessa per la produzione di CDR Q è del 50%. Con l'abrogazione si fa riferimento alla definizione di CDR (articolo 10 lettera aa) e alle caratteristiche del CDR come definite nella norma UNI citata nella definizione, che però sembra non fare riferimento al rapporto tra rifiuti speciali non pericolosi e urbani. Occorre chiarire se la produzione di CDR può essere effettuata esclusivamente con rifiuti speciali non pericolosi.

Si chiede inoltre l'apertura di un tavolo per la discussione e l'approfondimento di quanto richiesto ai n. 40, 41, 43 e 68.

Roma, 29 luglio 2010



ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI

ALL. 3

Consegnato nelle  
sedute del  
28 luglio 2010  
PS

**CONFERENZA UNIFICATA  
29 luglio 2010**



Punto 20) all'ordine del giorno

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE  
DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 2008, RELATIVA AI RIFIUTI  
E CHE ABROGA ALCUNE DIRETTIVE**

Si esprime parere favorevole sul testo dello schema di decreto, così come integrato dagli emendamenti condivisi dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in sede tecnica il 13 luglio 2010 (nota Min. Ambiente Prot. N. GAB-2010-00247/UL del 20/07/2010, diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata in data 21/07/2010 con Prot. N. CSR 0003455 P-2 14.4.14), proponendo la seguente ulteriore proposta emendativa:

Art. 205

al comma 2, lett. a), dopo la parola "comuni," sopprimere il periodo fino alla fine della lettera a);

- alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: "I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente comma."

L'obiettivo della prima modifica è quello di consentire che, laddove venga verificata la sussistenza dei requisiti tecnici, ambientali ed economici, i contenuti autorizzativi della deroga, previa stipula di un Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, Regione e Comune interessato, non sia condizionata dalle dimensioni e dalle caratteristiche dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza.

Con la seconda modifica, viene assicurato che, nel caso della sottoscrizione dell'Accordo di programma, lo stesso venga recepito all'interno del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti.

L'ANCI presenta anche al Ministero dell'Ambiente le seguenti raccomandazioni chiedendone l'accoglimento.

**RACCOMANDAZIONE**

Ritenendo prioritario collegare gli obiettivi di effettiva preparazione per il riutilizzo e per il riciclo dei rifiuti posti al 2020 dalla Direttiva 98/2008 con gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 205 del decreto legislativo 152/06 e garantire

che non vi siano eccessivi costi di gestione che potrebbero gravare sul cittadino, l'ANCI in questa sede chiede un impegno formale del Governo a istituire nei tempi più brevi un tavolo di confronto istituzionale.

## **RACCOMANDAZIONE**

Comprendendo l'impossibilità di intervenire, per non conformità alla delega utilizzata limitata al recepimento della Direttiva Quadro 2008/98/CE, rispetto ad alcuni temi che oggi rivestono assoluta priorità e rilevanza per i Comuni, l'ANCI in questa sede chiede un impegno formale del Governo a istituire nei tempi più brevi un tavolo di confronto istituzionale in sede di Conferenza Unificata per valutare gli interventi da attuare nell'ambito della prossima legge delega di riforma del Codice dell'Ambiente rispetto ai seguenti temi:

- **Competenze e gestione integrata** (Capo II e III del Decreto legislativo 152/2006), in particolare, in vista della soppressione delle Autorità di Ambito che avverrà dal 1° gennaio 2011.
- **Competenze dello stato e assimilazione dei rifiuti urbani** poiché è fonte di preoccupazione per i Comuni la definizione di assimilazione secondo la quale, una volta emanato il relativo Regolamento, saranno sottratte quote consistenti di rifiuti dal circuito "urbano" e conseguentemente dall'assoggettabilità a tassa o tariffa da parte degli enti locali. Il tema è potenzialmente devastante e potrebbe causare una caduta di gettito di almeno il 30% per i Comuni, stimabile in oltre 1,5 miliardi di euro, che potrebbero salire ad almeno 4 qualora tutti i Comuni dovessero passare a tariffa.
- **Tariffa rifiuti**, al fine di definire una riformulazione dell'art. 238, alla luce del percorso di attuazione del Federalismo Fiscale.
- **Rifiuti di apparecchiature elettroniche e responsabilità del produttore**, nell'ottica di responsabilizzare i produttori di apparecchiature elettroniche rispetto alla gestione delle fasi di fine vita di tali prodotti, facendo sì che non gravi sulla collettività il costo della loro raccolta separata, ma su chi effettivamente consuma, in analogia con quanto stabilito per il settore degli imballaggi e in conformità al principio del "chi inquina paga".